



STATUTI GENERALI

DELLA

SOCIETÀ DEI LIBERI MURATORI

DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO

Publicati in Napoli nel 1820.



ROMA

TIPOGRAFIA F. CAPACCINI & C.º

Via Monte Brianzo, N. 13-14

1875.

PREFAZIONE

*Quella unione di uomini saggi e virtuosi, che con allegorico significato si appella ordinariamente « Società dei liberi muratori » è stata in ogni tempo considerata come il santuario dei buoni costumi, l'asilo della innocenza, la scuola della virtù, il tempio della filantropia. Essa ha per principio la esistenza di un **Dio**, che adora e rispetta sotto il convenuto sermone di **Grande Architetto dell'Universo**; ha per fine il perfezionamento del cuore umano; e si propone, qual mezzo necessario per ottenere questo fine, l'esercizio e la pratica delle virtù. Lo stesso nome di Società dei liberi muratori, ch'è di sua natura eminentemente umanitaria, fu chiaro conoscere che dessa è incessantemente occupata ad erigere e fabbricare tempj alla virtù e scavarre prigioni al vizio.*

La virtù che si coltiva di preferenza presso i fra-

telli liberi muratori, è la virtù della carità e della beneficenza. Il vizio a cui, per forzata illazione, fanno essi di continuo la guerra, è l'avarizia. Il fratello libero muratore deve per necessità essere uomo probò, sobrio, onesto, e virtuosamente benefico. Chi non possiede queste necessarie doti non può affatto aspirare al merito di potere far parte in questa unione di saggi.

La origine di questa Società si è mai sempre cercata, e si cercherà invano. Il fine ch'essa si prefigge la suppone nata coll'uomo, poichè ogni cuore che palpita è capace di perfettibilità. Non è dunque del nostro interesse lo andare investigando una data di sua natura irreperibile.

Quello che più da vicino riguarda il nostro scopo è solamente il determinare, per quanto sarà possibile, la epoca ed il tempo, in cui, a vantaggio della gran famiglia in umanità, si vide trapiantata in Europa questa Società, e questa scuola di filantropia e di saggezza, nella quale, oltre l'umanitario esercizio della beneficenza, si ha per iscopo la perfezione morale dell'uomo mercè lo sviluppo della sua intelligenza ed il miglioramento del suo cuore.

La storia di ogni tempo ci rende avvertiti, che, a traverso la remotissima antichità dei tempi, noi dobbiamo confessare essere stata nell'Egitto la vera fonte della saggezza. A questa fonte misteriosa attinsero gli uomini celebri di ogni età il prezioso liquore dell'umano sapere. Egli era forzata necessità viaggiare sulle sponde del Nilo per avere il merito di essere iniziato ed ammesso negli alti e più profondi misteri della scienza.

Il saggio fra i saggi dell'antichità e famoso **Pitagora**, respirò le prime aure di vita in **Samo**, an-

tichissimo paese del distretto di Gerace in Calabria, denominata in quei remotissimi tempi Magna Grecia. Questo **Samo** della Magna Grecia è riconosciuto oggigiorno col modestissimo nome di Precacore (1). Il gran Pitagora, dunque, sentendo vivamente il bisogno di arricchire il suo Genio colle egiziane dottrine, si recò sollecito a viaggiare in lontane regioni, e preparato il suo spirito, mercè le acquistate conoscenze, a ricevere luce maggiore, si fermò per qualche tempo in Egitto, ove venne in seguito iniziato nei misteriosi segreti ed allegorici emblemi della saggezza.

Carico, ed onusto del più prezioso scientifico far-

(1) La Geografia registra nelle sue pagine, e col nome **Samo**, vari luoghi esistenti sul nostro globo, particolarmente in Europa, ed in questa, con marcata precisione, nella regione della Grecia. Questa pluralità di luoghi, conosciuti collo stesso nome, ha dato materia ai compilatori della storia di non avere saputo determinare mai la vera **Samo**, in cui tassativamente s'intesero i primi pitagorici vagiti. Siccome però il vocabolo **Samo** si mantenne inalterabile sino ai tempi nostri in una delle isole greche, ed il **Samo della Calabria Magna Grecia** andò in obblivione e dimenticanza per essere sostituito dall'altro vocabolo **Precacore** (vedi Csepl. sept. linguar. voc. **Samus**, ediz. in unic. vol. Venet. 1625 **SAMUS**, item in magna Grascia Crepacore, *Op idulum, Catabrias Ulterioris a Locris 8 milliaria penitus meridie recedens, ubi, teste, Divo Thoma Aquin. Pitagoras Philosophiam docuit*); così gli scrittori biografici del celeberrimo filosofo calabro-greco, giudicarono assurdamente assegnargli per patria la greca Isola di **Samo**. Egli però è un fatto constatato universalmente da tutti gli autori e da nessuno contraddetto, che **Pitagora visse insegnò e morì insegnando in Calabria, denominata in allora Magna Grecia, e precisamente in Cotrone, e la sua scuola fu denominata per eccellenza Scuola Italica.**

dello, tornò il gran filosofo nella calabrese sua patria. ed ivi ora in un punto, ora in un altro, ed indistintamente in tutta la *Magaa Græcis*, seminò a larga mano il tesoro dei suoi lumi sotto la severità delle imposte leggi di un più che prudente e misteriosa procedimento.

Chiunque trovasi per poco iniziato nei misteri e nelle allegorie della Società dei liberi muratori, e nel medesimo tempo conosca, coll'aiuto della storia, le regole ed i precetti dello insegnamento pitagorico, non può fare a meno di non riconoscere nella **scuola italica di Pitagora** la identica e precisa **Società dei liberi muratori**, che i Francesi tradussero in seguito nel proprio linguaggio **Société des Francs-Maçons**.

Egli è pur vero, come rilevasi dalla storia, che gli allegorici misteri, coltivati dalla Società dei liberi muratori, ebbero esistenza in Roma fino dai tempi di Numa Pompilio, figlio del Sabino Pomponio, e di Pompeia, che morì al parto donando a Numa la esistenza nel Tempio di Cerere, ove erasi ricoverata quando avvenne la guerra fra i Romani ed i Sabini pel famosissimo ratto.

In effetti Numa non lasciò mezzo intentato, quando, cresciuto in età, fu scelto a reggere i destini del popolo romano, per ispirare nelle masse il più gran rispetto pel culto d'**Iside**; anzi per mezzo delle ispirazioni, che Numa pretendeva ricevere da questa venerata divinità colla mediazione della Ninfa **Egeria**, egli stabilì un culto particolare ad una seconda deità alla quale diede il nome allegorico di **Tacita**, o dea del silenzio ed il silenzio è certamente il più rimarchevole emblema che viene tassativamente imposto, e rigorosamente osservato dai fratelli liberi muratori.

Numa fu quello che istituì il rito famoso delle Vestali, che sole possedevano, unitamente al Gran Sacerdote, il rigoroso segreto dei misteri di Samotracia.

Una gran lacuna rilevasi nella storia fra la esistenza di Pitagora, e quella di Numa — Volney, invocando la Cronologia dei 12 secoli, stabilisce la esistenza di Pitagora nel secolo IX prima dell'Era volgare (Volney les Ruines pag. 156. not. 36). Da ciò il prudente pensiero pubblicato da taluni storici, che Numa era stato iniziato alla scuola pitagorica, detta per eccellenza fin da quei remotissimi tempi Scuola Italica, e perciò messo in cognizione di quei misteri che si celebravano nel solo Egitto. Stabilito questo cronologico periodo, è assai facile il dedurre che Numa avesse appreso dalla scuola pitagorica la iniziazione negli egizi misteri. In appoggio di questo cronologico documento è assai utile il riflettere: 1.º Che la storia non registra di avere Numa viaggiato in Egitto, come nelle sue colonne consacra di aver fatto Pitagora. 2.º Se Numa avesse vissuto pria di Pitagora, e gli egiziani misteri, e il culto d'Iside, erano già conosciuti in Roma, non si vede affatto qual necessità avesse potuto spingere il calabrese filosofo a peregrinare in lontane regioni, e precisamente in Egitto, onde venire iniziato in materie, delle quali potea facilmente venire in conoscenza nella propria terra, cioè in Roma. 3.º L'autorità invocata da Volney, ossia la cronologia dei dodici secoli è senza dubbio la più castigata, e la più erudita nel determinare con precisione le epoche e le date dell'antichità più remota. Da tutto questo è assai logico il convenire con quegli scrittori che asseriscono Numa essere stato iniziato alla scuola pitagorica per quel tanto che riguarda il culto egiziano

celebrato in Roma a cura dello stesso Numa, ed in onore di Iside.

*Questo confusissimo anacronismo ripete in gran parte la sua origine dall'essere obbligato di riconoscere un **Samo** per patria di **Pitagora**, e dall'averlo sostituito al Samo continentale della Magna Grecia, che ora dicesi Precacore, il Samo insulare della nazione greca.*

Chechè ne sia però di questa storico-cronologica discrepanza, egli è un fatto positivo che tanto Pitagora in Calabria, quanto Numa in Roma nacquero, vissero, insegnarono, e morirono sotto il bel cielo d'Italia, e l'Italia per forzata conseguenza è stata la prima nazione di Europa, in cui la Società dei liberi muratori, proveniente dall'Egitto, respirò le prime aure di vita.

Ecco come i Fratelli liberi muratori del napoletano virtuosamente fieri ed orgogliosi dell'avita massonica grandezza, non cessarono mai di lavorare in segreto e custodire in petto il sacro deposito dei professori principi. A malgrado gli anatemi fulminati ingiustamente dal Vaticano contro una Società che professa in grado eminente l'evangelica carità e beneficenza: a fronte delle torture e dei patiboli, eglino, benchè pochi, non lasciarono mai di stampare, tutte le volte che il poteano, le leggi umanitarie, comprese nei loro statuti.

*Qualche fratello libero muratore attraverso delle persecuzioni conservò scrupolosamente una copia degli statuti stampati in Napoli nel 1808 ed una seconda copia degli statuti stampati nel 1820 a cura dei fratelli e grandi dignitari Orazio de Attelis, Tommaso Mazza, e Domenico Sigli. Di questa ultima copia ne pubblichiamo noi la presente edizione, a vantaggio dell'**Ordine** in generale.*

Voglia il Grande Architetto dell'Universo ispirare nel cuore dei nostri carissimi fratelli l'attaccamento e l'affetto per una Società oltremodo saggia, virtuosa ed eminentemente umanitaria, affinché si vedessero in seguito nascere da essa dei cittadini probi, onesti, virtuosi, e di sommo utile e vantaggio alla gran famiglia in umanità.

All'Oriente di Napoli li 3 Marzo 1874, (era volgare).

STATUTI GENERALI

DELLA

SOCIETÀ DEI LIBERI MURATORI

del rito scozzese antico ed accettato



Dell'Ordine Generale.

1. L'Ordine dei liberi muratori appartiene alla classe degli ordini cavallereschi: ha per fine il perfezionamento degli uomini.

2. L'Ordine dei liberi muratori ammette diversi *riti e gradi* ma questa diversità non altera nè i principii che professa, nè i mezzi che adopera, nè il fine che l'Ordine si propone.

3. Due sono i *riti* principali: lo *Scozzese*, ossia l'*antico* ed il *Francese*, ovvero il *moderno*, ch'è una riforma del primo.

4. I *Cavalieri liberi muratori*, di qualunque paese essi siano, qualunque *rito* professino, sono membri di una sola e grande famiglia, come una è la specie cui appartengono, uno il globo che abitano, una la natura che contemplano,

5. I liberi muratori esercitano il loro culto divisi in società che si chiamano *Logge*. Queste adottano un titolo che le distingue l'una dall'altra. I paesi o luoghi dove esistono si chiamano *Orienti*.

6. Le *Logge* dei due *riti scozzese e francese* si convocano e si esercitano sotto gli auspici di S. Giovanni. Ma le *Logge scozzesi* celebrano la memoria di S. Giovanni Evangelista, e le *francesi* quella di S. Giovanni Battista. Le prime diconsi

pure Logge di S. Giovanni di Scozia, e le altre di S. Giovanni di Gerusalemme.

7. Vi è presso ogni nazione che ha un governo ed una lingua propria un *Grande Oriente* che altre volte diceasi *Loggia generale* o *Loggia madre*. Il grande Oriente ha il governo di tutto l'Ordine dei liberi muratori nazionali senza però discostarsi giammai dagli *statuti* dell'Ordine in generale. Corrisponde ancora con tutti i *Grandi Orientali* stranieri.

8. Il Grande Oriente risiede nella capitale, ove sta il governo politico, qualunque sia il rito che si professa.

9. Il grande Oriente scozzese si esercita sotto gli auspici di un gran commendatore *ad vitam*, che può aggiungere a questo titolo anche quello di Gran Maestro, quando sotto gli auspici del Grande Oriente scozzese travagliano anche Logge di rito *riformato*. È composto di alcuni consigli superiori, come quei del 31, del 32, del 33 e del sovrano capitolo generale, della Gran Loggia simbolica, e della Gran Loggia di amministrazione.

10. Le Logge particolari possono avere nel loro seno un capitolo pei gradi dal 4. al 18. Le capitolari assumono però un titolo distintivo diverso da quello delle Logge, alle quali sono annesse.

11. Ciascuna Loggia, e ciascun Capitolo è rappresentato da un deputato presso il Grande Oriente.

12. Le Logge debbono dipendere dal Grande Oriente per tutto ciò ch'è prescritto dai particolari statuti di questo, e da quelli dell'Oriente in generale.

13. Ogni Loggia di liberi muratori, ed ogni Capitolo di qualunque rito, dee dimandare gli analoghi rituali (*cahiers*), e le particolari discipline del Grande Oriente, che dee provvedere ai bisogni di tutte le Officine simboliche o capitolari.

Qualità e doveri dei liberi muratori.

14. Se il fine della Istituzione è il perfezionamento dell'uomo, è indispensabile che il libero muratore pratichi la vera morale, che suppone la cognizione e l'esercizio dei doveri e

diritti dell'uomo. Egli deve essere quindi giusto, umano, sincero, benefico verso ogni specie di persone, e sopra tutto buon padre, buon figlio, buon fratello, buon marito, buon cittadino.

15. Estendendosi lo scopo della istituzione al perfezionamento di tutta la specie umana, il libero muratore impiega tutti i mezzi di fortuna e di talento per giungervi.

16. I vincoli di fraternità, ed i doveri che derivano dagli esposti principii, esigono che i liberi muratori di qualsivoglia paese e rito, assumano tra loro il titolo di *fratelli*, e tanto in Loggia che fuori serbino i modi ed il contegno di una vera affezione fraterna.

17. Ciò non toglie che abbiansi a praticare dei riguardi rispettosivi verso i fratelli di maggiori virtù, di gradi superiori o rivestiti del carattere di dignitarii.

18. Il libero muratore, riguardando come *profani* tutti coloro che non riconosce come suoi fratelli, dee guardarsi dal rivelar loro, o dal far loro comprendere il minimo dei lavori dei segni, o dei segreti dell'Istituto.

19. La stessa cautela usar dee verso i fratelli non iniziati al suo medesimo grado.

20. È riguardato come *profano* il libero muratore irregolare, fuorchè in tempi ed in luoghi in cui la regolarizzazione sia impossibile.

21. Il libero muratore dev'essere cittadino nella pienezza dei suoi diritti, di una probità riconosciuta, e di una regolare intelligenza. Niuno è ammesso nell'ordine se non abbia la età prescritta dagli statuti. Non può essere ammesso né conservato chi abbia esercitato, o eserciti mestieri o impieghi servili, abietti e disonoranti, o abbia subita una condanna a pena infamante. La espiazione di tal genere di pena non induce ripristinazione di diritto a far parte dell'Ordine massonico.

Forma materiale di una Loggia.

22. Dicesi *Loggia* il luogo ove i liberi muratori si adunano per eseguire i loro lavori.

23. Una Loggia dee, per quanto si può, essere nascosta alla curiosità dei profani.

24. Il locale di una Loggia simbolica, cioè dei primi tre gradi, deve consistere per lo meno in quattro camere, cioè *gabinetto di meditazione, via smarrita o vestibolo, tempio e camera di mezzo*. Secondo il rito scozzese vi si aggiunge il *tribunale*. Il luogo delle *agapi*, ossia dei *banchetti*, non può mai essere quello destinato per il tempio.

25. Il *gabinetto di meditazione* è disposto in luogo opportuno, e dev'essere immancabilmente fornito di quelle iscrizioni e di quei mobili che prescrive il rito.

26. Nel *vestibolo* stanno gli armari per la conservazione delle carte e degli utensili della Loggia relativi ai tre gradi simbolici, non che degli abiti e fregi dei fratelli. Nulla di ciò che ha rapporto con la Massoneria uscir dee dal locale dove il tempio è situato.

27. La *camera di mezzo* è tappezzata o dipinta del colore prescritto nel rituale di *maestro*, ed ornata di quanto è ivi indicato.

28. Il *tempio* è una camera quadrilunga. Nei quattro lati vi figurano i quattro punti cardinali del mondo. La sala non deve avere altra apertura che la porta d'ingresso. Le finestre non si apriranno giammai se offrono l'accesso a sguardi profani. Il segreto è la prima caratteristica dell'Ordine.

29. Nei templi dei liberi muratori alcune cose sono comuni ai due riti *antico e moderno*; altre appartengono solo al *primo*; altre solo al *secondo*.

30. Ciò ch'è comune ai due riti si è: 1. La volta azzurra seminata di lucide stelle, e rappresentante il firmamento; 2. Il trono collocato all'oriente, e sopra un ripiano di sette scalini; 3. Un baldacchino o rosso o celeste al disopra del trono; 4. Un'ara dinanzi al trono; sulla quale un compasso, un martello ed una spada di onore; 5. La porta d'ingresso a due imposte all'occidente, dirimpetto al trono; 6. Ai lati della porta così interiormente, che esteriormente, due colonne di bronzo, formate secondo il modello rammentato nei catechismi di ciascun rito; 7. Il pavimento a mosaico, che può es-

sere anche dipinto in tela, raffigurante l'aspetto superiore del tempio di Salomone; 8. Due pietre l'una rozza e l'altra cubica; 9. Le statue di Minerva, di Ercole e di Venere rappresentanti la Sapienza, la Forza, e la Bellezza; la prima alla diritta dell'oriente a poca distanza dal trono, la seconda presso allo scanno del primo Sorvegliante, e la terza presso a quello del secondo Sorvegliante; 10. Tre candelabri situati ove sono le statue; 11. Gli scanni dei dignitari e di alcuni ufficiali; 12. Le spade per l'uso occorrente.

31. Nel rito moderno una stella fiammeggiante a cinque punti al disopra del trono col sole a diritta, e la luna a sinistra. Il tempio è tutto contornato da un nastro ondeggiante: gli scanni dei due Sorveglianti stanno immediatamente vicini alle colonne; la Bibbia è collocata sull'ara.

32. Nel rito antico vi è al disopra del trono il triangolo raggiante, e sul davanti una piccola ara, sulla quale una Bibbia, un compasso ed una squadra. Lo scanno del secondo sorvegliante è situato al mezzodì. Sulla tavola dei Sorveglianti vi è una colonnetta di metallo.

33. Possono esservi altre pitture, sculture, ornati o figure allusive ai gradi, nei quali si travaglia in Loggia simbolica ed altri attrezzi e mobili voluti o permessi dai riti rispettivi.

34. Lo scanno dei Sorveglianti è sopra tre scalini; quello dell'Oratore sopra due; e quelli del Segretario e del Tesoriere sopra un solo. Gli altri ufficiali non hanno sedie più elevate di quelle degli altri membri.

35. Il *tribunale* è collocato in un luogo a parte, ed è ornato in modo che corrisponda al rito scozzese. In mancanza può supplirvisi con l'ara menzionata nell'articolo 32.

Composizione personale di una Loggia simbolica.

36. Niuna Loggia è regolarmente perfetta se non è composta di sette membri, tre dei quali abbiano il grado da *maestro*.

37. La gerarchia della Loggia è composta di tre *dignitari* e di tre classi ufficiali.

38. I tre dignitari, che diconsi pure le *tre luci*, o le tre

colonne della Loggia, sono il *Venerabile*, il *primo* ed il *secondo Sorvegliante*.

39. Gli ufficiali di prima classe sono l'*Oratore*, il *Segretario* ed il *Tesoriere*. In caso di necessità le attribuzioni di due e di tutti tre questi ufficiali possono cumularsi in uno stesso individuo.

40. Gli ufficiali di seconda classe sono l'*Archivista*, il *Guarda-sigilli*, l'*Esperto*, ed il *Maestro di Cerimonie*. Se l'*Archivista* è diviso dal *Guarda-sigilli*, entrambi appartengono alla seconda classe.

41. Gli ufficiali di terza classe sono: l'*architetto-decoratore*, l'*elemosiniere ed ospedaliero*, l'*economista o maestro di casa*, un *primo* ed un *secondo diacono*, un *porta-stendardo*, un *araldo* o *porta-spada*, due *copritori* l'uno interno e l'altro esterno (detti altrimenti *custodi del tempio*) *cinque secondi esperti* per le funzioni di *tegolatore*, *preparatore*, *terribile*, *sagrificatore* e *censore*, un *aggiunto al maestro di cerimonie* per le funzioni di *ordinatore dei banchetti*, e di *bibliotecario*.

42. Le cennate funzioni possono cumularsi o pur dividersi secondo il numero dei fratelli, in modo però che una funzione di *Esperto* non si confonda con quelle del *Maestro di Cerimonie*, ne queste con le altre dell'*Architetto*, ecc.

43. I *diaconi*, il *porta-stendardo*, l'*araldo* ed il *sacrificatore*, sono uffici propri del solo *rito scozzese*.

44. Una Loggia può accordare delle cariche semplicemente *onorarie* così a tempo che *perpetue*, come quelle di *venerabile di onore*, *di oratore di onore*, *di esperto di onore*, e simili. I dignitari e gli ufficiali di onore non sono tenuti ad esercitare in Loggia alcun lavoro corrispondente al loro titolo; ma portano il fregio della dignità o carica di cui sono rivestiti.

45. Gli ufficiali aggiunti, in assenza dei principali, ne assumono il posto, i fregi e le funzioni. In niuna circostanza portano distintivi delle dignità e dell'ufficio cui suppliscono.

46. Fan parte della Loggia anche i semplici *membri onorari*, o *soci liberi*, i *fratelli artisti* ed i *servienti*, de' quali parleremo a suo luogo.

Del Venerabile.

47. Il Venerabile di una Loggia dev'essere insignito almeno del grado di *maestro*.

48. Il Venerabile è il presidente della Loggia. Convoca le sedute ordinarie e straordinarie, e dirige i lavori col capo coperto. Non convocherà per altro assemblee straordinarie che in casi ben pressanti, dovendo rinviare, per quanto è possibile, tutti gli affari alle Logge di obbligazione. Farà in tutte le assemblee la istruzione del grado in cui si travaglia, dopo aver fatto occupare da fratelli idonei i posti degli ufficiali non presenti.

49. In assenza del Venerabile, o s'egli tardi a presentarsi in Loggia, terrà il suo luogo l'ex Venerabile. Se questo manca, lo terrà il primo Sorvegliante. Alla mancanza di quest'altro supplirà il secondo Sorvegliante ed in mancanza di tutti essi farà da Venerabile il primo Esperto. L'Oratore od il Segretario non lascian mai il loro posto per occuparne altri, ammeno che i loro aggiunti non sien presenti per rimpiazzarli,

50. Il supplente del Venerabile titolare ha tutti i di lui onori e prerogative, tranne quella di convocar sedute straordinarie. Se affari particolari obblighino il Venerabile ad assentarsi dall'Oriente o gli impediscano d'intervenire all'assemblea, egli non mancherà di avvertirne il Segretario, e di far passare, a chi dovrà rimpiazzarlo, la chiave della Loggia e tutti gli altri oggetti dei quali è conservatore.

51. Il Venerabile custodisce in originale tutte le patenti costituzionali, e regolamenti, ed i rituali (*cahiers*). Conserva pure una delle chiavi della porta del tempio, dovendo l'altra rimanere presso il presidente del Capitolo. Egli dee rimetterla a colui che lo rimpiazza nel rinnovarsi la elezione dei dignitari. Non può rifiutarla al Maestro di Cerimonie che ne abbia bisogno per disimpegno delle proprie funzioni. Nei giorni di assemblea dee darla a' fratelli servienti onde badino al loro ufficio.

52. Il Venerabile accorda egli solo la parola; propone gli oggetti da discutersi, distribuisce gli affari suscettibili di rap-

porto in Loggia; nominerà i membri delle deputazioni e delle commissioni di rito, o straordinarie, in quel numero che la Loggia avrà stabilito; crea i presidenti delle une e delle altre, e firma tutti gli atti, le spedizioni, e le corrispondenze deliberate in Loggia.

53. Il Venerabile è membro nato di qualsivoglia commissione, ma può dispensarsene. Se fa parte della commissione, egli n'è di diritto il presidente. Egli ed i due Sorveglianti non possono però mai andare in deputazione se non presso Logge superiori a quella da lui presieduta.

54. Il solo Venerabile ha la facoltà di convocare sedute straordinarie, e di permettere ad altro fratello di convocarle; se pure ciò non fosse ordinato dalla Loggia. Se fosse impossibile ad un fratello di chieder permesso al Venerabile di convocare una seduta straordinaria, può egli convocarla di proprio diritto, purchè giustifichi alla Loggia l'urgenza del motivo che a ciò che lo indusse.

55. È in facoltà del Venerabile il porre in discussione le proposizioni fatte dai fratelli. Non potrà esimersene se non quando il voto di due terze parti de' fratelli presenti lo esiga.

56. Il Venerabile ha il diritto di chiudere i lavori anche nel corso di una discussione, quando il buon ordine, la prudenza, o altro giusto motivo glie lo suggerisca. Non ha però quello di sospendere le sedute ordinarie fissate ne' regolamenti particolari della Loggia.

57. La persona del Venerabile è inviolabile, e sacra n'è l'autorità. Niuno può mai censurarlo senza esporsi alla disapprovazione di tutto l'Ordine. Un fratello che non concorra nel di lui sentimento, dee far le sue osservazioni con la maggior decenza e saviezza possibile.

58. Il Venerabile ha la facoltà di far coprire il tempio a qualsivoglia fratello della Loggia, ed anche ad un visitatore, quando ne abbia ragionevole motivo.

59. Egli propone con chiarezza i punti di quistione, ne regola la discussione, e riassumendo il risultato de' pareri espressi stabilisce la deliberazione.

60. Egli impone le pene o le ammende per le mancanze

determinate negli statuti, e modifica quelle imposte dalla commissione di disciplina, salvo l'appello alla Loggia generale sedente.

61. Se il Venerabile giunge in Loggia dopo essersi incominciati i lavori, colui che lo supplisce ordina che sia ricevuto con le cerimonie ed onori prescritti dal rituale; e nel riconsegnarli il martello gli rende conto di quanto si è precedentemente fatto.

62. Il Venerabile dal canto suo dee prestarsi con dolcezza ai desideri dei suoi fratelli quando non si oppongano agli statuti dell'Ordine nè particolari della Loggia, nè ad alcuno dei doveri massonici. Egli non dimenticherà che non è se non il primo tra i suoi eguali, e che il potere confidatogli è momentaneo. In niun caso farà egli sentire di essere superiore agli altri. Rifletta che se fu scelto per condurre uomini, ciò fu perchè si credè ch'egli possedesse tutta la saggezza che la sua carica esige, e che sol la dolcezza e la umanità assicurano l'armonia che dee costantemente regnare tra i liberi muratori. Egli nulla pronunzierà e nulla farà che non sia in nome della Loggia di cui è l'organo.

63. Il Venerabile manterrà con tutte le sue forze la eguaglianza che dee necessariamente esistere tra i fratelli. Non perderà mai di vista che la sola qualità di uomo basta al libero muratore per credersi rispettabile al pari di chicchessia. Non avrà deferenza che pei fratelli che la meritano sotto il duplo rapporto della morale e della cognizione massonica. Non soffrirà che un fratello si prevalga delle sue qualità per umiliare l'altro, il quale non abbia nel mondo profano il di lui rango.

64. Il Venerabile, conoscendo che alcuno de' fratelli potrebbe essere dissestato dal pagamento di qualche quota, avrà cura d'impedirne segretamente la esazione e se fosse già pagata la ritirerebbe dal fratello Tesoriere per restituirla con bei modi al fratello che la pagò, con rilasciare al Tesoriere un mandato esprimente di aver ritirata la quota di cui trattasi per un motivo che la sua saviezza non gli permette di palesare. Se un Venerabile, o massone qualunque, rivelasse di avere

esentato qualche fratello del pagamento delle sue quote, perderebbe il titolo di massone, e se ne informerebbero tutte le Loggie perchè gli vietassero la entrata nei loro templi.

65. Il Venerabile nulla ometterà onde prevenire le cabale e rompere i complotti che si formano in seno alla famiglia, di cui è capo. Quando non potesse riuscirvi da sè solo, provocherebbe le precauzioni della Loggia. Si farà sempre mediatore delle differenze che insorgono tra i fratelli, così nella Massoneria che fuori. Imporrà silenzio sui proposti equivoci, e non permetterebbe che rimanessero impuniti quei delitti contro la riputazione di un fratello.

66. Il Venerabile ha la preferenza nel far le proposizioni; non mai farà ad alta voce quelle che debbono essere segrete per mezzo di biglietti. È anche il primo a far le osservazioni sulle mozioni altrui. Non dee però senza forte ragione interrompere i fratelli che faccian uso della parola lor concessa, nè mostrare impazienza. Si debbono tollerare i fratelli coi loro difetti inseparabili dalla umanità.

67. Quando abbia luogo una parità di voti, il Venerabile ha il diritto di far ponderare la deliberazione per la parte che gli sembri più giusta. In ogni altro caso egli non ha che un voto solo al pari degli altri fratelli.

68. Il Venerabile non può per qualsiasi ragione negarsi a sottoscrivere le spedizioni ordinate dalla Loggia sotto la di lui presidenza, nè i verbali, le deliberazioni, i discarichi ed altri pezzi, sotto pena di essere sospeso, o anche deposto, secondo la esigenza dei casi.

69. Negl'imbarazzi il Venerabile dee principalmente consultare l'ex Venerabile ed apprezzare il suo parere.

70. Il Venerabile vigila sopra i fratelli, non solamente in Loggia, ma anche nella società civile. Accorgendosi che alcuno di essi mena vita riprensibile, è obbligato di fargliene segrete e fraterne rimostranze per ricondurlo nel sentiero della saggezza.

71. Il Venerabile che riconoscesse sè medesimo reo di alcun fallo, dee sapersene punire con più rigore di quello che adoprerebbe contro altri che avessero commesso il fallo me-

desimo. Si sa che l'esempio è il mezzo più efficace per la conservazione del buon ordine.

72. La carica di Venerabile può essere riconfermata per tre anni. Elasso il triennio, bisogna che altri la occupi per poter indi il primo nuovamente concorrervi.

Degli ex Venerabili.

73. Il Venerabile che per effetto di nuova elezione cessa dalla sua dignità, conserva per due anni il titolo di ex Venerabile.

74. Durante il biennio non può essere destinato ad altra dignità, o ufficio, ammenochè la scarsenza dei fratelli o la particolar fiducia della Loggia non ve lo inviti. In questo caso occuperà egli, se il voglia, una carica non inferiore però a quella di Spedaliere, salvi sempre i suoi diritti di ex Venerabile. Se vi sono due ex Venerabili il più elevato in gradi, o il più antico nello stesso grado, farà le *ricezioni*. Indi restituirrebbe il martello a colui che in assenza del Venerabile ha il diritto di reggerlo.

75. L'ex Venerabile siede alla diritta del Venerabile, nella di cui assenza ha egli, prima di ogni altro membro della Loggia, il diritto di convocar le sedute ordinarie, di presiederle e dirigerne i lavori.

76. L'ex Venerabile è preferibilmente consultato dal Venerabile nelle cose dubbie, ed è considerato in Loggia come il primo dignitario dopo il Venerabile.

77. Il solo ex Venerabile ha il diritto di parlare senza aver prima domandata la parola, non presumendosi che possa abusarne. Farà osservare i regolamenti di punto a punto, e mai non permetterà che sieno anche leggermente attaccati.

78. Nelle accuse gravi portate contro un fratello l'ex Venerabile può essere incaricato di assumere la difesa.

79. Per ritenere le qualità e le prerogative di un ex Venerabile dev'egli essere stato Venerabile almeno un anno, ed aver cessato di esserlo per motivi riconosciuti giusti, ed ammessi dalla Loggia.

80. Dopo due anni l'ex Venerabile rientra nella classe di



semplice fratello, a meno che non venga rieletto Venerabile, o destinato ad altra dignità o ufficio.

De' Sopraviglianti.

81. I Sorveglianti debbono essere per lo meno *maestri* Vegliano onde il Tempio sia sempre al coperto da profane indiscrezioni. Fan conoscere al Venerabile i falli de' fratelli in modi però non mortificanti.

82. Il primo Sorvegliante non può mai esercitare le funzioni del secondo.

83. I Sorveglianti hanno, dopo il Venerabile, la prima autorità in Loggia, e sono preferiti nel far uso della parola; ma si guarderanno dall'avvalersi di questo diritto per interrompere il discorso di qualche fratello. Donano essi però i primi l'esempio della subordinazione al Venerabile, di cui esercitano le funzioni, s'è assente, e non siavi in Loggia l'ex Venerabile. Nelle *ricerzioni* è sempre preferito a loro il far da Venerabile, qualunque fratello che sialo stato una volta da proprietario, ammenochè non lo siano stati anche loro.

84. I Sorveglianti annunziano sulla rispettiva colonna i lavori proposti dal Venerabile: partecipano a lui ciò che si fa dentro e fuori dell'Officina; mantengono il silenzio, la decenza, non che la esattezza e la uniformità dei lavori, ed avvertono il Venerabile delle dimande dei fratelli per ottener la parola. Hanno diritto di chiedere grazia pei fratelli incorsi in alcuna di quelle pene, che gli Statuti autorizzano il Venerabile ad infliggere. Richiamano l'attenzione del Maestro di cerimonie perchè si rendano gli onori dovuti a' fratelli, della Loggia od estranei, secondo il loro grado. Saranno essi i primi istrutti di quanto si passa fuori del Tempio, e donano gli ordini necessari alle circostanze.

85. I Sorveglianti debbon chiamare all'ordine quei fratelli, che facendo uso della parola ottenuta, si divagano in osservazioni estranee all'oggetto in quistione, ed usino termini o modi non massonici.

86. I Sorveglianti possono permettere ad un fratello di coprire il Tempio per rientrarvi prima di mezza notte.

87. Essi non possono abbandonare il loro posto senza il permesso del Venerabile e senza essere immediatamente rimpiazzati.

88. Il solo Venerabile ha il diritto di correggere e chiamare all'ordine quei Sorveglianti che commettano una mancanza nell'attualità dei lavori.

89. Se un Sorvegliante viene in Loggia dopo di aversi cominciato i lavori, tutti i fratelli, ad invito del Venerabile, si mettono in piedi ed all'ordine.

Dell'Oratore.

90. L'Oratore è il primo tra gli ufficiali di prima classe; deve avere il grado di *maestro*, salvo il caso di una Loggia nuova non ancora provveduta di membri elevati in grado. Ma la carica di Oratore richiede che sia conferita a chi ha il dono della parola, ad uno spirito giusto, chiaroveggente, ed imparziale, dappoichè la Loggia fissa quasi sempre la sua opinione sulle di lui conclusioni.

91. L'Oratore mantiene la osservanza degli Statuti dell'Ordine e de' regolamenti della Loggia, e dee tenere gli uni e gli altri innanzi a sè nelle sedute, per richiederne la esecuzione se alcuno tentasse di violarli.

92. Allorchè il Segretario legge la tavola dei lavori della ultima seduta, l'Oratore tiene sotto gli occhi il primo abbozzo per collazionarlo con la tavola redatta, e trovata l'una conforme all'altra, vi appone la sua firma e consegna la bozza all'Archivista.

93. L'Oratore ha facoltà d'interrompere la lettura di qualunque tavola architettonica non disegnata secondo lo spirito dell'*arte reale*. Se l'umore trasportasse uno o più fratelli oltre i limiti della decenza, egli può domandare la chiusura dei lavori. L'Oratore è l'interprete della Loggia. Non può in alcun caso rifiutare il suo *visto* e la sua firma sulle spezzioni dalla Loggia ordinate.

94. Può chiedere la parola per illuminare la quistione e farvi delle osservazioni con riservarsi le sue ultime conclusioni.

95. Il Venerabile, sembrandogli sufficientemente discussa una mozione, richiederà le conclusioni dell'Oratore, il quale riassume le opinioni, presenta le quistioni nel più luminoso aspetto, ed emette il suo voto motivato, che dicesi *conclusione*. Questa è sempre diretta al bene della Massoneria in generale, o della Loggia in particolare, ed in preferenza del bene individuale de' fratelli. Egli fa l'analisi delle diverse proposizioni, ed osservazioni; concilia alla meglio i pareri, e ne riduce il risultato a due o tre punti, onde la Loggia possa fissarsi con sicuro criterio al partito più opportuno. Si guardi bene però dalle asprezze e dalle personalità, tralasci i fiori della rettorica per non attaccarsi che al fondo del suo soggetto.

96. La conclusione emessa, a niuno è più lecito di prendere la parola sull'oggetto, non rimanendo ai fratelli che la libertà di votare in favore o contro la discussa mozione.

97. L'Oratore dee dare le sue conclusioni sul lavoro prodotto da commissioni incaricate di produrlo. In questo caso è in sua facoltà il ritenere il lavoro per restituirlo alla prossima seduta, accompagnato dalle sue conclusioni verbali o scritte.

98. Se l'oggetto in discussione non è ben precisato e chiaro, l'Oratore può chiedere che si proponga ai fratelli, e loro si lasci nuovamente libera la parola, per indi dare a tempo debito, le sue finali conclusioni.

99. Il Venerabile mette finalmente ai voti, non già la conclusione dell'Oratore, ma la mozione primitiva, sulla quale la conclusione è caduta. Ma se la conclusione, senza escludere affatto la mozione, vi porti soltanto un cambiamento, in questo caso si richiederà il voto dei fratelli, o per la mozione quale fu fatta, o per lo rigetto totale, o per la modificazione dall'Oratore proposta.

100. Nella iniziazione ai diversi gradi, e specialmente al primo, l'Oratore pronunzia analoghi discorsi per la istruzione dei Neofiti sopra i doveri annessi alla qualità massonica, della quale vengono rivestiti. Il Segretario è tenuto di prevenirlo almeno tre giorni prima.

101. Deve l'Oratore spargere i fiori della eloquenza sulla tomba dei fratelli che cessano di vivere, col tessere l'elogio di tutte le virtù.

102. Nella ricorrenza di ogni festa dell'Ordine, l'Oratore pronunzierà una orazione, sviluppando qualche importante argomento massonico, e traccerà un quadro di quanto si è fatto in Loggia, dall'ultima festa celebrata sino a quella che si celebra. A tale effetto l'Archivista ed il Segretario gli consegneranno, contro ricevuta, tutte le tavole occorrenti. La sua orazione dovrà rimanere depositata in Archivio.

103. Se la Loggia ordinasse la stampa o il trasporto fuori la sua Officina di qualche pregiato pezzo di architettura, può l'Oratore esaminarlo, e deve farlo, se ne venga espressamente incaricato.

104. Anche un pezzo di architettura che un fratello presenti alla Loggia, pria di deporsi in Archivio, deve passarsi alla revisione dell'Oratore.

105. La censura dell'Oratore si limita in tutt'i casi a vedere se il lavoro sia fatto econdo le regole, i principi, e col linguaggio dell'arte massonica.

106. Se gli autori non vogliono adottare le correzioni dell'Oratore, può nominarsi, a richiesta degli uni o dell'altro, una commissione ch'esamina il lavoro di concerto con essi.

107. In assenza dell'Oratore le sue funzioni sono esercitate dall'Oratore aggiunto, il quale, se l'Oratore titolare sopravvenga in pendenza di una discussione già incominciata, deve progredire sino a che abbia date le sue conclusioni, e le dà anche in presenza dell'Oratore titolare.

108. Il posto dell'Oratore in rito scozzese è alla testa della Colonna del primo Sorvegliante, cioè della *Colonna del Nord* a poca distanza dal Trono. Nel rito moderno è nel luogo opposto. Il suo scanno non è più alto di due scalini sopra gli scanni della Colonna.

Del Segretario

109. Il Segretario, come tutti gli altri Ufficiali, dev'essere *maestro*, tranne il caso contemplato nell'articolo 90; ma non può mai esercitare le sue funzioni in una Loggia che lavorasse in un grado maggiore del suo. La di lui carica e tanto più

importante in quanto che ha in mano tutte le carte, registri ed i documenti della Loggia.

110. Tutte queste carte, registri e documenti debbono conservarsi in un armadio posto nella Camera che precede il Tempio. I soli *registri correnti* possono rimanere presso il Segretario, ond'egli trascriva a suo bell'agio le deliberazioni sul *registro dei lavori*.

111. Il Segretario non può scrivere nè fare alcuna spedizione se non *per ordine della Loggia*, senza eccettuarne i biglietti di convocazioni ordinarie che a lui spetta il diramare, e sopra i quali non deve omettere di enunciare l'oggetto delle convocazioni medesime. Se dovranno esservi iniziazioni, egli avrà cura di prevenirne, almeno tre giorni prima, l'Oratore affinchè costui si disponga ai lavori necessari. Non convocherà mai assemblee straordinarie se non per ordine di chi ha il diritto di convocarle. L'ordine deve essere *scritto* onde in ogni caso gli valga di giustificazione.

112. Il Segretario che trascuri di convocare un fratello, sarà punito la prima volta con un ammenda, e la seconda colla sospensione, o con pena maggiore, a norma delle circostanze.

113. Egli non farà spedizioni, nè scriverà lettere che in carta portante il bollo della Loggia, nè finalmente sottoscrive se non *per ordine della Loggia*, o del Venerabile. Senza questa ultima formalità, la di lui firma è irregolare, e quindi inattendibile. Se trattasi di corrispondenza con altre Logge, o con liberi muratori stranieri, è necessaria anche la firma delle tre Luci, dell'Oratore e del Guardasigilli.

114. Il Segretario sempre che riceva carte, lettere, o altro riguardante la Loggia, deve farne inteso fra ventiquattro ore il Venerabile, o chi ne faccia le veci, se il primo è assente. Se il piego, o involto, è diretto alla Loggia, egli non può aprirlo senza un'autorizzazione scritta, sotto pena di destituzione.

115. Quando vi sia *nomina di commissioni* o deputazioni, il Segretario è tenuto di partecipare a ciascuno dei membri di quelle il nome dei suoi colleghi, quello del presidente destinato, l'oggetto della missione, il tempo ed il luogo ove dovranno tutti riunirsi per adempirla.

116. Il Segretario abbozza tutti i lavori che si fanno in Loggia, niuno eccettuato. Se ha avuto luogo una discussione, egli è in obbligo di accennare la prima mozione, il sommario delle osservazioni, le conclusioni dell'Oratore, il modo di votazione, il numero dei votanti e la deliberazione.

117. Nel chiudersi i lavori, il Segretario ne legge ad alta voce l'abbozzo, e vi fa le osservazioni che si giudichino necessarie. L'abbozzo letto e corretto è sempre cifrato dal Venerabile e dall'Oratore.

118. Nella seduta seguente il Segretario legge la tavola dei lavori precedenti, disegnata sul registro regolare. L'atto della redazione incomincia — A.: G.: D.: G.: A.: D.: U.: *In nome di S.: Giovanni di... e sotto gli auspici del G.: O.: di... oggi...* (qui si mette la data massonica e la volgare) *la R.: L.: sotto il titolo distintivo di... all'O.: di... si è regolarmente riunita per convocazione ordinaria (o straordinaria), sotto il punto geometrico noto ai soli figli della vedova* (qui si dirà il nome dei dignitari ed ufficiali titolari presenti, o quello dei loro supplenti, non che quello di tutti i fratelli intervenuti all'assemblea) *Indi: Il Venerabile dopo aver provveduto alla sicurezza del Tempio, apre i lavori al grado di...* Qui la esposizione articolata dei lavori. S'incomincia dal mentovare la lettura fatta della tavola degli ultimi lavori e l'approvazione della Loggia, dietro le conclusioni dell'Oratore. Indi si parla delle ricerche praticate dall'Esperto nella via smarrita, dei visitatori ritrovati, delle precauzioni prese per verificare le di loro qualità massoniche e degli onori fattigli. Sieguono i lavori di ricezione se ve ne furono. Circolazione del sacco delle proposizioni, risultati, discussioni, scrutinii.... Borsa di beneficenza, mozioni intorno al bene generale dell'Ordine massonico, e della Loggia in particolare, appello dei fratelli, menzione dei mancanti senza giusta causa, catechismo ecc. Semprechè si trascriva una deliberazione, il periodo finisce così: *Deliberato in Loggia sedente alla unanimità (o maggioranza) di voti, in questo giorno in pieno meriggio. La tavola termina con quest'ultimo articolo: Il Venerabile pagati, e rinviiati contenti gli operai, previe le invocazioni e batterie*

...sitate, ha chiuso i lavori a mezza notte piena. La tavola, udite le conclusioni dell'Oratore e con la sanzione della Loggia, è sottoscritta dalle tre Luci, dall'Oratore medesimo, e dal Segretario, ovvero da quei fratelli che si trovino ad esercitare le funzioni interine di tali cariche.

119. Ogni alterazione sull'abbozzo o sulla tavola redatta, è colpa rigorosamente punibile.

120. Nella seduta che succede immediatamente a quella in cui la Loggia ha eletto i suoi dignitari ed ufficiali, il Segretario presenta in *triplo* il catalogo dei membri con la indicazione del nome, cognome, età qualità civili e massoniche, patria, domicilio ed epoca dell'ultimo grado massonico ricevuto. Delle tre copie, sottoscritte da tutti li fratelli, una si affigge nel vestibolo del Tempio, un'altra rimane nel Segretariato, la terza sarà rinviata al Grande Oriente.

121. Le variazioni occorrenti nel corso dell'anno vengono partecipate al Grande Oriente a diligenza del Segretario della Loggia:

122. Nella ultima seduta di ciascun semestre il Segretario presenta in *duplo* un epilogo di tutti gli atti e pezzi architettonici, che ebbero luogo nella Loggia nel semestre cadente. L'epilogo è sottoscritto da lui, dalle tre Luci, e dall'Oratore. Una copia è depositata in archivio; l'altra rimane presso di sé per consegnarla al suo successore.

123. Gli atti di seduta sono trascritti in un libro con la epigrafe: *Registro dei Lavori della R. L. di... per l'anno della V. L...* Un simil registro deve tenersi per ciascun grado simbolico. Questi libri debbono essere foliati e cifrati dal Venerabile che sulla prima pagina dichiara la *numero delle pagine di tutto il libro da lui foliato e cifrato*. Senza queste formalità niun libro di lavori massonici fa fede. Tali registri si rinnovano annualmente allorché si fa la elezione dei novelli dignitari ed ufficiali.

124. Il Segretario custodisce ancora il *Libro della Sapienza*, in cui sono trascritti gli Statuti dell'Ordine, i Regolamenti della Loggia, e tutte le decisioni in *Dogma*, o in *Massima*, che si facciano dal Grande Oriente, o dalla Loggia medesima.

125. Quando abbia a farsi un'*agape*, il Segretario si assicura del numero dei fratelli contribuenti, rendendone inteso il fratello Maestro di casa.

126. Il Segretario ha cura di far leggere ai Neofiti gli Statuti generali dell'Ordine, ed i Regolamenti della Loggia in calce di questi ultimi farà apporre la loro firma.

127. Il Segretario che dovesse assentarsi, o fosse per altre cagioni impossibilitato ad adempire le funzioni della sua carica, ne informerà il Venerabile con richiesta di rimpiazzo, quando non siavi il suo sostituto o un aggiunto già nominato.

128. Un Segretario, dopo avere ottenuta la sua dimissione, non potrà esser mai ricercato intorno alla sua gestione, tranne il caso in cui avess'egli in tempo di quella nascosto o sottratto qualche pezzo direttogli per affari riguardanti la Loggia e del quale la Loggia non ebbe allora cognizione.

129. Il Segretario nel desistere dalle sue funzioni deve consegnare cucite e paginate tutte le carte separate dai registri.

130. Può esservi un Segretario aggiunto, il quale però non divide i suoi lavori col Segretario titolare se non fuori la Loggia, salvo il caso di dover farne in Loggia le funzioni. L'aggiunto, se è particolarmente incaricato di qualche lavoro, ha il diritto di presentarlo egli stesso all'Assemblea, e ne fa lettura anche in presenza del Segretario titolare, a cui consegna poi tutte le carte.

131. In tutti li *Riti* il Segretario siede dirimpetto all'Oratore. Il suo aggiunto gli sta al fianco.

132. Tanto al Segretario che all'aggiunto devesi assegnare una competente mensile gratificazione pecuniaria sopra i fondi della Loggia.

Del Tesoriere.

133. Il Tesoriere tiene in deposito tutti li fondi della Loggia di qualsiasi natura, tranne quelli che pervengono dalla borsa di beneficenza.

134. Egli paga su questi fondi tutte le spese autorizzate dalla Loggia; e sempre sopra mandato della *Commissione di*

finanza (di cui si parlerà in seguito) fuorchè nei casi, nei quali, dai presenti Statuti è autorizzato a pagare dietro l'ordine del solo Venerabile. Nella stessa guisa farà tutte le sovvenzioni occorrenti agli Economi, ai Maestri di casa, ai Decoratori non che agli Spedalieri, se trattasi di un fratello ammalato, ed agli Elemosinieri, a titolo di prestito, se trattasi di profani degni di pronto soccorso.

135. Il Tesoriere tiene un registro d'introito e di esito, paginato e contrassegnato dal Venerabile, sul quale spiega l'oggetto di entrata e di uscita, la somma, la data del giorno in cui questa si è ricevuta o pagata, ed il titolo rispettivo. Quanto agli esiti, egli conserva i Mandati regolari per la sua giustificazione.

136. Il Tesoriere non appone la sua firma a verun certificato o diploma, nè ad altro scritto soggetto a pagamento, se prima non abbia incassato tutte le tasse e quote, di cui il fratello richiedente è debitore alla Loggia. Si oppone del pari a tutte le iniziazioni, ed agli aumenti di salario, quando non siensi precedentemente coperti gli interessi della Famiglia. Le violazioni del disposto in questo articolo producono essenzialmente la responsabilità personale del Tesoriere.

137. Il Tesoriere, sotto pena di destituzione dalla carica, deve presentare la sua contabilità ed i fondi della Cassa ad ogni richiesta della *Commissione di Finanza* o della *Loggia*. In tutti i casi egli è tenuto di rendere i suoi conti e farvi apporre il visto della Commissione due volte l'anno, cioè nei primi quindici giorni di giugno e di dicembre di ciascun anno.

138. Il Tesoriere in ambo i riti siede sempre in Loggia, appresso all'Oratore, e può avere innanzi a sè un tavolino.

Dell' Archivista.

139. Ogni Loggia ha un Archivio affidato alla custodia di un di lei membro, che non può avere un grado inferiore a quello di *maestro*, e che potrebbe essere uno degli stessi Sorveglianti se non vi fossero altri maestri in una Loggia

nascente. La carica di Archivista è anche cumulabile con quella di Segretario o Guardasigilli.

140. L'Archivio è sempre tenuto ove sta il Tempio. Ivi sono depositate tutte le scritture ed i pezzi di architettura di ogni sorta riguardanti la Loggia. Ma niuna carta può riponervisi se non riconosciuta dalla Loggia, e niuna può uscirne che dietro deliberazione della Loggia medesima.

141. Nulla di ciò che è in Archivio è ostensibile se non a quei fratelli che dagli Statuti e dal loro grado hanno il diritto di chiedere copie o notizie.

142. Il Venerabile e l'Oratore (purchè quest'ultimo sia maestro) hanno sempre la facoltà di farsi consegnare dall'Archivista, contro semplice ricevuta, e senz'altra autorizzazione, quelle carte che possan loro bisognare pel bene della Loggia.

143. Tutto ciò ch'è in archivio dev'essere classificato secondo le materie, ed esattamente inventariato. Oltre il registro dell'inventario, il fratello Archivista ne ha un altro, in cui sono notati gli atti di beneficenza, i discorsi, le poesie, ed ogni altra produzione, di cui l'Archivio non deve giammai essere defraudato.

144. In Loggia l'Archivista siede vicino al Segretario, o al Segretario aggiunto.

Del Guarda-sigilli.

145. Ogni Loggia ha un bollo così detto a *fumo* o a *stampa*, ed un sigillo a *cera*. Possono essere di una stessa grandezza, ed anche l'uno meno grande dell'altro. Entrambi rappresentano stemmi o figure allusive tanto al titolo distintivo assunto dalla Loggia, quanto ai tre gradi simbolici o ad altre massoniche allegorie. Portano egualmente la iscrizione del titolo della Loggia, e dell'anno massonico della rispettiva fondazione, Oriente proprio, e filiazione, quando occorra, alla Madre Loggia.

146. Il *bollo* ed il *sigillo* sono affidati alla custodia del fratello Guarda-sigilli con la espressa condizione di riconsegnarli ad ogni richiesta della Loggia. Essi però debbono essere conservati negli armari esistenti nel vestibolo del Tem-

pio, senza potersi di là trasportare in altro luogo che col permesso, o per ordine della Loggia.

147. È vietato l'apporre *bolli* o *sigilli* sopra alcuna *tavola* che non sia già sottoscritta dalle *tre Luci*, dall'Oratore e dal Tesoriere della Loggia, e contrassegnata dal Segretario colla clausola *per ordine*. Appiè del *bollo* l'uffiziale, che n'è il depositario, sottoscrive così: *bollato e sigillato da noi Guarda-sigilli di questa Rispettabile Loggia N. N.* Egli terrà notamento di tutte le spedizioni che sigillerà e bollerà con enunciare la data.

148. Il Guarda-sigilli, in ambo i riti, siede appresso all'Archivista, e può tenere innanzi a sè un tavolino, sul quale espone in tempo dei lavori il *bollo*, i *sigilli*, ed ogni altro *stemma della Loggia*, di cui fosse il depositario.

Degli Esperti.

149. Nelle Loggie numerose, e nel rito tanto *scozzese* che *francese* possono esservi sette Esperti, cioè un Esperto propriamente detto, e sei Esperti aggiunti, che diconsi ancora secondi Esperti. Costoro, le di cui funzioni possono tutte o in parte cumularsi in uno stesso individuo in caso di bisogno, prendono la distinta denominazione di *Tegolatore*, *Preparatore*, *Terribile*, *Sacrificatore*, *Censore* e *Copritore*.

150. Tutti questi Esperti prestano la di loro opera a qualunque invito del Venerabile, tanto nell'interno, che fuori della Loggia, e fanno le funzioni dei dignitari e degli uffiziali non presenti.

Del Fratello primo Esperto.

151. L'Esperto è particolarmente incaricato di verificare la esattezza degli abiti e dei fregi massonici convenienti ai gradi ed alle cariche di ciascun fratello. Nell'apertura dei lavori egli bada, che non vi sia presente alcun visitatore, nè alcun fratello della Loggia di grado inferiore a quello in cui si apre il lavoro.

152. In Loggia di rito scozzese il primo Esperto siede a piè del Trono, appoggiato colla schiena allo scanno dell'Oratore.

tore, ed i suoi aggiunti gli succedono in linea, tranne il Copritore. In Loggia di rito francese, o riformato, tutti gli Esperti siedono appresso al Guardasigilli.

Dell'Esperto-Tegolatore

153. Dicesi *Tegolatore* l'Esperto che per mezzo dei *segnii toccamenti, parole*, verifica le qualità massoniche dei visitatori. Si deve perciò aver cura di scioglierlo tra i fratelli più istruiti nei due riti, e decorato di alti gradi, onde sappia evitare le sorprese di visitatori che si attribuiscono gradi sublimi. Egli rilieva e consegna i diplomi di tutti li visitatori al Venerabile, cui fa rapporto di tutto, e da cui aspetta gli ordini.

154. Il Tegolatore che vegga un visitatore con abiti o fregi relativi a grado superiore a quello che manifesta, deve avvertirnelo onde evitarsi ogni irregolarità: e se lo scorga dimentico di quei mezzi esterni, dei quali i liberi muratori si avvalgono per riconoscersi fra loro, deve farne rapporto alla Loggia per fare le sue convenienti ed analoghe deliberazioni.

Dell'Esperto-Preparatore.

155. L'*Esperto-Preparatore* conduce gli iniziandi con le debite cautele nella camera di meditazione: li prepara in termini generali alla carriera che vogliono percorrere; impegna il di loro spirito a meditare sugli oggetti che li circondano; presenta loro le domande in iscritto volute dai Riti; ne ritira le risposte da essi scritte, e sottoscritte, e le riporta in Loggia.

156. Quando il Venerabile ordina che la iniziazione abbia effetto, il Preparatore va e ritira ogni sorta di metalli che ritrova sulla persona dell'*iniziando*, facendoli pervenire al Trono coi riguardi necessari onde nulla si perda o si guasti; quindi lo dispone nella forma dal rito prescritta per poter presentarsi alla porta del Tempio.

157. Entrando nel Tempio, il Preparatore consegna l'*iniziando* al fratello Terribile in Loggia scozzese, o ai due Sorveglianti in Loggia riformata, presta indi la sua assistenza nella esecuzione dei viaggi.

158. Il Preparatore siede in Loggia alla dritta del secondo Sorvegliante.

Dell'Esperto-Terribile.

159. Chiamasi *Esperto-terribile* quel fratello nelle di cui mani il Preparatore, o i Sorveglianti, secondo l'uno o l'altro rito, abbandonano l'*iniziando*, tostochè ha ottenuto l'accesso nel Tempio. Egli non lo lascia mai più fino a che gli si accordi la *Luce*. Lo guida nei viaggi; lo presenta al Tribunale; gli leva la benda; lo riconduce nel Vestibolo; gli fa riprendere i suoi abiti; gli restituisce i metalli, lo riconduce nel Tempio e lo consegna ai Maestri di cerimonie nel momento della proclamazione.

160. Il fratello Terribile concerta col Venerabile il numero e la qualità delle prove da subirsi dagli *iniziandi*, e dispone le macchine ed attrezzi necessari.

161. Il fratello Terribile in Loggia di ambo i riti è a poca distanza dal fratello Copritore.

Dell'Esperto-Sacrificatore.

162. Il fratello *Esperto-Sacrificatore* esercita intorno all'*iniziando* bendato tutte quelle operazioni che fanno parte delle *prove* e dei *viaggi*. Siede anche da *gran Giudice* nel Tribunale per ricevere colà il di lui *giuramento sottoscritto*.

163. Si chiamano eziandio *sacrificatori* i fratelli destinati a produrre nell'*iniziando* le illusioni necessarie, non meno nel Tribunale che nel così detto *luogo dei supplizii*, quando siavi locale sufficiente per questo altro lavoro di rito antico, o moderno.

Dell'Esperto-Censore.

164. Negli scrutini segreti il fratello *Esperto-censore* numera i votanti; distribuisce le palle o i biglietti; raccoglie i voti, li versa dal sacco sull'ara davanti al Venerabile, ed assiste con lui ed alla ricognizione dello scrutinio.

165. Se il numero dei voti non corrisponda al numero dei votanti, e non si riconosca e si accetti il divario, il fratello *censore* deve ricominciare lo scrutinio, salvo il caso degli *iniziandi* di cui si tratterà in seguito.

166. Nei soliti casi in cui si tratta dell'accettazione di un profano, o di oggetti relativi al bene generale dell'Ordine, i visitatori hanno anche il voto, purchè però professino il rito in cui si lavora nella Loggia ove si ritrovano.

167. Seguito lo scrutinio, il fratello Esperto-Censore raccoglie le palle rimaste nelle mani dei votanti.

168. Il fratello Esperto-Censore porta in giro nel Tempio il sacco delle proposizioni, e dopo aver raccolti in esso li pezzi di architettura deposti dai fratelli, porta il suddetto sacco sull'ara davanti al Venerabile.

Del Copritore.

169. Nelle Loggie ben regolate vi sono due guardiani o custodi del Tempio, che diconsi anche *copritori*. Uno è al di fuori della porta del Tempio, e destinasi a questo ufficio il fratello ultimo ricevuto, che, armato di spada, tien lontani dalla porta quei fratelli che vogliono la entrata nel Tempio, sino a che, dopo aver massonicamente picchiato ed avvertito pel di costoro arrivo il Copritore interno, non siasi provveduto ritualmente alla loro dimanda. L'altro è al di dentro, che dee esser ~~sempre~~ armato di spada, ed esser *maestro*, quando le circostanze ed il numero dei fratelli ciò permettessero. De'due Copritori, l'interno è indispensabile, e costai solo non mai l'altro, è ornato degli abiti e fregi del suo grado.

170. Quando un profano iniziando si presenta alla porta per entrare, il Copritore esterno picchia con fretta da profano, e si rifugia in Loggia gridando che la sicurezza del Tempio è minacciata.

171. Nel caso espresso nel precedente articolo, il Copritore interno, dopo di essersi l'altro rifuggiato nel Tempio, richiude con qualche strepito la porta, e ripete ad alta voce l'annuncio del Copritore esterno. Tutte le volte che apre per le di-

mande di rito, avute le risposte, richiude con forza la porta a chiave o a chiavistello, e fa gli annunzi nel modo indicato.

172. Il Copritore interno tiene sempre chiusa a chiave o a chiavistello la porta del Tempio, ed occorendogli di aprirla dee sul momento chiuderla di nuovo.

173. Se si picchia massonicamente egli ne dà immantinente l'avviso a voce bassa al secondo Sorvegliante, nel rito riformato, ed al primo nel rito antico, onde ne giunga ne'modi usati l'avviso al Venerabile.

174. Avuto l'ordine di accordar l'ingresso a qualche fratello della Loggia o estraneo, egli non lascia passare alcuno che non sia massonicamente vestito, e non ne abbia ricevuta la *parola di passo* del grado, in cui si sta lavorando, giusta i correlativi rituali (*cahiers*).

175. Se la Loggia sta occupata in lavori che richiedon silenzio ed attenzione, il Copritore interno, sentendo bussare per di fuori, risponde con un sol colpo al di dentro per avvertire che non può in quel momento aprire la porta. I fratelli liberi muratori del 31.º, 32.º e 33.º grado, hanno solamente il diritto di entrare in qualsivoglia occasione, e non si riprendono i lavori interrotti che dopo di esser quelli entrati condotti ai loro posti, e complimentati.

176. Niun Copritore può abbandonare il suo posto fino a che i lavori della Loggia non sieno chiusi.

Dei Maestri di Cerimonie.

177. Nelle Loggie dei due riti vi è un primo Maestro di Cerimonie, che può avere degli *aggiunti*. L'uno e gli altri nello esercizio delle loro funzioni, vanno muniti di una riga dipinta color di fuoco coi finimenti dorati.

178. Il primo Maestro di Cerimonie di una Loggia scozzese siede appoggiato con la schiena allo scanno del Segretario. I suoi aggiunti gli succedono nella stessa linea. Nel rito riformato è assiso tra le due colonne dalla parte del primo Sorvegliante. In ambo i riti nelle *agapi* egli siede dirimpetto al Venerabile, ma fuori del ferro del Cavallo, cioè, nella maggior distanza possibile dalla mensa.

179. I Maestri di Cerimonie aggiunti hanno cura di verificare che ciascun fratello occupi il posto prescritto ai rispettivi gradi, dignità ed uffici. A questo effetto sono essi muniti del catalogo dei fratelli con le opportune specificazioni. È loro pure commesso, in preferenza del Segretario, l'appello nominale dei fratelli in ciascuna seduta. Fanno le funzioni di Esperti nella di costoro assenza, o insufficienza di numero. Introducono i *visitatori* che nel vestibolo siano già stati riconosciuti dal fratello Esperto. Accompagnano i dignitari e gli ufficiali nelle loro installazioni, non che i neofiti nelle ricezioni. In una parola eseguono e fanno eseguire tutto il cerimoniale massonico, informando il Venerabile di ogni violazione.

180. I Maestri di Cerimonie fanno conoscere al *primo Architetto* ed all'*Intendente-decoratore* tutte le decorazioni, gli utensili, le illuminazioni ed altro bisognevole al locale secondo i diversi gradi di lavoro ordinario, nonchè per le feste dell'Ordine e per le cerimonie funebri occorrenti.

181. Alla classe dei Maestri di Cerimonie appartengono i *Diaconi* i *Porta-stendardi*, e gli *Araldi*, ufficiali riconosciuti nel solo rito scozzese.

Dei Diaconi.

182. Nel rito scozzese antico ed accettato vi sono due Diaconi, il primo dei quali siede alla dritta del Venerabile, ed il secondo alla dritta del primo Sorvegliante per le funzioni indicate nei rituali (*cahiers*). Nelle *agapi* il primo Diacono siede di contro al Venerabile nella parte concava del ferro di cavallo.

183. In occasione di feste, entrambi i Diaconi assistono ed accompagnano il Venerabile in quel modo ed in quei luoghi, ove lo stesso creda conveniente alla circostanza di recarsi. Nel ricevimento dei visitatori di grado sublime, essi praticano quanto sarà prescritto nei presenti Statuti.

Del Porta-Stendardo.

184. Nelle Logge scozzesi, durante i lavori in tutti li tre gradi simbolici, è inalberato uno stendardo alla dritta del Trono. Può esserlo anche nelle *agapi* di obbligazione, purchè resti sempre sotto la custodia del fratello *Porta-stendardo*, il di cui grado massonico non deve essere mai inferiore a quello in cui la Loggia lavora.

185. Lo stendardo è di seta del colore del nastro o fregio distintivo dei fratelli della Loggia. Nel mezzo sta ricamato il titolo della Loggia. Lo stendardo è arricchito ad arbitrio. L'asta è di color di fuoco.

186. Semprechè il Venerabile abbia a muoversi dal suo posto per compiere le cerimonie di una festa, o di un ricevimento, il fratello *Porta-stendardo* dovrà precederlo portando lo stendardo innalzato.

Dell' Araldo.

187. L'Araldo o *Porta-spada* non ha altra attribuzione che quella di tenersi alla sinistra del Venerabile allorchè in occasione di feste e di solenni ricevimenti, debba costui discender dal Trono, e spiegare tutta la magnificenza della sua dignità. Allora l'Araldo riceve dalle mani dello stesso Venerabile la spada di onore prima che scenda dal Trono, e lo accompagna ovunque egli ha a condursi. Risalito il Venerabile sul Trono, l'Araldo gli riconsegna la spada, ed egli la ripone sull'ara.

Del primo Architetto.

188. Il primo Architetto è incaricato di concorrere col suo parere e con la sua firma a tutti li contratti che la Loggia abbia a fare per oggetti relativi al locale, e ad ogni altro di lei servizio o comodo. Egli propone i disegni di tutte le operazioni meccaniche a farsi; dirige la esecuzione delle opere;

ne assicura la esattezza; ne fa eseguire gli apprezzamenti, e ne fissa lo speso.

189. Vi sono diversi altri secondi Architetti, o aggiunti al primo, cioè: l'*Architetto-revisore*, l'*Intendente-decoratore*, l'*Economo*, ed il *Maestro di Casa*. Quindi le di costoro attribuzioni possono restringersi, bisognando, in lui solo.

- 190. Nel rito scozzese il posto del primo Architetto, e dei suoi aggiunti in Loggia è sulla linea dei Maestri di Cerimonia, cioè sulla *Colonna del Sud*.

Dell'Architetto-revisore.

191. L'*Architetto-revisore* è un ufficiale incaricato di rivedere e liquidare tutte le contabilità della Loggia. Egli sottopone le sue operazioni alla Commissione di finanze, di cui è membro nato. In tutte le *sedute di famiglia* egli prepara al Venerabile la nota dei fratelli debitori alla Loggia, spiegando il motivo dei debiti, e le somme dovute. È consultato in Loggia tutte le volte che trattasi di amministrazione e di finanza. Le altre di lui attribuzioni verranno circostanziate ove tratterassi dell'ordine amministrativo.

Dell'Intendente-decoratore.

192. Appartiene al fratello *Intendente-decoratore* il sopraintendere alle decorazioni, alla mobilia, ed a tutti gli attrezzi tanto del Tempio che della sala delle *agapi*, non che alle illuminazioni, onde la quantità ed il numero delle stelle corrispondano al prescritto dei rituali (*cahiers*) dei rispettivi gradi, e tutto sia combinato colla maggiore decenza ed esattezza possibile. Prepara inoltre e dispone i travagli delle colonne armoniche.

- 193. L'incarico dell'Intendente-decoratore non si estende alla *manutenzione*, ne alla *custodia* degli oggetti indicati nel precedente articolo.

Dell' Economo.

194. I *mobili*, gli *ornamenti*, gli *apparati*, le *decorazioni* di ragione della Loggia, gli *abiti*, i *fregi*, e quanto altro si trova in tutte le camere del locale ove sta il Tempio, è sotto la custodia del fratello Economo. Egli ne tiene esatto inventario, di cui ne rimette una copia da lui sottoscritta al Venerabile che la fa riporre in Archivio.

195. Occorrendo riparazioni o rinnovazioni dei divisati articoli, l'Economo dee provvedervi nei modi, e colle norme prescritte nei regolamenti particolari della Loggia.

196. Il fratello Economo è incaricato di tutte le spese secolari della Officina, come di *lumi*, *acqua*, *fuoco*, e di tutti gli oggetti di consumo occorrenti nei lavori ordinari nei tre gradi simbolici.

197. Il fratello Economo riceve dal Tesoriere, legalmente autorizzato, le necessarie anticipazioni, ed allo stesso Tesoriere presenta le note degli esiti per essere sottoposte alle discipline relative della contabilità.

Del Maestro di Casa.

198. L'ufficio del *Maestro di Casa* (detto nel rito riformato *Ordinatore dei banchetti*), consiste nella disposizione e direzione delle *Agapi*, uniformandosi però a quanto avrà la Loggia stabilito in proposito.

199. Il *Maestro di Casa* deve scegliere i somministratori dei materiali, regolarne la distribuzione senza inutile profusione, impedire che ne rimangano defraudati i fratelli servienti (che durante i *travagli delle Agapi*, stanno sotto i di lui ordini), e raccogliere da ciascun Fratello la quota rispettiva. Sono queste le attribuzioni ordinarie del fratello *Maestro di Casa*.

200. Non ricevendo egli da qualche fratello la quota dovuta, la esigerà dal Tesoriere, il quale ne procurerà indi il rimborso coi mezzi che sono in sua facoltà.

201. Nel caso in cui seguisse un banchetto senza esserne previamente fissata l'importanza, il Maestro di Casa ritira i conti dei somministratori, li tassa e li rimette al Venerabile, che spedisce i mandati corrispondenti colle solite formalità.

Dell' Elemosiniere.

202. Il fratello Elemosiniere è il depositario ed il distributore di tutti li fondi destinati al soccorso dei bisognosi.

203. In tutte le assemblee massoniche egli porta in giro la *borsa di beneficenza* e numerà quindi in presenza del fratello Oratore ed Architetto-revisore la somma raccolta che ritiene presso di se, e della quale ad alta voce fa conoscere l'importo, onde il Segretario ne faccia l'annotazione sullo abbozzo dei lavori.

204. Il fratello Elemosiniere tiene un *registro di beneficenza* foliato e cifrato dal Venerabile, sul quale riporta gli introiti e gli esiti con la enunciazione delle date, degli oggetti e delle deliberazioni, o mandati che ne autorizzano gli esiti.

205. Tutte le ammende pecuniarie sono versate nella Cassa di Beneficenza.

206. Niun soccorso è accordato che per deliberazione della Loggia. Il Venerabile può, nei casi urgenti, autorizzare moderate somministrazioni; ma deve poi farne intesa la Loggia nella seduta immediatamente successiva.

207. La Cassa di beneficenza è principalmente destinata al sollievo di individui, o famiglie profane che gemono nel vero bisogno, e la di cui indigenza non sia un effetto del vizio, o dell'ozio.

208. Ogni dimanda di soccorso dee farsi per mezzo del sacco delle proposizioni, corredata di tutti gli schiarimenti necessari. Il fratello Elemosiniere, a cui la dimanda dee passarsi, assume le necessarie informazioni e riferisce alla prossima seduta l'occorrente del suo parere. La Loggia delibera.

209. Se la Cassa di beneficenza non potesse far fronte a

soccorsi ordinari e straordinari, decretati dalla Loggia medesima, nei modi e colle cautele adottate nei di lei particolari regolamenti.

210. In ciascuna semestre, e precisamente nei primi quindici giorni di Giugno e di Dicembre di ciascun anno, il fratello Elemosiniere passa una nota di tutti gli atti di beneficenza, avvenuti nei sei mesi scorsi, al fratello Narratore ed al fratello Archivista, per l'uso che essi sono incaricati di farne.

211. I conti dell'Elemosiniere sono resi contemporaneamente a quelli del Tesoriere, e sotto le medesime discipline prescritte dagli *Statuti generali dell'Ordine*, o dai *Regolamenti particolari della Loggia*.

212. Ad ogni richiesta del Venerabile o della Commissione di finanze, ed in qualsivoglia tempo, il fratello Elemosiniere deve presentare i suoi conti sotto pena di sospensione o di destituzione secondo la esigenza dei casi.

213. L'Elemosiniere siede in Loggia di fronte al Tesoriere, o, ciò ch'è più conveniente, siede appresso al Tesoriere, dappoichè questi due uffizi, in caso di bisogno, possono cumularsi nello stesso individuo.

Dello Spedaliere.

214. La Loggia informata della infermità o di altra grave affezione di uno dei suoi membri, incarica il fratello Spedaliere di portarsi a visitarlo, a confortarlo, e ad offrirli tutti li soccorsi possibili.

215. Lo Spedaliere è dunque un ufficiale, sulla di cui scelta non saprebbe fare abbastanza attenzione. È alle di lui cure che la Loggia affida i più seri interessi. Egli deve unire ad un carattere dolce e sensibile un sufficiente ingegno, molta attività, e tutte le altre qualità che meglio convengono alla natura del suo ufficio, come di medico, di avvocato, ecc.

216. Lo Spedaliere visita tutti li giorni il fratello infermo somministrandogli prontamente, a carico della Loggia, tutti li mezzi di sussistenza, o di cura, dei quali possa aver bisogno. Il Tesoriere e l'Elemosiniere debbono soddisfare i di lui

mandati senza potere esserne riconvenuti. Nella prossima seduta la Loggia, sul di ~~lui rapporto~~, fissa gli estremi delle somministrazioni a farsi nel tratto successivo.

217. Tutti li fratelli sono obbligati di visitare uno per giorno il fratello ammalato, o convalescente, o altrimenti affitto. Quindi spetta al fratello Spedaliere il regolare il loro giro doveroso, ed il far conoscere alla Loggia quei fratelli che non vi si prestino, onde siano essi condannati a quelle ammende che i di lei regolamenti avranno fissato.

218. I fratelli ammalati, o in altra guisa affitti, non debbono mai rifiutarsi alle visite dello Spedaliere, per quanto può da essi dipendere.

219. Se la malattia fosse pericolosa, lo Spedaliere ha cura di farsi consegnare dal fratello infermo tutte le di lui carte, i fregi e gli abiti massonici, o di far passare tutto ciò in potere di qualche suo parente *massone*. Ottenendone egli stesso la consegna, dovrà depositare il tutto nell'Archivio della Loggia, per restituirsi fedelmente al fratello, subito dopo la guarigione.

220. In caso di morte, il Venerabile, istruttore dello Spedaliere, convoca immediatamente la Loggia, e nomina nel di lei seno una commissione per provvedere alle decenti esequie del defunto, anche a spese della Loggia, se ciò fa duopo. Tutti li fratelli di grado eguale o inferiore a quello del defunto, debbono far parte del convoglio funebre, portando il fregio del rispettivo grado sotto la camiciuola.

221. In niun caso la Loggia potrà dispensarsi dal tenere una seduta per rendere al defunto gli estremi onori, anche nello interno della Officina. In questa occasione si accendono ceri gialli, si ricuoprano di velo nero tutti li luminari o trasparenti del tempio. I fratelli portano il bruno. Le batterie sono a lutto, e l'Oratore tesse in iscritto l'elogio dell'estinto fratello, che deve depositarsi in archivio.

222. Nel caso di grave afflizione o infortunio di un fratello, è parimento lo Spedaliere che fa tutto conoscere alla Loggia, onde gli si prestino, anche presso il mondo profano, tutte quelle assistenze, alle quali, in forza dei reciproci giuramenti, egli ha un sacro diritto.

223. Lo Spedaliere siede in Loggia vicino all'Elemosiniere.

Del Bibliotecario.

224. Quando la Loggia prende le utili determinazioni di provvedersi libri, o scritture qualsivogliano, concernenti direttamente o indirettamente la Massoneria, o altre scienze mistiche, nomina tra i fratelli dei più alti gradi, e del maggiore ingegno, un *Bibliotecario*.

225. La Biblioteca della Loggia è affidata al solo Bibliotecario, che ne tiene le chiavi, e n'è personalmente responsabile. Una copia del Catalogo dei libri, e dei manoscritti della Loggia, da lui firmata, dee conservarsi dal fratello Archivista, o in mancanza, dal fratello Segretario.

226. Il Bibliotecario rilievava le teorie e la importanza di tali opere, informandone la Loggia, per norma dei di lei riti, e lavori, e ne permette la lettura, dietro autorizzazione del Venerabile, ad ogni altro fratello, purchè non si trasportino fuor del locale, e non sieno relativi ai gradi maggiori di quello posseduto dal richiedente. È anche il direttore della stamperia della Loggia, se ve n'è una, ed il correttore delle stampe che la Loggia fa eseguire. Egli è un aggiunto all'Oratore, per lo che le di costui funzioni e quelle del Bibliotecario passano cumularsi in una medesima persona.

Dei membri onorari, e dei soci liberi.

227. Ogni Loggia può attribuire, a propria scelta, il carattere e la qualità di membro onorario, o di socio libero della propria Officina a qualunque massone regolare appartenente ad altra Loggia.

228. Simile scelta dee cadere sopra individui che o per ser vigi accidentalmente resi alla Loggia, o per l'unanime desiderio da questa manifestato, o per la comune estimazione de' fratelli, credonsi tali da accettare di buon grado la filiazione gratuita loro offerta.

229. Non si può annotare nel catalogo nominativo della Loggia alcun membro onorario, o socio libero, se prima non

abbia egli accettata la filiazione, e prestato il giuramento nelle debite forme.

230. Gli onorari o soci liberi intervengono a' lavori quando lor piace, han voto deliberativo, fuorchè in materie di finanza e non sono obbligati alle tasse ordinarie, salve quelle di avanzamento di grado, qualora ottengan questo con le discipline relative agli *aumenti di paga*.

Dei fratelli artisti.

231. Artisti o fratelli d'*ingegno* appellansi propriamente coloro, che una Loggia ascrive alla Officina per decoro e lustro de'suoi lavori. Tali sono i professori di pittura, di scultura, di musica, di stampa ecc.

232. I fratelli artisti sono iniziati e promossi non più oltre del terzo grado, con le forme prescritte per le iniziazioni ed aumenti di paga. Rimangono però esenti da ogni tassa o quota. Non possono quindi essere investiti di alcuna carica, nè ufficio in Loggia.

233. A malgrado della loro esenzione da ogni tassa, i fratelli artisti conservano il diritto di votare deliberativamente.

234. In occasione di festa, o di agapi, i fratelli artisti sono tenuti dal canto loro di contribuire co' loro talenti alla ilarità dei fratelli ed alla maggior solennità della ricorrenza.

Dei fratelli serventi.

235. Ogni Loggia può avere quel numero di fratelli serventi che le convenga.

236. I serventi si scelgono principalmente nella classe degli artigiani, ma deggion sapere leggere e scrivere, ed essere di tali costumi e di tal prudenza che non abbiasi a temere alcuna indiscrezione.

237. Il primo dei fratelli serventi è necessariamente ammesso ai misteri massonici, escluso però da ogni tassa. Gli altri vengono semplicemente istruiti de'segni del primo grado scozzese, ed anche della parola di passo del grado medesimo nel rito riformato, e di quanto concerne la preparazione delle diverse camere, ed il servizio, cui sono addetti, sotto giuramento di fedeltà e di silenzio.

238. La Loggia stabilisce a loro favore quelle gratificazioni ordinarie o straordinarie che più stimp convenienti.

239. I serventi sono principalmente tenuti di ubbidire ai dignitari ed agli ufficiali, e sopra tutto a quei che sono responsabili dell'ordine, delle finanze, del locale, e del cerimoniale.

240. Nelle distribuzioni delle lettere di convocazione i serventi deggiono essere solleciti ed esatti, sotto pena di essere espulsi.

241. Aperti i lavori della Loggia, i serventi non possono dipartirsi dalle vie smarrite, nè entrare nel tempio se non chiamati.

242. Se havvi stamperia in Loggia, gli operai tipografi entrano nella classe dei serventi, purchè non siano stati considerati come fratelli artisti.

243. In mancanza di fratelli serventi, i più giovani massoni dovranno alternare tra essi le funzioni.

Dei rappresentanti presso il Grande Oriente.

244. I Venerabili ed i Presidenti in esercizio sono rappresentanti *naturali* della rispettiva Loggia e Capitolo presso il Grande Oriente. L'una e l'altro nomina il loro proprio rappresentante, anche se si trovassero sotto lo stesso *zenith* del Grande Oriente.

245. Il rappresentante di una *Loggia simbolica* dee possedere almeno il terzo grado, e quello di un *Capitolo* almeno il diciottesimo nel rito scozzese, ch'è il settimo nel riformato. Essi nell'intervenire nei lavori del Grande Oriente, portano i fregi della società che rappresentano, oltre quelli del proprio grado.

246. I rappresentanti possono essere scelti tra i fratelli di altre Loggie, ed anche tra quei che siano già membri del Grande Oriente purchè vengano tosto affiliati alla società rappresentata, e la di loro elezione a *rappresentanti* segua con le forme prescritte per quella degli altri ufficiali.

247. I rappresentanti sono *eletti* soggetti all'approvazione del Grande Oriente, e durano nel di loro ufficio sino a che

la di lor commissione non venga rievocata, salva la facoltà ch'essi hanno di dispensarsene in qualunque tempo

248. Essi debbono necessariamente assistere a tutte le assemblee generali del Grande Oriente, ed a quelle della Gran Loggia di amministrazione, non che rispettivamente a quella della Gran Loggia simbolica, o del Sovrano Capitolo generale. Il loro dovere è di sostenervi e difendervi il lustro e gli interessi della società che rappresentano, di esporre i bisogni ed i voti, e di tenerla informata di quanto può riguardarla. Le spese di rappresentanza sono rimborsate dalla Officina rappresentata.

249. Se in alcuna delle assemblee del Grande Oriente si trovassero presenti, tanto il rappresentante naturale che lo eletto di una medesima Officina simbolica, o capitolare, il primo ha negli scrutini il voto deliberativo, e l'altro meramente consultivo.

250. Il posto del rappresentante nella Officina rappresentata è alla testa della colonna del primo Sorvegliante dalla parte del trono.

Dai fondatori.

251. Quei primi masconi, che in numero ed in gradi sufficienti, riuniti in luogo, ove regnano la pace, la virtù ed il silenzio, determinano la fondazione di una nuova Loggia regolare, ne piantano le basi, le dan vita, sistema ed ordine, diconsi ordinariamente *fondatori*.

252. La Loggia somministra a suo carico il diploma, l'abito, ed il fregio del grado e della Loggia medesima ai suoi primi sette fondatori, i quali, se si trovano già membri attuali di altra Loggia regolare, che paghi le sue tasse al Grande Oriente del regno, sono pure esenti dal pagarle in quella da essi fondata. Questo articolo non è applicabile ai *fondatori* di Capitolo.

253. Niuno può essere considerato fondatore di una Loggia se non un mascone regolare, ai termini di quanto si dirà in seguito sul proposito della regolarizzazione.

Dei modi di erigere una nuova Loggia.

254. Quando sette, o più massoni regolari, domiciliati in uno stesso Oriente, vogliono erigere una novella Officina, terranno, sotto la presidenza del più elevato in grado, o del più vecchio tra quei dello stesso grado, tre assemblee preparatorie in tre diversi giorni. Nella prima si consacreranno vicendevolmente i gradi di ciascuno fondatore presente, e si fisserà il titolo distintivo della nuova Loggia, ed il tipo del bollo e del suggello, dei quali ella dovrà far uso. Nella seconda si farà, a scrutinio segreto, e con le norme appresso indicate, la elezione dei dignitari e degli ufficiali della Loggia, non che del di lei rappresentante presso il Grande Oriente. Nella terza si eseguirà la di loro *installazione* nelle rispettive cariche la quale dovrà sempre riguardarsi come provvisoria sino a che non segua la inaugurazione formale del Tempio.

255. Dopo le tre assemblee preparatorie, la nuova Loggia dovrà immediatamente, per mezzo del suo rappresentante, munito di analoghi poteri, far giungere al Grande Oriente nella sua gran Loggia simbolica, la dimanda delle *patenti costituzionali*. Questa domanda è accompagnata da una copia delle tavole dei lavori fatti nelle tre assemblee preparatorie, e del quadro dei *fondatori*, indicante i loro nomi e cognomi, le patrie e domicili attuali, la età, le qualità civili e massoniche, con le firme di tutti essi, onde possano a tempo e a luogo essere riconosciuti nella qualità di *fondatori*.

256. Il solo Grande Oriente è Loggia costituente. Nondimeno le nuove Logge possono dirigere le dimande di *patenti costituzionali* alla Madre Loggia della rispettiva provincia, se ve n'è una, purchè sia alla stessa già regolarmente costituita. In tal caso la Madre Loggia farà presentare per mezzo dei suoi deputati al Grande Oriente la dimanda della nuova Loggia col suo parere intorno alle qualità morali dei membri che la compongono.

257. Il Grande Oriente, se riceverà direttamente da una nuova Loggia la dimanda delle *patenti costituzionali*, dovrà immediatamente, per mezzo, o della Madre Loggia provinciale, o di altra Loggia costituita più vicina alla Loggia richiedente, prendere le più rigorose indagini sulle qualità morali dei di lei fondatori, non che sulla veracità dei gradi che ciascun di essi siasi attribuito, a meno che non sieno notori nel mondo-massónico.

258. Informato favorevolmente il Grande Oriente, con apposita deliberazione pone in pendenza la Loggia novellamente eretta, con autorizzarla a progredire nei suoi lavori in conformità degli Statuti generali dell'Ordine. Questa deliberazione è trasmessa direttamente alla Loggia richiedente, con darsene anche il corrispondente avviso alla rispettiva Madre Loggia provinciale, se vi è. Le si trasmetteranno insieme gli Statuti generali dell'Ordine, quelli del Grande Oriente, ed i rituali (*cahiers*) dei tre gradi simbolici, dal Grande Oriente, approvati.

259. Nei tre mesi successivi alla dichiarazione di *pendenza*, la nuova Loggia è obbligata di far pervenire al Grande Oriente una copia de' regolamenti particolari che intenda di adottare per norma dei suoi lavori, ed i quali non debbon contenere alcuna contrarietà agli Statuti del Grande Oriente e dell'Ordine generale. Entro lo stesso termine dovrà ella soddisfare tutti gli altri impegni assunti, in proposito delle *patenti costituzionali*.

260. Adempite le formalità prescritte nei precedenti articoli, il Grande Oriente rilascia le *patenti costituzionali*, e dispone che si passi alla formale inaugurazione del nuovo Tempio.

261. Ogni Loggia del regno che non siasi messa sotto la direzione e nella dipendenza del Grande Oriente del regno medesimo, non è riconosciuta per regolare e legittima.

262. Irregolari, illegittimi, e quindi nulli di lor natura, sono pur dichiarati quei lavori massonici che una Loggia regolare esercitasse in locali ove si uniscono Loggie irregolari.

263. La *irregolarità* incorsa da una Loggia o da una fra-

zione dei suoi componenti, o da un individuo, è trattata con le corrispondenti pene statutarie.

Dei modi d'inaugurare il Tempio.

264. Una Loggia non può dirsi perfettamente stabilita, e tutto è *provvisorio* presso la medesima, compresi il Tempio, le dignità e gli uffici, sino a che non sia munita delle *potenti costituzionali* ed il Tempio non formalmente inaugurato.

265. Nel giorno già prefisso, di concerto con la Loggia, il Grande Oriente invia una sua deputazione di tre membri, muniti di poteri speciali per installare i dignitari ed ufficiali della nuova Loggia, inaugurare il Tempio, e proclamare la solenne fondazione. Può ancora il Grande Oriente commettere alla rispettiva Madre Loggia provinciale, ed in difetto, ad altra Loggia costituita più vicina alla Loggia costituenda, l'incarico di spedire la suacennata deputazione all'oggetto indicato, la quale in ogni caso dovrà agire come deputazione del Grande Oriente medesimo. Finalmente in mancanza di Madre Loggia provinciale, o di altra Loggia costituita nella provincia, ove la Loggia costituenda è stabilita, il Grande Oriente può delegare tre fratelli di sua fiducia, ancorchè non suoi membri, per rappresentarlo.

266. La deputazione, o delegazione del Grande Oriente, sarà ricevuta dalla Loggia costituenda cogli onori che verranno in seguito prescritti. Entrata nel Tempio, il di lei Presidente prende il primo martello, e gli altri due membri prendono il secondo ed il terzo. Il Presidente apre i lavori della Gran Loggia Simbolica al *primo grado*.

267. Aperti i lavori, il Segretario legge: 1.° I poteri della deputazione o delegazione del Grande Oriente; 2.° Le tre tavole dei lavori, disegnate nelle tre assemblee preparatorie della nuova Loggia; 3.° Il pezzo di architettura con cui fu comunicata alla Loggia la deliberazione del Grande Oriente perchè sia ella posta in pendenza delle Costituzioni; 4.° Il quadro dei fondatori; 5.° Il catalogo nominativo di tutti li fratelli che attualmente la compongono, notandosi gli assenti

e le cause della assenza; 6.° Finalmente l'elenco particolare dei dignitari ed ufficiali della Loggia.

268. Il Presidente inviterà il Maestro di Cerimonie a presentargli l'uno dopo l'altro tutti i registri del Segretariato, dei quali farà esatta ispezione, prescrivendo quelle correzioni che crederà necessarie, giusta gli Statuti generali.

269. Tutto ritrovato, o posto in regola, il Presidente farà annunziare sulle colonne ch'egli va a procedere alla inaugurazione del Tempio. Indi, stando tutti i fratelli in piedi e all'ordine, egli dichiara *tre volte*, e *tre volte* si ripete sulle due colonne, che *il nuovo TEMPIO è consagrato al G. A. D. U. alla vera VIRTÙ, ed alla propagazione della reale e franca Società dei Liberi Muratori.*

270. La inaugurazione è seguita dalla installazione di tutti i dignitari, ed ufficiali nei loro posti rispettivi.

271. Le altre cerimonie sono in facoltà della Loggia inaugurata, procurandosi che tutto si faccia colla maggior pompa massonica permessa dal luogo e dalle circostanze, e che la festa si termini con un travaglio di *agapi*.

Della durata delle dignità ed uffici.

272. Tutti li dignitari ed ufficiali installati nel giorno della inaugurazione del Tempio, continueranno nell'esercizio delle loro funzioni sino alla prossima festa di *San Giovanni Evangelista nel rito scozzese*, e di *San Giovanni Battista nel rito francese*, giorni nei quali si procederà rispettivamente alla rinnovazione dei dignitari ed ufficiali, perchè gli antichi abbiano esercitato la loro carica pel corso di sette mesi almeno; altrimenti essi verranno conservati di diritto per tutto l'anno seguente.

273. In generale tutti i dignitari ed ufficiali di ogni classe durano in carica un solo anno. Ma il Venerabile può essere confermato per altri due anni; indi non potrà essere rieletto se non dopo essere stato un anno *ex-Venerabile*. I Sorveglianti, l'Oratore, ed il primo Esperto possono venire confermati nella loro carica per l'anno immediatamente succes-

sivo, ma deve passare poi l'intervallo di un anno per esservi rieletti. Per gli altri ufficiali la conferma ha luogo di anno in anno definitivamente.

274. Se la dignità di Venerabile si rendesse vacante prima del tempo, non può eleggersene un altro che alla prima festa di *San Giovanni Evangelista*, o *Battista* secondo il rito. Farà intanto le di lui veci l'ex-Venerabile, o se questo non esista, lo rimpiazzerà il primo Sorvegliante sino all'epoca della rinnovazione dei dignitari. In tal caso il primo Sorvegliante è supplito dal secondo, questi dal primo Esperto, e così del resto, com'è detto nell'articolo 49.

275. I dignitari ed ufficiali d'onore durante tali o perpetuamente, o pel tempo stabilito dalla Loggia col godimento della distinzione loro accordata, giusta il prescritto nell'articolo 44.

Elezione dei dignitari ed ufficiali.

276. Nella prima seduta dopo la festa di *San Giovanni Evangelista* nel rito *scozzese*, e di *San Giovanni Battista* nell'altro, il Venerabile in *esercizio*, previo avviso a tutt'i fratelli della Loggia, ordina che si passi alla rinnovazione e nomina dei dignitari ed ufficiali.

277. Si deve fare tutto il possibile perchè tutte le cariche indistintamente si occupino da fratelli almeno del grado di Maestro, tranne i Diaconi, i Porta-Stendardo, e l'Araldo, che possono venir presi anche tra gli Allievi (*apprendenti*). Riguardo al Venerabile importa lo eleggersi, per quanto sarà possibile, un fratello decorato dei più alti gradi.

278. Nessun massone può occupar carica qualunque in una Loggia quando non sia stabilmente domiciliato nell'Oriente, ove la Loggia ha il suo Tempio, nè essere dignitario, nè ufficiale di prima e seconda classe in due Logge diverse, poste nell'Oriente medesimo; ma solo in quella ove ha ricevuto la *prima luce* o si è primamente affiliato. Il dignitario o ufficiale di una Loggia può nondimeno occupare contemporaneamente qualunque carica, se vi è chiamato, così nel Grande

Oriente, che nella Madre Loggia provinciale, purchè risiede nell'Oriente rispettivo,

279. L'Oratore comincia dal pronunziare un discorso sulla importanza dell'oggetto, e sulla imparzialità da osservarsi nelle nomine. Indi, ad invito del Venerabile, il primo Esperto e l'Esperto-censore, dispongono un tavolino in mezzo all'Officina con un'urna ed i comodi da scrivere; e restano armati di spada ai due lati del tavolino, onde impedire ogni disordine ed irregolarità.

280. Il Venerabile in *esercizio*, annunzia che va a procedersi alla elezione del nuovo Venerabile. Tutti gli *allievi* o *apprendisti* ed i *compagni* coprono il Tempio. Gli altri fratelli, rimanendo ai loro posti osservano il più profondo silenzio sotto la comminatoria di essere privati del diritto di votare, ed anche invitati a coprire il Tempio.

281. La votazione per il nuovo Venerabile incomincia come segue. Il Venerabile in *esercizio*, accompagnato dal suo Diacono; e da due Maestri di Cerimonie, va in mezzo al Tempio, scrive tre nomi sopra una *scheda* che getta nell'urna, e ritorna al Trono. Indi i due Maestri di Cerimonie conducono tutti gli altri fratelli due a due a fare lo stesso, incominciando dai due Sorveglianti, e così progrediscono in regola gli uffici, con ricondurli al loro posto, in modo che non trovinsi mai più di due al tavolino, dandosi la precedenza per iscrivere a quello della prima colonna.

282. Quando tutt'i fratelli avranno posto nell'urna il loro *triplice voto*, i due Maestri di Cerimonie, e poi i due Esperti, pongono il loro voto. I due primi si ritirano al loro posto, e gli altri due, cioè gli Esperti, portano l'urna al Trono. Il Venerabile, trovato il numero delle *schede* eguale a quello dei votanti, legge ad alta voce, in presenza dei due Esperti, i nomi che vi si contengono. Il Segretario nota i voti che rispettivamente risultano in favore dei *proposti*.

283. Quei tre nomi che dallo spoglio delle *schede* risultino avere ottenuto numero maggiore di voti sono notati sopra una scheda separata; e fatti rientrare gli allievi, ed i compagni, l'Oratore legge ad alta voce i nomi dei tre *candidati*,

enuncia il numero dei suffragi da ciascuno di essi riportato, e richiede che si apra lo scrutinio fra essi tre per la nomina del Venerabile.

284. Il *bussolo* circolerà sulle colonne al solito modo. Si comincerà dallo scrutinare il candidato, che avrà riunito meno suffragi, indi quello del numero intermedio, e finalmente l'altro del numero maggiore. Colui dei tre, in favor del quale si avrà il maggior numero di palle bianche, sarà proclamato Venerabile. In questi scrutini tutti li fratelli della Loggia anche gli allievi e compagni, hanno voto, tranne i soli *tre candidati*.

285. Nominato il nuovo Venerabile, il Venerabile in esercizio dirà: *Miei cari fratelli, il G. A. D. U., sorgente purissima di ogni perfezione, fa scelta del fratello N. N. per dirigere i lavori di Architettura di questa OFFICINA, ed illuminare i devoti OPERAI*. Questa proclamazione sarà seguita da festanti applausi.

286. Lo stesso metodo di votazione per mezzo di angheda scritte dai fratelli a due a due in mezzo al Tempio, si osserverà per la elezione di tutti gli altri dignitari, ed ufficiali sino allo Spedaliere inclusivamente; se non che il voto scritto è unico, non *triplice* per ciascuna carica, e nessuna delle divinate nomine a luogo che a *maggiorità assoluta* di suffragi. Colui che ottiene questa *maggiorità*, è sul momento proclamato; ma se la maggioranza assoluta non risulti per alcuno, si scrutineranno col mezzo delle palle bianche e nere quei due fratelli che avranno riuniti più voti, e risarrà eletto quello, in di cui favore risulteranno più palle bianche.

287. Per tutti gli uffici inferiori a quello di Spedaliere, e per gli aggiunti alle cariche principali la Loggia può determinare che si segua lo stesso metodo di elezione, ovvero che il Venerabile in *esercizio* proponga egli stesso alla di lei approvazione i fratelli che meritano di essere prescelti.

288. Al finire di ciascuna votazione, le *scatole* si bruciano, dopo di avere però il Venerabile fatto dimandare sulle Colonne se siasi alcun fratello che voglia verificare.

289. Le votazioni per la rinnovazione dei dignitari ed uffici

ciali, importando di loro natura molta occupazione di tempo la Loggia può sospendere i suoi lavori e riprenderli in sedute successive da tenersi al più presto. Ma tutte le volte che ciò accada, non si sospenderanno i lavori se pria il Venerabile in *esercizio* non faccia portare i debiti applausi alle già fatte elezioni.

290. Compiute le elezioni, il Venerabile fa invitare con appositi biglietti di convocazione tutti li fratelli della Loggia ad assistere nella prossima installazione dei nuovi dignitari ed ufficiali che avrà luogo con le forme appresso stabilite.

291. Sebbene i nuovi eletti fossero presenti alla loro elezione, pure il Segretario deve fare loro conoscere la carica, cui sono chiamati con apposita *tavola di avviso*, sottoscritta dal Venerabile e da lui stesso.

292. Se nel corso dell'anno divenisse vacante alcuna carica, si procede immediatamente al rimpiazzo con le regole stabilite negli articoli 286, 287, salvo ciò che si è detto nell'articolo 274, relativamente al solo Venerabile.

293. Il primo Sorvegliante, o altri che nel corso dell'anno funzioni da Venerabile, non godrà nell'anno seguente delle prerogative di ex-Venerabile se non quando abbia almeno esercitate le funzioni di Venerabile per sette mesi almeno senza interruzione alcuna.

Della installazione e degli obblighi pei nuovi dignitari ed ufficiali.

294. Il giorno della *installazione* dei nuovi dignitari ed ufficiali dev'essere posteriore almeno di tre giorni a quello della di loro elezione. Tutti i fratelli debbono esserne avvertiti con apposita *scheda di convocazione*. Gli *eletti* sono particolarmente invitati a presentarsi in Loggia, ond'essere messi in possesso delle rispettive cariche.

295. Aperti i lavori, letta la *tavola* dei precedenti lavori ed introdotti ritualmente i visitatori, il Venerabile, in *esercizio* invita il fratello che dovrà rimpiazzarlo, a coprire il Tempio; delega tre fratelli del di lui medesimo grado, per quanto sarà

possibile, a tenergli compagnia nel vestibolo del Tempio, e dispone che egli sia ricevuto con gli onori attribuiti alla dignità di Venerabile.

296. Una deputazione di cinque fratelli, armati di spada e muniti di stelle, introduce il nuovo Venerabile, che passando sotto la volta di acciaio, si arresta poco lungi dall'Ara, in Loggia scozzese, o in mezzo al Tempio, in Loggia di rito moderno. Il Venerabile in *esercizio*, accompagnato dal primo Diacono, preceduto dal Porta-Stendardo, e seguito dall'Araldo, gli va incontro, gli dà l'amplesso fraterno, lo invita a prestare il giuramento, e lo conduce all'Ara, o al Trono secondo il rito.

297. Ivi giunto, il Venerabile s'inginocchia, e stesa la destra sul Vangelo di S. Giovanni, o sulla Bibbia, secondo l'uno o l'altro rito, dice a voce chiara ed intelligibile: *In nome di Dio e di S. Giovaani di Scozia (o di Gerusalemme), sotto gli auspici del serenissimo G.: O.: e sulla fede di libero muratore, io N. N. giuro di essere fedele osservatore dei doveri della mia carica, di non mancare mai ai lavori di cui mi si affida la direzione se non in caso d'insormontabile ostacolo, e di eseguire, per quanto a me spetta, gli Statuti generali dell'Ordine, le costituzioni del G.: O.: ed i Regolamenti particolari di questa R.: L.: — Così Dio m'aiuti.*

298. Allora il Venerabile in *esercizio*, porge la mano al suo successore, lo stabilisce nel suo posto, gli cede le insegne della dignità e gli presenta le chiavi del Tempio sopra un cuscino portato da un allievo, dicendogli così: « *Io vi consegno, mio fratello, le chiavi di questo Tempio augusto, ove non dovranno penetrare giammai se non quegli uomini che, spogliati da ogni vana distinzione profana, vi si conducono unicamente per la pratica della virtù.* » Gli ripete finalmente il martello con dirgli: « *Questo martello vi servirà per fare eseguire i vostri ordini. Fate che dessi sieno accetti ai nostri fratelli, e ricordatevi che voi non siete se non il primo tra i vostri eguali.* »

299. Dopo ciò, il Venerabile cedente fa tirare una triplice batteria di gioia, cui il nuovo Venerabile corrisponde nei modi

usati. Questi pronunzia allora, se vuole un discorso analogo alla circostanza.

300. È a libertà del nuovo Venerabile il porsi tosto in esercizio della carica, dirigendo egli stesso la installazione di tutti gli altri dignitari ed ufficiali, tanto unitamente che ad uno ad uno. Ma se egli inviti il Venerabile scaduto a continuare cotesta installazione sino al termine, questo è tenuto di aderirvi.

301. Gli altri dignitari ed ufficiali nuovamente eletti, indicati dal Segretario, ed invitati dall'Oratore alla prestazione del giuramento, sono del pari condotti all'Ara, o al Trono (secondo il rito rispettivo), ove pronunziano ad alta voce la di loro obbligazione, non dissimile da quella del Venerabile, aggiungendo però, in quanto ai Sorveglianti, quella di *sommissione, ubbidienza e fedeltà al Venerabile*, ed in quanto agli altri ufficiali, quella di *sommissione, ubbidienza e fedeltà al Venerabile ed ai due Sorveglianti*. Sono quindi accompagnati dai Maestri di Cerimonie al posto che loro appartiene, ove dai dignitari ed ufficiali scadenti, vengono messi in possesso delle insegne ed istrumenti della rispettiva dignità ed ufficio.

302. Seguita la *installazione*, l'ex-Venerabile ordina che tutta la Loggia presti il giuramento di *sommissione, ubbidienza e fedeltà al Venerabile ed ai due Sorveglianti*, che incrocieranno le loro spade, ed egli stesso vi stenderà la sua mano dritta tenendo la sinistra all'Ordine. Tutti li fratelli della Loggia, con la mano sinistra all'Ordine, stenderanno la mano destra verso l'Oriente. In quest'attitudine l'Oratore, organo della Loggia, pronunzierà in di lei nome il cennato giuramento. A tutto questo segue, ad invito dell'ex-Venerabile, un applauso generale, cui il nuovo Venerabile corrisponde in favore di tutti i dignitari ed ufficiali scaduti.

303. L'Oratore pronunzia in seguito un discorso brillante ed istruttivo poi fratelli nuovamente eletti, e lo termina richiedendo il bacio di pace. Il Venerabile ne dà l'ordine, ed il desiderio dell'Oratore è subito dalla Loggia eseguito.

304. In tutto questo lavoro, la Loggia è in uno stato per-

manente di giubilo e di festa. Quindi le divise funzioni sogliono essere abbellite dalla eloquenza e dalla poesia, e compiute con un'agape tanto sobria per quanto vivace.

305. Il processo verbale della *installazione* verrà fatto dal Segretario scadente, e firmato da lui e dal nuovo Venerabile. In esso dovrà esattamente descriversi quanto ha avuto luogo nella seduta, e principalmente la eseguita e verificata consegna dei registri, carte volanti, libri, sigilli attrezzi e mobili di ogni specie appartenenti alla *Officina*, fatta da dignitari ed ufficiali scadenti ai nuovi eletti; e da questi riconosciuta ed accettata, rimanendone i primi pienamente discaricati, senza poterne mai più esserne ricercati per qualsiasi pretesto. Tale consegna dovrà essere precedentemente posta in ordine.

306. Se un dignitario o ufficiale nuovamente eletto, non intervenga alla seduta d'*installazione*, e continui a non comparire in Loggia nelle tre sedute successive, o adduca tutt'altro motivo d'impedimento, fuorchè malattia verificata, o necessaria assenza dall'Oriente; o se messo in possesso della carica, indi non intervenga in Loggia per tre sedute di seguito ad esercitarne le funzioni, senza giustificarne uno dei cennati motivi, sarà considerato come rinunciante alla carica, e la Loggia passa immediatamente alla nomina del suo successore nelle forme prescritte, salvo ciò che sarà detto in seguito intorno alle *mananze ai lavori*.

Ordine dei lavori.

307. Ogni Loggia insera ne' suoi particolari regolamenti il numero delle sedute ordinarie da tenersi nel corso del mese, non che i giorni e la ora delle riunioni. Non possono però tenersi mai meno di due sedute in ciascun mese, la prima delle quali dovrà indispensabilmente essere consacrata alle *ricorrenze* già sanzionate, ed alla *istruzione generale dei fratelli*; e l'altra sarà una Loggia di *amministrazione*, altrimenti detta di *famiglia*, ove si trattano affari che interessano particolarmente la Loggia, osservandosi l'ordine delle proposizioni. In questa seconda assemblea si può anche passar lo

scrutinio per l'ammissione dei profani. Le sedute di secondo e terzo grado simbolico hanno luogo secondo le occorrenze.

308. I biglietti di convocazione debbono diramarsi almeno tre giorni prima della seduta; ed allorchè si tratti di ricezioni, di elezione o *installazione* de' dignitari ed ufficiali di prima e seconda classe, di discussioni in materia di dogma, o di rito di revoca di deliberazioni già prese, o di altro affare riguardante l'Oriente in generale, i biglietti di convocazione dovranno farne menzione.

309. Non mai prima di mezz'ora dopo di quella indicata nell'invito s'incominceranno i lavori d'una Loggia simbolica. Sette massoni però bastano per incominciarli, purchè vi stiano tra essi tre *maestri*.

310. Chiusa la porta del Tempio per darsi principio ai lavori, i fratelli servienti che guardano il vestibolo, baderanno che niun massone, non membro della Loggia, si accosti alla porta del Tempio. Essi annunzieranno i visitatori che si presentano.

311. Ogni massone dee reputarsi felice se è destinato alla guardia esterna del Tempio per coprirne con precauzione i lavori, e specialmente se si abbiano a conferire gradi superiori al suo, giacchè la sua docilità sarebbe la maggiore dimostrazione dei suoi diritti a novella luce.

312. Tutti i fratelli vestiranno in Loggia l'abito dell'Oriente secondo il rispettivo grado, e si decoreranno del fregio della Loggia. I dignitari e gli ufficiali porteranno i distintivi della loro carica. Ai fratelli di grado superiore al terzo non è permesso di ornarsi della decorazione di grado maggiore di quello di cui si lavora in Loggia.

313. Il catalogo (*quadro*) di tutti i membri della Loggia dee stare affisso al disopra della sedia del Segretario.

314. Il Venerabile è il presidente della Loggia. La mancanza è supplita dall'ex-Venerabile, che lo è dal primo Sorvegliante, e questo dal secondo. Se le tre Loci mancano, il primo Esplorato presiede ai lavori, e se neppur questo fosse presente la Loggia sarebbe presieduta preferibilmente da uno dei più anziani maestri costituiti in carica.

315. Il primo Sorvegliante, non presente, è supplito dal secondo, e questo dal primo Esperto. In mancanza poi di altri ufficiali, o di alcuni degli *aggiants*, il Venerabile, o chi ne fa le voci ordina che sieno essi interinalmente rimpiazzati da chi loro succeda in ufficio, o da altri che nella sua prudenza egli creda idoneo.

316. Allorchè il Venerabile annunzia con un colpo di martello che sta per aprire i lavori, il Copritore interno va a guardare, armato di spada, la porta del Tempio, dalla quale non potrà mai più discostarsi senza essere ritualmente rimpiazzato.

317. Seguita l'apertura de' lavori con le forme prescritte dal correlativo rituale (*cahiers*), niuno può più parlare, nè muoversi dal suo posto senza il permesso del Venerabile, il quale farà leggere dal Segretario la *tavola* disegnata dei lavori precedenti, previo avviso ai fratelli di farvi attenzione, stando all'ordine, ma seduti.

318. Nè prima nè durante la lettura della cennata *tavola* può darsi l'ingresso nel Tempio ad alcun visitatore, tranche agli illustri maestri del 31°. . 32°. . 33°. grado. Questi non debbon mai attendere, allorchè si presentino, se non pel tempo indispensabile ai preparativi degli onori che loro spettano. Ogni lettura, discussione o votazione è sospesa sino a che non abbiano essi preso poste.

319. Ogni membro della Loggia, che, previe le formalità dei riti, entra nel Tempio dopo incominciati i lavori, resta tra le colonne, e non va al suo posto che coll'assenso del Venerabile.

320. Finita la lettura, il Venerabile permette ai fratelli di farvi le loro osservazioni per indi invitarli a sanzionarla con la di loro approvazione.

321. Sanzionata la *tavola* dai fratelli, e cifrata dalle tre Luci, dall'Oratore e dal Segretario, il Venerabile invita il Te-golatore a viaggiare nella via smarrita per vedere se vi siano visitatori. In caso affermativo, si eseguiranno le norme che saranno spiegate ove si tratterà dei visitatori e degli onori loro dovuti.

322. Semprchè un fratello desideri la parola, la chiede al

Sorvegliante della sua colonna, stendendo verso di lui il braccio dritto. Il Sorvegliante batte un colpo di martello ed annuncia la dimanda al Venerabile. Il fratello che ha ottenuto il permesso di parlare, si alza e si tiene all'ordine, non volgendo mai ad altri il discorso, che al solo Venerabile, che può dispensarlo dallo stare in piedi. Ne sono dispensati di diritto i massoni dei gradi accennati nell'art. 318, che possono anche parlare senza permesso tutte le volte che loro piaccia, non presumendosi che faccian essi abuso di tale facoltà. Dessi soli, e le tre Luci della Loggia (battendo questi ultimi un colpo di martello) possono interrompere il discorso di un fratello che lo riprenderà quando gli si permetta.

323. Se il Venerabile partecipi alla Loggia un affare, che proponga egli stesso, o siasi da altri proposto, dovrà ordinare ai Sorveglianti di aprire la discussione sulle colonne, accordando la parola a chi voglia esternare la sua opinione in proposito.

324. In niun caso si può chiedere la parola sull'oggetto medesimo più di tre volte, a meno che il Venerabile per giusti motivi stimasse utile il concederla per la quarta volta.

325. Non è giammai permesso di parlare in Loggia nè di religione, nè di affari di Stato, nè di altro oggetto profano. I mendaci e qualsivoglia dolosa asserzione, sono rigorosamente puniti.

326. Il Venerabile può invitar l'Oratore a presentare i suoi schiarimenti e le sue osservazioni sopra un oggetto posto o da porsi in discussione, e l'Oratore dee prestarvisi riservandosi le sue finali conclusioni in proposito. Indi dà luogo agli ulteriori rilievi occorrenti sulle colonne, dietro le osservazioni dell'Oratore, ed invita finalmente quest'ultimo ad emettere le sue conclusioni, date le quali a niuno è lecito più di parlare sull'oggetto, ed il Venerabile pone col solito rito alle voci la deliberazione a prendersi.

327. Il voto della Loggia si manifesta per alzata e seduta, o levando la mano, secondo il Venerabile prescriverà. Tuttavia, se l'affare è di qualche momento, ed un fratello dimandi che il voto sia preso con lo scrutinio segreto, il Venerabile ne fa la proposizione alla Loggia. Se questa opinione per lo scrutinio, questo avrà luogo col rito più innanzi spiegato.

328. Ogni deliberazione che riguardi la forma, la esistenza, le finanze, l'amministrazione, il lustro, la istruzione, e generalmente il bene particolare della Loggia, dee prendersi nei prescritti modi in tempo dei di lei lavori regolari, e se venisse applaudita, il Segretario dee pure accennarlo nella tavola. Giamaì la Loggia vi si aduna senza redigersi in un foglio, o registro volante, il verbale di quante vi si dice e vi si fa. Questo abbozzo, pria di chiudersi i lavori, dev'essere cifrato dal Venerabile e dall'Oratore con le correzioni che forse vi si saran fatte, per indi leggersi in Loggia nella seguente seduta, trascritto nel *registro dei lavori*.

329. Ogni deliberazione presa dai fratelli, non ragunati legalmente a norma dei presenti Statuti, è irregolare e nulla di sua natura, e conseguentemente non obbligatoria in alcun modo per la Loggia. Può anzi considerarsi come attentato alla libertà ed ai diritti sì dell'Ordine Massonico: in generale, come della medesima Loggia in particolare, e può quindi, secondo le circostanze, venire informato il tribunale dei *grandi inquisitori* presso il Grande Oriente.

330. Un fratello che durante una discussione o uno scrutinio, parli ad un altro, ed avvertito dal Sorvegliante non desista, sarebbe privato del voto, del pari che quelli che lo avessero ascoltato.

331. Ogni libero muratore dee rispettare le deliberazioni della Loggia. Tutti aspettando in silenzio il risultato dello scrutinio, ciascuno applaude al sentimento generale, e niuno avrà la stolida vanità di credere che il proprio parere valga più di quello del maggior numero.

332. Il fratello presente alla discussione non può dispensarsi dal votare. Egli se fa una opposizione e la Loggia la rigetti, non si farà lecito di ricalcitrare, a pena di non essere più convocato.

333. Il Venerabile importa di coprire il Tempio al fratello che disturbasse la Loggia con maniere indecenti, o con parole ingiuriose, specialmente verso i dignitari ed ufficiali. Nemmeno si può in Loggia accusare di colpa grave un fratello, nè di qualsiasi operato che ferisca la di lui riputazione.

334. Nell'ordine dei lavori in Loggia le *iniziazioni*, le *finaliazioni* e le così dette *regolarizzazioni* sempre si preferiscono ai lavori ordinari; e, se questi fossero scarsi, vi si supplirebbe con la lettura del catechismo, o con altre istruzioni atte a promuovere il vero culto massonico.

335. Ove i lavori abbiano per poco e per giusta causa a sospendere, e non convenga il chiuderli affatto, il Venerabile invita il secondo Sorvegliante a porre l'Officina in ricreazione. Allora ciascuno può lasciare il suo posto, e parlare di altri oggetti, libero da ogni formalità, conservando però tutta la decenza, e non uscendo dall'Officina senza il solito permesso. Per rimettersi questa in attività, il Venerabile batte un colpo di martello, ed invita il primo Sorvegliante a far che i lavori sospesi riprendan vigore. Il primo Sorvegliante eseguisce.

336. Stando i lavori in attività niun dignitario ufficiale può lasciare il suo posto in Loggia, se prima non sia rimpiazzato. L'atto d'un rimpiazzo, anche momentaneo, è sempre accompagnato dal reciproco amplesso fraterno.

337. Se il Venerabile dopo di essere uscito dalla Loggia vi rientri in tempo di attività di lavori, gli si deputeranno due maestri di cerimonie e tre fratelli provveduti di stelle. In questo caso non si fa la *volta di acciaio*.

338. Terminato ogni altro lavoro d'importanza, il Venerabile ordinerà che vada in giro il *sacco di proposizioni* per mezzo del Censore o di un Maestro di Cerimonie. Ciascun fratello vi ripone in iscritto le dimande o proposizioni che gli piacciono; ma perchè non si distinguano quei che le fanno, niuno potrà dispensarsi dall'immettere nel *sacco* la mano chiusa con ritirarla indi aperta. Le schede debbono essere sottoscritte.

339. Il *sacco* è vuotato sull'ara. Il Venerabile conta il numero delle schede in presenza dell'ufficiale che le ha recate e del fratello Oratore; indi si comunica alla Loggia il contenuto, senza però enunciare il nome della persona firmata.

340. Se la *proposizione* ha per oggetto *iniziazioni*, *affiliazioni*, o *regolarizzazioni*, il Venerabile si riserva di nominare i commissari giusta quanto verrà detto in proposito.

Se verta sopra *aumenti di paga*, si rinvia alla prima Loggia del grado chiesto. Se contiene dimande di soccorso si eseguirà quanto è prescritto in proposito dall' *Elemosiniere*. Se vi si espongono accuse, o se dessa è riservata al solo Venerabile, il medesimo non la legge, e la conserva per l'uso conveniente. Se vi si attacchino o vi si offendano gli statuti dell'Ordine, il Venerabile ne fa conoscere la inconvenienza, ed inteso l'Oratore, o l'abbrucchia, ovvero ne rimette la discussione alla prima seduta, secondo i casi. Anche all'altra seduta possono rimettersi quelle proposizioni o domande che non siano urgenti.

341. Dopo ciò il Venerabile farà portare in giro dal fratello Elemosiniere la *borsa della beneficenza*, il di cui prodotto sarà verificato dall'Oratore, notato dal Segretario, e consegnato all'Elemosiniere medesimo. È non massonica, e quindi irregolare e nulla, ogni seduta, in qualsiasi grado, nella quale si ometta di beneficiare l'indigenza.

342. Il Venerabile permetterà in seguito ad ogni fratello il far proposizioni a viva voce in vantaggio della Loggia dell'Ordine in generale; ma si baderà a farle ben ponderate, onde non si promuovano discussioni inutili e noiose. Fra i *liberi muratori*, tutto dev'essere senno, beneficio e giubilo.

343. Posteriormente il Maestro di Cerimonie, sopra nota passatagli dal Segretario, fa l'appello nominale dei fratelli membri della Loggia, esclusi quei di grandi superiori al 18°, non che gli onerari o soci-liberi. Il Segretario noterà i *mancati* che non han fatto conoscere alla Loggia il motivo della loro non intervenienza a' lavori e passerà questa nota al fratello Elemosiniere onde procuri a beneficio de' poveri l'incasso delle ammende stabilite da' regolamenti della Loggia per simile cagione.

344. Giunti i lavori a questo termine, il Venerabile inviterà il Segretario a leggere l'abbozzo che costui dovrà aver formato con le norme stabilite negli articoli 100 a 116. Egli avrà cura di far menzione di tutti quei fratelli che si troveranno presenti allorché si proponga un profano, o si passa sul di costui conto lo scrutinio, o s'impongano quote, o si

revocò qualche deliberazione, in tutto o in parte, o si facciano elezioni ed *installazioni* di dignitari ed ufficiali, o si sanzionino, o si registrino, o semplicemente si leggano i regolamenti della Loggia, o si eseguano lavori di altra simile importanza.

345. Durante la lettura dell' abbozzo dei lavori, tutti i fratelli stanno seduti all'ordine. Terminata, ciascuno può chiedere permesso di farvi qualche osservazione, ed il Segretario è tenuto di praticarvi le correzioni che fossero del caso. L'Oratore emetterà parimenti le sue conclusioni, ed allorchè l'abbozzo resti approvato dalla maggior parte de' fratelli, il Venerabile e l'Oratore lo cifreranno in ogni pagina, onde serva a dimostrare la esattezza della tavola di disegno che il Segretario inserirà sul *registro de' lavori* pria che si tenga la prossima seduta, in cui dovrà sanzionarsi.

346. Il Venerabile chiuderà la Loggia con le forme circostanziate nei rituali (*cahiers*).

Dei scrutini Segreti.

347. Per le iniziazioni, affiliazioni, regolarizzazioni, elezioni di dignitari, o ufficiali, sino alla carica di Spedaliere inclusivamente, e per la nomina di un rappresentante presso il grande Oriente per la revoca di deliberazioni già prese per gli aumenti di paga, per l'applicazione di pene che non è in facoltà del Venerabile il pronunziare; e generalmente per ogni affare interessante l'Ordine e la Loggia, e sempre che questa ordini di raccogliersi i voti de' fratelli in modo che l'uno di essi ignori il parere dell'altro, avrà luogo lo *scrutinio segreto* per mezzo di palle, o di biglietti.

348. Per lasciare a ciascun votante una piena libertà di coscienza, si farà uso nei scrutini di palle bianche, nere e miste. Le prime sono per l'affermativa, le seconde per la esclusiva, le ultime per la indifferenza. Nei scrutini per biglietti, da eseguirsi con le forme espresse nell'articolo 277, quei biglietti che si trovano in *bianco*, sono considerati palle miste.

349. La pluralità delle palle bianche o nere determina il voto della Loggia. Quella delle sole miste importerà la rinnovazione dello scrutinio in altra seduta. Quella infine che risulti dalle miste e dalle bianche unite insieme, si riguarderà come pluralità favorevole.

350. La revoca di antecedente deliberazione, non può trattarsi che in presenza della metà almeno di quei fratelli dai quali fu presa, e non può ammettersi se non pronunziata da due terzi almeno dei votanti presenti.

351. Niuna opposizione contro una deliberazione già presa sia a scrutinio segreto, sia per palese acclamazione dei fratelli, e non revocata colle forme prescritte nello articolo precedente, potrà mai sospenderne l'effetto, a meno che tale sospensione non emanì dal *tribunale di G.G.*... *Ispettori o Inquisitori.*

352. In quelle deliberazioni che non riguardano l'ammissione di un profano, nè la elezione dei nuovi dignitari ed ufficiali nel caso preveduto nell' art. 286, nè una revoca di antecedenti deliberazioni, e nelle quali s'incontri parità di voti, lo scrutinio si ricomincia. Se i voti risultino eguali per la seconda volta, ha luogo un terzo scrutinio. In caso di parità, lo scrutinio si rinnoverà nella seduta prossima.

353. Nella *tabola* dei lavori del giorno il Segretario specificherà il numero dei voti *favorevoli, contrari ed indifferenti.*

354. Un fratello cui sia permesso di entrare in Loggia in tempo della discussione, ha il diritto di esserne infermato. Se vi entra in tempo dello scrutinio, è in sua facoltà il non dare il proprio voto, o darlo dopo che siasi a lui fatto conoscere l'oggetto della votazione e le conclusioni dell' Oratore.

355. Quel fratello, sulla di cui proposizione, o opposizione abbiasi espressamente a raccogliere il voto della Loggia, e l' Oratore, quando si delibere sulla di lui conclusioni, non avranno diritto a votare, salvo ciò che si è prescritto nell' articolo 230 relativamente ai membri onorari o soci liberi e nell' articolo 166 in riguardo ai visitatori.

356. Tutte le votazioni per mezzo di scrutinio seguiranno con le forme indicate dagli articoli 164 a 167.

357. *Della iniziazione dei profani.*

357. Se la propagazione dell'Ordine è il più importante tra i lavori massonici, l'admissione di un profano nel seno dell'Ordine medesimo, è il lavoro più pericoloso. Quindi niun uomo sarà mai iniziato nei misteri della massoneria se non abbia tutte le qualità accennate negli articoli 14 e 21.

358. La età richiesta per divenire libero muratore, è di 21 anni incompiuti. Al figlio di un massone di grado inferiore al 18°, è necessaria la età di 18 anni; ed al figlio di un massone di grado superiore al diciottesimo bastano 15 anni compiuti. Se durante la minorità di alcuni di essi il padre muore, lo passi a vivere in Oriente straniero, la Loggia gli destini uno o due tutori massonici di grado non inferiore a quelli di maestro.

359. La proposta di un profano non può farsi che da un fratello della Loggia per mezzo del *saeco delle proposizioni*, e dal medesimo scritta e sottoscritta. Non è però vietato al proponente di prendere le sue precauzioni onde il profano non lo accusi di averlo preposto suo maligno. Nella domanda dee spiegarsi il di costui nome, il cognome, la età, la condizione civile, la patria e l'attual domicilio.

360. Il Venerabile legge ad alta voce la proposizione senza nominare però il proponente, onde niun abbia per lui deferenza, e ad un tempo egli non abbia ad arrossire se la sua proposizione venisse rigettata. Dimanda infine alla Loggia se incontri difficoltà colla proposta, e se approvi la destinazione dei commissari ad informare.

361. Se il profano fosse nativo di altro Oriente, ov' egli per faccia la sua dimora ordinaria, ed ov' esista una Loggia regolare, il proponente dovrà spiegare nel biglietto di proposizione i motivi per quali il profano non abbia ivi chiesta la pace, e comunque sieno plausibili tali motivi, il Venerabile non destinerà mai i commissari ad informare senza aver prima interpellata quella Loggia sul proposito, e non ne abbia ricevuto un riscontro che riesca di soddisfazione di quella cui presiede.

362. Decisa la destinazione dei commissari, il Venerabile indica segretamente tre fratelli al Segretario che loro spedisca le correlative istruzioni, senza che il uno sappia dell'altro.

363. Le informazioni vertono principalmente sulla probità costante del profano nel corso di sua vita; sulla esattezza nel disimpegno de' doveri del suo stato; sulla saviezza e sicurezza de' suoi principi, sulla fermezza del di lui carattere; e sull'attività ed ingegno a penetrare, svolgere e concordare da sé medesimo le alte scienze, cui l'arcano Istituto Massonico offre all'esame de' suoi seguaci.

364. I tre commissari fanno ciascuno in Loggia il loro rapporto separato in iscritto e da essi firmato, per mezzo del sacco delle proposizioni, tra quindici giorni, se il profano trovasi nell'Oriente della Loggia medesima. In caso contrario il Venerabile loro accorderà il tempo necessario. Se tutti tre i rapporti fosser contrari, il Venerabile dopo averne fatta lettura ad alta voce, tacendo il nome del proponente, li abbraccia: se in contraddizione, tra loro nomina altri commissari; se concordemente favorevoli, propone alla Loggia il primo scrutinio segreto, e nulla emergendo in contrario, lo fa eseguire.

365. Se l'esito del primo scrutinio è favorevole, avrà luogo il secondo e se anche questo risulti propizio, vi deverrà al terzo. I tre scrutini debbon farsi però in tre sedute successive, e meno che per motivi urgenti, e dalla Loggia formalmente riconosciuti, non si trovasse opportuno di fare due scrutini in una seduta medesima.

366. Fra i commissari informatori non può mai comprendersi il proponente; ma è dovere di ciascun fratello di prendere segrete indagini sulle qualità del proposto, e di fare o pubblicamente in Loggia, o all'orecchio del Venerabile tutti quei rilievi che creda utili in affare di tanto momento.

367. Dal giorno della proposizione a quello della ammissione deve scorrere l'intervallo di tre mesi almeno. Se però per motivi urgenti, come si è detto nell'articolo 365, siensi fatti due scrutini in una seduta, la Loggia può minorare il termine a suo arbitrio, ed a norma delle circostanze. Se l'am-

missione non segua tra nove mesi dal di della proposizione questa dee rinnovarsi,

366. Niuna Loggia ammetterà allo scrutinio un profano che ella sappia essere stato o ammesso in altra Loggia senza prima conoscere le ragioni che l'obbligano a non farvi ritorno.

369. Proponesi lo scrutinio *una sola palla nera*, il fratello che l'avrà nella prossima seduta, dichiarerà in iscritto il motivo della opposizione, onde sia connesso alla Loggia per le sue deliberazioni. Se questa dichiarazione non è fatta, la *palla nera* si avrà per non data.

370. Nel caso di *due palle nere*, il profano sarà riproposto dopo tre mesi a meno che la Loggia non determini un più breve tempo.

371. Se trovansi *tre o più palle nere*, che non giungano però ad uguagliare al terzo de' votanti, lo scrutinio ricomincerà dopo nove mesi.

372. Quando risulti *un terzo o più del voti contrari*, o che lo stesso profano, riproposto dopo nove mesi, abbia avuto nuovamente *due o più palle nere*, verrà egli definitivamente escluso, e dovrà farsene rapporto al Grande Oriente perche ne dia pubblica notizia a tutte le Logge di sua dipendenza per loro governo.

373. Nei casi contemplati negli art. 370 e 371, il Venerabile Maestro debbe essere immediatamente dalle Logge poste nello stesso Oriente il nome del profano, onde non sia egli proposto in altra Loggia, o che non cessi il termine della prima opposizione.

374. Restando a discrezione del Venerabile Maestri il giorno in cui il profano dovrà comparire al primo al luogo della sua istituzione, o come il statuto ha stabilito.

375. Si assottigliano i nomi di rinchiudere ogni profano, e se non si può, si deve aver cura di nascondere al procedersi alla istituzione come potendosi di più profani.

376. Nei giorni di istituzione gli *spacci preparatori* e *di ritorno*, in quali principalmente spetta l'esercizio della civiltà trovansi prima degli altri fratelli al locale, e si cominciano

nella scienza dei propri doveri ed uffici, e fanno tutte le occorrenti disposizioni.

377. Nessun profano oserà le onore dei rituali prescritti. La Loggia può ordinare, dalle straordinarie, e modificare le consuete, quando lo stato fisico del profano il richiegga.

378. In tutto il corso del lavoro d'iniziazione, gli Esperti e tutti i fratelli debbono serbare il contegno e la decenza capace di imprimere nell'animo del neofita il sentimento della maggior venerazione evitando qualunque scissura o ridondeggiamento.

Della filiazione.

379. Un libero muratore non può senza violare le sue più importanti obbligazioni, rimaner isolato, se non quando gli sia impossibile di appartenere ad una Loggia regolare.

380. Trovandosi egli stabilmente domiciliato in un Oriente, ove non esista la sua Loggia madre, ed ove, altra Loggia regolare sia in attività di lavoro, è tenuto di chiedervi la sua affiliazione.

380. Un membro di una Loggia regolare non può essere affiliato ad altra Loggia posta nella stesso Oriente, ove è questa in attività di lavoro, senza esibire un permesso in iscritto. Questa affiliazione non lo dispensa però mai da alcuna delle sue obbligazioni verso la sua Loggia madre.

382. In occasione cui la Loggia fosse chiusa per sempre o per una determinata tempo per punizione inflittavli non può farsi affiliazione ad altre Loggie sotto pena di essere escluso tosto che questa ne abbia notizia, senza diritto a rimborso delle medaglie pagate per essere ricevuto ordinario e straordinario, o per averne diritto di essere ricevuto in Oriente.

383. Ad evitare lo sconcio preveduto nel precedente articolo, si usassero due precauzioni: quella di partecipare al Grande Oriente la conclusione temporanea o perpetua di un fratello dalla sua Loggia, onde esso non passi d'ora innanzi alle altre Loggie del regno, e l'altra di esigere dal fratello che si affilia la dichiarazione scritta di non essere stato esule dalla Loggia cui apparteneva.

384. Un fratello che sia cassato dal catalogo de' membri di una Loggia regolare, qualunque per esserne volontariamente allontanato, ed abbia ottenuto l'affiliazione in altra Loggia, non potrà essere in questa conservato se non adempia tutti gli obblighi contratti verso la prima sotto i rapporti di stanza.

385. La filiazione si domanda per mezzo del sacco delle proposizioni. La scheda deve essere sottoscritta dal petente e dal proponente, ed oltre tutte le indicazioni di nome, età, patria, domicilio, condizione civile, debbonsi enunciare il grado massonico, ed i titoli che lo certificano.

386. La filiazione si emetterà quando da due commissari riservatamente nominati dal Venerabile, siasi ricevuto vantaggioso riscontro sulle qualità morali del petente, e lo scrutinio produca due terzi almeno di voti favorevoli. Se ciò non si ottenga, e la semplice maggioranza a di lui favore dallo scrutinio risulti, questo potrà rinnovarsi dopo tre mesi. Non ottenendosi i due terzi di voti dal secondo scrutinio, avrà luogo il terzo dopo tre mesi. Ma se i due terzi di voti non risultino nemmeno dal terzo scrutinio, la domanda verrà rigettata per sempre.

387. La Loggia può fare di unanime consenso tutte quelle eccezioni che saranno conformi ai principi massonici in favor degli affiliandi di grado superiore al 17°.

388. Ammessa l'affiliazione, il Segretario invita l'affiliante a condursi in Loggia alla prima seduta. Egli vi si presenta accompagnato dal Maestro, il Cerimoniere. Il Venerabile gli partecipa il favore compartitogli, gli fa prestare appiè dell'Ara il giuramento di obbedienza ai regolamenti particolari della Loggia, rinnovando sottomissione e fedeltà agli Statuti generali dell'Ordine, quindi lo fa riconoscere per membro dell'ufficio del grado che possiede.

389. L'affiliato non può ottenere esenzione di paga nella Loggia che lo ha affiliato, e meno che questa si trovi fuori dell'Oriente ove sta la di lui Loggia, madre. In ogni caso per gli avvenimenti di paga si osservano le regole stabilite.

Delle regolarizzazioni.

390. Sono propriamente *irregolari*, e quindi considerati e trattati come *profani*, soggetti a tutte le formalità della prima iniziazione massonica: 1° Gli iniziati a qualsivoglia grado (nella massoneria di ogni rito) da Logge irregolari, e dai membri non aventi facoltà di crearne altri; 2° Quasi che avendo già ricevuta la luce massonica, o gradi simbolici o filosofici da un membro che aveva diritto di conferir l'una o gli altri (in tempi però ed in luoghi eccettuati, giusta gli statuti particolari dei sublimi gradi dell'Ordine), non si presentino indi a farsi riconoscere e affiliare nel grado, loro conferito, in una Officina regolare, fra tre mesi da che questa fosse stabilita nell'Oriente, ove essi son domiciliati, o a trenta miglia in giro.

391. Diventano *irregolari* quei membri regolari, i quali scientemente facciano parte di Logge irregolari, o le visitino e partecipino ai loro lavori, e loro prestino, anche a titolo di locazione per contratto civile, il locale del Tempio: e coloro contro i quali siasi pronunziata la sospensione dei lavori massonici, o che siano stati cassati per qualsivoglia motivo dal catalogo dei membri di una Loggia regolare, senza un consenso regolarmente ottenuto. In tutti questi casi non si riacquistano i diritti di massone regolare, se non dopo la espiazione delle incoerse pene, e dopo l'adempimento delle condizioni e dei doveri prescritti dagli Statuti generali dell'Ordine, e dai regolamenti particolari della Loggia, ove la regolarizzazione si chiegga.

Obblighi ed onoranze.

392. Un libero muratore che voglia ritirarsi e non più fare parte dell'Istituto, dovrà farne la dichiarazione in iscritto alla sua Loggia, e depositarvi tutti i suoi libri, effetti, gioielli e carte massoniche, soddisfacendo al pagamento di tutte le tasse e quote: dalle quali vada debitore sino al giorno della sua dimanda di congedo. Adempito ciò, egli non sarà più convo-

cato. Ciò non lo dispensa però mai da alcuna del doveri contratti coi giuramenti prestati per lo addietto, e sotto l'indelebilità nel carattere massonico.

393. Un libero muratore che senza cessare dalle sue sperte attiva dell'Ordine, desidera solamente congedarsi da una Loggia di cui è membro, può farlo con istanza seco tutti gli abiti, effetti, gioielli e carte massoniche, tranne il distintivo della Loggia; da cui si congeda, e dalla quale dovrà ottenere il congedo in iscritto, ed certificato di non essere debitore di alcuna quota o tassa decorsa.

394. Tutti i massoni regolarmente congedati dall'Ordine o da una Loggia, possono ristringervi soggiacendo però a tutte le formalità prescritte per l'affiliazione, con pagarne i diritti stabiliti nel regolamento di Loggia. Da questo pagamento sono esenti quei membri che prima del congedo abbiano seguito per 27 anni senza alcuna interruzione o interruzione, e la loro condotta sia stata di perfetta regolarità. Il diritto non si può però restituire a quelli che si sono congedati da una Loggia senza aver pagato.

Articolo IV. De' Pagamenti.

395. Le promozioni dai gradi di allievo e compagno, e di compagno a maestro, dette *congrue di paga* debbono essere giustificate; 1° da una condotta irreprovable come nel mondo massonico, che nel profano; 2° Da una completa istruzione nel grado che si possiede; 3° Dalla età necessaria. Dal decorsi di un intervallo tra grado e grado.

396. Gli operai che desiderano *congrue di paga* debbono proporre la domanda all'Ufficio del grado, che sarà di assistere. Ivi solo è permesso di dimetterla, e quando il numero rimasti favorevole al petente, si farà luogo alla scelta. Per la concessione di *congrue di paga* non si può ricorrere a più di un concorso; ed almeno si vuol che resti il petente non più di un mese tra i gradi di allievo e compagno, e di sette mesi tra i gradi di compagno e maestro. Questo termine si computa dalla Loggia opinata, cioè in favore di un fratello di merito, o di un

golare, e di colui che sia per intraprendere qualche viaggio, e rimanere assente per un tempo maggiore di quello che avrebbe a scorrere per essere promosso. Ma per niun titolo ed a nessun fratello può conferirsi più di un grado in un medesimo giorno.

398. Un allievo non può divenir compagno se non ne ha 23 anni, nè un compagno può ascendere a maestro se non ne ha 25 compiuti. La prima età è ridotta a 19 anni, e l'altra a 21 compiuti in favore de' figli dei massoni.

399. Così nel rito scozzese che nel francese, gl'intervali tra i gradi capitolari sono fissati nei regolamenti dei capitoli. Nel rito scozzese gl'intervali tra gradi superiori al 18° sono determinati dal supremo consiglio del grado 33°. In ambo i riti devesi però osservare la massima che niun grado può mai ottenersi senza una perfetta cognizione del grado precedente, e che non si può divenire *rosa croce* che alla età di 33 anni compiuti. La irrepreusibilità della condotta massonica e civile è sempre un requisito indispensabile per il conseguimento di una luce superiore.

400. Nessuna Loggia può conferir gradi a massoni che ella non conta tra i suoi membri *attivi*, sotto pena di esser sospesa, e della nullità del grado conferito. I membri *onorari* di una Loggia possono ricevere *aumenti di paga*; ma da quel momento diventano membri *attivi*, e se ne assumono tutte le obbligazioni.

401. Niun Capitolo può, sotto le pene enunciate nel precedente articolo, accordar gradi che a massoni *membri attivi* della Loggia, nel di cui seno il Capitolo è stabilito, o a coloro che, essendo membri attivi di altra Loggia regolare, ove non trovansi camere di gradi superiori al 3° simbolico, presentino il di lei certificato di esser degni *luce superiore*.

402. Un massone che appartenga a più Logge o Capitoli, non può ricevere *aumenti di paga* o *di luce* che nella sua Loggia madre, o nel Capitolo, ove ricevete il suo primo grado superiore.

403. Ogni promozione è dotata di una tassa di cui il fratello premiato verserà l'importo nelle mani del Tesoriere nel giorno medesimo della sua iniziazione a novello grado.

Delle agapi, o banchetti.

404. In tutte le Officine massoniche, tanto simboliche, che capitolari di rito scozzese o francese, si tengono in alcuni giorni dell'anno diverse *agapi* o *banchetti* di obbligazioni. Nelle prime han luogo tre *agapi* nei giorni 24 del IV° mese, 27 del X° mese, e nel giorno rispettivamente anniversario della loro fondazione. Nelle altre il numero e i giorni delle *agapi*, son fissati dai correlativi rituali (*cahiers*). Tutti membri presenti nell'Oriente sono obbligati di parteciparvi o assistendovi personalmente, o soddisfacendovi la quota stabilita.

405. Sospesi, o chiusi i lavori del Tempio, si passa alla sala delle *agapi*, ove le mense sono disposte in modo che formino un ferro di cavallo. Nel rito scozzese il Venerabile si colloca all'*Est* nel punto centrale della parte convessa della mensa; i due Sorveglianti all'*Ovest* di faccia al Venerabile alle due estremità del ferro di cavallo; i Visitatori su i fianchi del Venerabile, ciascuno a misura del proprio grado; l'Oratore ed il Segretario sulla rispettiva colonna, ciascuno appresso ai Visitatori, come nel Tempio; il Maestro di Cerimonie, il Maestro di Casa ed il Copritore seggono ad una mensa separata posta all'*Ovest* di rimpetto al Venerabile fuori il ferro di cavallo, gli Esperti sul centro dei lati dalla parte concava; il 1° Diacono di rimpetto al Venerabile anche dalla parte concava; il 2° sulla dritta del Primo Sorvegliante, e tutti gli altri fratelli occuperanno presso a poco la stessa ubicazione come in Loggia, così al di fuori che al di dentro al ferro di cavallo. Nel rito francese non vi è altra differenza se non quello delle colonne e la non assistenza dei due diaconi. Al posto del primo di costoro siede un Maestro di Cerimonie.

406. Se le *agapi* sono una continuazione de' lavori sospesi nel Tempio, il Venerabile incomincia dall'ordinare che ciascuno segga e *mastichi* a suo piacimento e con decenza. Ma se la Loggia di *agapi* si apre nella sala medesima ove sono le mense, il Venerabile dopo aver fatto mettere la Officina al coperto, anche dai fratelli serventi, aprirà i lavori nel modo consueto.

407. In ciascuna *agape* di obbligazione si faranno i brindisi descritti ne' rispettivi rituali (*cahiers*) simbolici, o capitolari. Il loro numero può però ridursi con farsena, in termini ben precisati, due o tre in un solo. All'ultimo brindisi debbono indispensabilmente assistere e partecipare anche i fratelli serventi, coi quali si formerà la *catena di unione*.

408. Nelle *agapi* di obbligo l'Oratore dee recitare un discorso analogo alla ricorrenza. Ciascun brindisi può essere celebrato con cantici di allegrezza, e con l'armonia. Anche fra un brindisi e l'altro può offrirsi qualche idonea produzione d'ingegno. Giubilo, concordia, e sobrieta, sono queste le caratteristiche dei banchetti massonici.

409. E sempre il Venerabile che per mezzo dei Sorveglianti ordina le cariche ed i fuochi di tutti i brindisi di obbligo, tranne quello che è portato a lui stesso dal 1. Sorvegliante per mezzo del 2, sulla colonna del *sud*, e dell'Oratore su quella del *nord*, o viceversa nel rito francese. Se un fratello vorrà portare un saluto di suo genio, non potrà farlo senza il permesso del Venerabile, ed ottenendolo, il Venerabile comanderà la carica, ed egli l'esercizio dei fuochi.

410. È permesso a più Loggie stabilite in uno stesso Oriente, e professando lo stesso rito di riunirsi a comporre una sola Loggia di *agapi*, scegliendo di comune assenso i dignitari e l'Oratore. Le disposizioni di questo articolo sono comuni ai Capitoli.

411. I brindisi possono essere alternati dalla libera *masticazione* ovvero continuati due o tre di seguito, secondo le circostanze. Quando la *masticazione* è permessa, i serventi, non men massoni che profani, hanno libero l'accesso nella sala per provvedere a ciò che occorre alle mense.

412. Volendosi attivare i lavori d'obbligo, il Venerabile incarica il suo Diacono (o, nel rito francese, il Maestro di Cerimonie), di porre la sala al coperto. Indi avvertito della esecuzione, batte un colpo, che è replicato dai Sorveglianti, fa verificare se la sala sia al coperto, ordina che si carichi e si allinei per un brindisi di cui si riserva il comando; e dopo l'avviso di essersi ciò fatto sulle due colonne, chiama tutti i

fratelli in piedi e all'ordine. Tutti si alzano; tranne quelli della parte concava. Gli allievi ed i compagni accavallano il mantile sul braccio sinistro, e tutti gli altri sulla spalla sinistra. Il Venerabile annunzia a chi sia, consacrato, il brindisi proposto, e lo comanda, ne' modi conosciuti. Quelli cui è diretto il brindisi, si tiene in piede e all'ordine, e poi ringrazia coi fuochi e con le battorie del grado. I Maestri di Cerimonie rispondono nel modo medesimo pei salutati assenti.

413. I Sorveglianti e gli Esperti sono particolarmente incaricati di mantenere l'ordine e la decenza, nelle Logge di *agapi*. Essi v'impiegheranno una moderata fermezza e austerità. I piccoli falli saranno corretti sul momento, con pene soffribili, dal Venerabile, al quale si ubbidirà senza dimostrare il minimo risentimento. Un fratello che mancasse alla società sarebbe severamente punito alla prima assemblea. Le doglianze o le accuse debbono farsi in modo da non ferire la delicatezza di alcuno.

414. Dopo l'ultimo brindisi, il Venerabile fa le dimande di rito, e chiude i lavori nel modo consueto.

415. Oltre le *agapi* di obbligo, è in facoltà di tutte le Logge e dei Capitoli il tenere banchetti, sempre che loro piace; ma niun fratello è obbligato di concorrervi, ed i brindisi vi si fanno a volontà, comunque necessariamente massonici.

Amministrazione economica delle Logge.

416. Per la iniziazione di un profano, per l'affiliazione di un massone, e per ciascun passaggio a grado superiore, si paga una somma di danaro prefissa nei regolamenti della Loggia, e rispettivamente in quei del Capitolo. La tassa per l'ammissione di un profano e per la regolarizzazione di cui parlasi nell'articolo 350, è sempre la maggiore di tutte le altre, ed è accompagnata da una donazione alla *Cassa di Beneficenza*, e da un premio a fratelli serventi. La qualità di *figlio di Massone* non dispensa da alcuna tassa. Per la sicurezza di questi introiti, ciascuna Officina prenderà nei suoi regolamenti le misure convenienti.

417. Gravità inoltre sopra ciascun membro attivo e presente di una Officina regolare una tassa personale che si paga mensilmente alla Loggia, o al Capitolo, del cui regolamento è fissata e le Logge ed i Capitoli pagano per ciascuno dei loro membri una quota annuale al Grande Oriente dallo stesso prefissa.

418. I membri onorari o soci liberi, i Fratelli artisti ed i fondatori contemplati nell'articolo 252, sono esenti dalla tassa, di cui trattasi nell'articolo precedente. Ma le Logge ed i Capitoli pagano anche per tutti essi la quota annuale al Grande Oriente senza eccezione alcuna.

419. Ogni Officina coi prodotti mentovati negli articoli 416 e 417, e con quello dei Certificati, Diplomi, Brevi, e Regie che somministra ai propri membri, fa fronte a tutte le spese occorrenti. In caso di straordinari bisogni la Cassa della Loggia può essere soccorsa da quella della Beneficenza, e viceversa, con obbligo però del rimborso. I prestiti medesimi possono aver luogo tra le suddette Casse e quella del Capitolo della Loggia, se vi è.

420. Dove mancino assolutamente i fondi per supplire alle spese indispensabili, l'Officina, dietro rapporto della Commissione di finanza, ed intero Oratore, può determinare una imposta straordinaria su ciascuno dei suoi membri in proporzione dei loro mezzi, sia a titolo di prestito, sia diversamente, e con quelle discipline che trova opportuno, sempre secondo le spiegazioni appresso nell'articolo 459.

421. Una eccezione dei pagamenti.

421. Il fratello che, regolamentarimente dal Tesoriere, lascia scorrere un mese senza soddisfare ai pagamenti che gli spettano, è dall'Architetto-terzo, dopo averne data al Onorevole il quale quantamente lo serve di adempire quest'obbligo, tra

422. Elasse questo primo termine senza averlo eseguito, almeno per due volte consecutivamente, il pagamento dovuto dal debitore è amorevolmente invitato in piena Loggia dal Venerabile ad

eseguirlo tra quindici altri giorni; e dove egli non fosse presente, lo denunzia alla Loggia; e gli manda in iscritto l'avviso medesimo.

423. Scorso infruttuosamente il secondo termine, il Venerabile intima, o a voce o in iscritto, al debitore di avvedersi dalla Loggia, e di pagare entro i consecutivi quindici giorni il suo debito, sotto la comminatoria di eliminazione dalla Officina.

424. Se in quest'ultimo termine il pagamento non ebbe effetto, il Venerabile annunzia alla Loggia che il Fratello N. N. è caduto nella pena stabilita nell'articolo antecedente, e lo domanda se voglia applicargliela, o accordargli altra proroga.

425. Se la Loggia delibera l'applicazione della pena, il Venerabile si fa recare dal Segretario il Catalogo dei Fratelli, ed in presenza dell'Oratore, del primo Esperto, e del Maestro di Cerimonie, scancella il nome del condannato, facendo dichiarare sulle due colonne che egli non fa più parte della Officina, ed ordina al Segretario di avvisarne il Grande Oriente e diffidarne il condannato medesimo; prevenendo tutti gli Esperti di non più permettergli l'ingresso nel Tempio.

426. Se la Loggia accorda al debitore una proroga, il Segretario gli scrive una tavola di avviso, notificandogli la estremata deliberazione. Scaduto inutilmente anche questo termine di grazia, avrà luogo il disposto nell'articolo precedente.

427. Il massone eliminato dalla sua Loggia per la pendenza causa, può esservi rimeso, previa la soddisfazione di tutti i suoi debiti, seppure la Loggia vi consente.

428. Il fratello che si allontani dall'Oriente ove sta la sua Loggia, deve pagare anticipatamente la sua tassa personale per un trimestre. Questa gli è valutata se ritorna prima che il trimestre scada; ma, se più lunga assenza (che altrimenti l'obbligerebbe ad affiliarsi ad altra Loggia), lo esimerrebbe dalle tasse anteriori.

429. Nissuna massone è obbligata ad alcune delle tasse, quote, o imposte straordinarie, che si fossero ordinate dalla Officina in tempo della sua assenza dall'Oriente.

Ordine Amministrativo.

430. Vi è in ciascuna Loggia una *Commissione di Finanza*,

composta di *cinque membri*, tra i quali i due Sorveglianti, e l'Architetto revisore. Gli altri due sono proposti dal Venerabile ed approvati dalla Loggia. Il Venerabile, come Presidente di tutte le Commissioni, lo è pure di questa, ma può dispensarsene; e, se lo deve, si risolvesse di farne parte, anche dopo la nomina della Commissione, consentirebbe delle sue funzioni uno dei fratelli, da lui stesso proposti, di minor grado, o in parità di gradi, il più giovane.

431. La Commissione di Spanza invigila alla riscossione delle attività della Officina; riconosce la necessità delle spese da farsi; ordina di propria autorità le consuete, le minute e le urgenti, facendo di queste ultime rapporto in Loggia nella prima seduta; ed in caso di straordinario bisogno di nuovi fondi, dietro rapporto dell'Architetto-revisore, provoca le analoghe deliberazioni della Loggia.

432. L'Architetto-revisore liquida tutta la contabilità della Loggia; egli sottopone le sue osservazioni alla Commissione di finanza; tiene registro di tutte le *attività* e *passività* della Officina, contenenti le partite di ciascun fratello dal primo giorno della di lui *iscrizione* o *affiliazione*, enunciandovi le tasse corrispondenti a ciascun grado, non che le personali, sieno annuali sieno mensuali. Questo registro è paginato e contrassegnato dal Venerabile.

433. Egli, l'Architetto revisore, rivede e liquida le spese dell'Economo, del Maestro di Casa, e del Decoratore, assoggettandole all'approvazione della Commissione, per indi spedirne al Tesoriere i corrispondenti mandati di pagamento, muniti delle firme di tre membri almeno della Commissione.

434. Trasmette pure al Tesoriere lo stato delle attività colla sua firma, e sanzionata dalla Commissione, ond'egli ne solleciti la riscossione.

435. Il Tesoriere procura le esigenze, paga i mandati emessi dallo Architetto a nome della Commissione di finanza, tiene un registro di Cassa giustificato da validi ricapiti, ed in fine di ciascun semestre, e quante altre volte ne venga richiesto, sottopone alla Commissione la sua contabilità.

436. Finalmente la Commissione di finanza entro i termini

espressi nell'articolo 137 presenterà all'Officina per l'approvazione il bilancio consuntivo e preventivo di ciascun semestre decorso. L'Officina che manchi di fare rendere i suoi conti nei predetti termini, non potrebbe più riconvenire nè la Commissione di finanza, nè il Tesoriere per qualsivoglia motivo se non dal giorno, in cui l'ultimo conto semestrale avrebbe dovuto essere verificato e chiuso.

Delle mancanze ai lavori.

437. Nessun fratello può dispensarsi dallo intervenire alle sedute ordinarie della sua Loggia nei giorni fissati dai di lei regolamenti.

438. Chi non può assistere ad una seduta deve prevenirne in iscritto il Venerabile o il Segretario, o altro dignitario o ufficiale della Loggia, indicandone il motivo; e se per circostanze imprevedute non avesse potuto mandarne l'avviso, è in dovere di fare le sue scuse nella seduta seguente.

439. Quel fratello che manchi a tre sedute consecutive, senza averne fatto conoscere i plausibili motivi, è avvertito di presentarsi. Non comparendo, e non giustificando un legittimo impedimento, gli è scritto la seconda volta. Persistendo a non presentarsi, gli si annunzia che la Loggia riguarderà il suo silenzio come una dimissione. Se finalmente a questa terza ed ultima intimazione egli non risponda in modi decisivi, il suo nome è cassato dal Catalogo dei membri, nel modo e colle norme stabilite nell'articolo 425 pei debitori insolventi.

440. Un fratello che debba assentarsi per lungo tempo dall'oriente della sua Loggia è obbligato di prevenirla personalmente o con lettera. Durante la sua lontananza, deve almeno in ogni tre mesi informarla dello stato e del luogo in cui si trova. Al suo ritorno egli ne dà l'avviso al Segretario onde gli spedisca i biglietti di convocazione.

441. La Loggia, per cause da essa conosciute, può permettere a qualche fratello di non intervenire alle sedute ordinarie anche dimorante nell'oriente ove essa è stabilita.

442. Le frequenti mancanze prolungano gl'intervalli stabiliti per gli *aumenti di paga* nelle Logge, e ritardano gli *aumenti di luce* nei Capitoli.

443. Per ogni mancanza non giustificata, la Loggia determina nei suoi Regolamenti un'ammenda pecuniaria. (Vedi articolo 343).

Dell'amministrazione politica.

444. La qualità di *libero muratore* non fa supporre alcuna attitudine alla colpa; Ma i difetti della umanità, la non compiuta riforma delle antiche abitudini, e la negligenza nello esercizio dei doveri di una Società, il di cui scopo unico è appunto il perfezionamento dell'uomo; tutto ciò può esigere talora l'uso di mezzi capaci d'impedire certe violazioni, la di cui tolleranza trarrebbe seco inevitabilmente il rovescio della più antica, ed insieme della più illustre ed utile istituzione umana. Quindi la probabilità di *colpe massoniche* esige che si fissi la norma delle *accuse*, dei *giudizi* e delle *pene* in *senso massonico*.

445. Niuna *accusa* può farsi, niun *giudizio* pronunziarsi, niuna *pena* applicarsi in presenza dei *visitatori*, e nel giorno della ricezione di un *profano*.

Delle colpe.

446. Le colpe massoniche si distinguono in *gravi*, *ordinarie* e *leggere*.

447. Sono colpe gravi:

1. Lo spergiuro ed il tradimento, del pari che la complicità o la cooperazione al tradimento, non meno contro l'Ordine in generale, che contro un'associazione particolare.

2. La manifestazione dei misteri e dei segreti massonici così ad un profano, che ad un massone di grado inferiore a quello cui si riferiscono i segreti ed i misteri rivelati.

3. La ribellione di fatto ed irragionevole contro l'autorità del Grande Oriente, del supremo Consiglio dei 33.° e del Gran Commendatore *ad vitam*.

4. L'attacco contro gli *Statuti Generali dell'Ordine*, tendente a produrre lo scisma o la distruzione dell'Ordine medesimo.

5. La infedeltà di gestione negli affari *finanziari*, o mobiliari di un'officina.

6. La calunnia diretta ad infamare un *libero muratore* nella opinione del mondo così massonico che profano.

7. Gli abusi di ospitalità, e gli attentati all'onore delle famiglie dei fratelli.

8. Le disfide dei fratelli di un grado superiore al 13.^o scozzese.

448. Sono colpe ordinarie:

1. La manifestazione ad un profano di discipline ed altri oggetti massonici, che non sieno propriamente *misteri* o *segreti* dell'Ordine.

2. Le dicerie, che in qualunque modo compromettano la dignità dell'Ordine o di un'associazione massonica.

3. La formazione di *partiti* o di *complotti*, tendenti ad inceppare la *libertà dei voti*, o a produrre la *disunione* e la *discordia* tra i fratelli.

4. La *irregolarità dei lavori massonici*, relativa non meno ai lavori stessi, che al fratello il quale vi assiatà.

5. La disubbidienza irragionevole ai regolamenti particolari della propria Loggia, ed alla autorità delle tre *Luci* in attività dei lavori.

6. Il rifiuto pertinace agli obblighi inerenti specialmente alla qualità di dignitario, di ufficiale o di *membre* dell'Officina.

7. Le disfide tra i fratelli di grado inferiore al 14.^o scozzese.

449. Son colpe leggieri:

1. Le indecenze, i susurri ed i disturbi che si commettono nel tempio.

2. L'abuso delle qualità profane per *infiuire* o *imporre* nelle deliberazioni.

3. Le piccole risse e le animosità tra i fratelli di ogni grado.

4. Le disattenzioni che mettano l'Officina nella impossibilità di servirsi dei propri attrezzi e mobili, onde eseguire regolarmente i suoi lavori.

5. Tutte le altre colpe prevedute negli Statuti generali, ma non qualificate come *semplici trasgressioni*, le quali in forza tanto degli Statuti generali, quanto dei Regolamenti particolari in Loggia sieno punibili dal solo Venerabile.

Delle accuse.

450. Qualunque accusa scritta, ma anonima, di colpa *grave, ordinaria, o leggiera*, è sul momento data alle fiamme.

451. Nessuna accusa di colpa *grave* può essere fatta a voce, nè letta pubblicamente, ma è diretta al solo Venerabile. Se la colpa *grave* è imputata al Venerabile stesso, deesi informarne l'ex-Venerabile, ed in mancanza il primo Sorvegliante.

452. Nessuna accusa, anche di colpa *ordinaria, o leggiera*, può farsi pubblicamente in Loggia simbolica contro ogni altro fratello di grado superiore al 3.^o ma si deve seguire la norma prescritta nell'articolo precedente.

453. Tutte le accuse che si producano in Loggia o a voce, o in iscritto, dopo di essersi però fatto coprire il Tempio al fratello (se desso è presente), contro il quale sieno dirette, debbono essere espresse con dolcezza e moderazione. Se il Venerabile scorgesse animosità in una accusa *scritta*, inviterebbe l'autore a convenevolmente modificarla; e se l'accusa *verbale* fosse poco massonica, imporrebbe silenzio al fratello che la fa, riserbandosi le opportune misure per le informazioni.

454. Il fratello che o in *iscritto* o a voce porti una querela, deve contemporaneamente indicarne la prova, sotto pena di incorrere in un castigo eguale a quello che competerebbe alla colpa imputata.

Dei giudizi.

455. Vi è presso ogni Loggia regolare una Commissione politica, i di cui membri naturali sono: il Venerabile, i due Sorveglianti, l'Oratore, il Segretario, il Tesoriere ed il primo Esperto. Se alcuno di essi fosse l'incolpato, gli sostituirebbe altro fratello in ordine di carica; e se l'accusa cadesse sul Venerabile, procederebbe in di lui vece l'ex-Venerabile o altro dignitario anche per ordine di carica.

456. La Commissione, di cui trattasi nel precedente articolo chiamasi *Commissione di rigore* se trattasi di colpe *gravi*, ovvero *Commissione di disciplina*, se si tratta di colpe *ordinarie* o *leggieri*.

457. Ogni libero muratore di qualunque siasi più elevato grado, quando è membro di una Loggia è tenuto di osservarne i regolamenti, e di dar l'esempio del suo rispetto. al Venerabile ed altre Luci della medesima. Non è però men vero che riferendosi per lo più le colpe massoniche a misteri ed a dottrine, la di cui conoscenza non è permessa a massoni di ogni grado, la competenza dei procedimenti dee indispensabilmente variare a misura dei gradi posseduti dai fratelli accusati.

458. Per colpe *gravi*, commesse dai fratelli di qualsivoglia grado, la *Commissione di rigore* ne fa rapporto al Grande Oriente, cui solamente spetta il conoscerle ed il punirle. Il Grande Oriente procede nella sua gran Loggia simbolica se il grado dell'accusato non oltrepassi il terzo. Procede nel suo sovrano capitolo generale se il grado è maggiore del terzo e minore del 19.º Procede nei suoi tribunali quando i gradi dell'accusato sieno superiori al 18.º

459. Per le colpe *ordinarie* o *leggieri* imputate ad un fratello di qualunque grado, anche il più sublime, la *Commissione di disciplina* verifica il fatto e pronunzia la pena. Ma in questo caso tre almeno dei di lei membri debbono indispensabilmente essere rivestiti al grado eguale o superiore a quello dell'incolpato. In mancanza di fratelli di grado oppor-

tuno, egli avrebbe lo scelta o di sottomettersi al giudizio della *Commissione di disciplina*, quando debitamente chiamato non riesca a giustificarsi, ovvero di essere inviato al giudizio del Grande Oriente, giusta le competenze enunciate nel precedente articolo.

460. I falli che si commettano dai *membri* del Grande Oriente sono giudicati in prima istanza dal supremo tribunale dei gradi 31°. Quei però decorati dei gradi 31, 32 e 33, ed il Gran Commendatore *ad vitam*, sono giudicati a norma e col rito dei particolari regolamenti dal Supremo Consiglio dei 33.

461. L'accusato dev'essere ascoltato prima, se il voglia, ed ha il diritto di conoscere i nomi ed i detti non meno degli accusatori che dei testimoni. Egli parimenti ha la facoltà di difendersi da sè stesso, o per mezzo di altro fratello della Loggia da lui scelto. Se però chiamato per tre volte a discolarsi, non comparisca, si procede come se fosse presente nel giudizio.

462. Dai giudizi resi dalla *Commissione di disciplina*, per colpe *leggieri*, vi è appello alla Loggia intera. Da quei resi dalla stessa Commissione per colpe *ordinarie*, l'appello è prodotto al Grande Oriente secondo le classificazioni stabilite nell'articolo 458. Dai giudizi della grande Loggia simbolica in prima istanza, per colpe *gravi* si appella al sovrano Capitolo generale. Da quei resi in quest'ultimo come primo giudice, devesi appellare al Supremo Tribunale del 31° grado. E finalmente dai giudizi pronunziati anche in prima istanza da alcuno dei consigli, concistori o tribunali del Supremo Consiglio dei 33, l'appello produceci allo stesso Supremo Consiglio in assemblea.

463. Niun massone può essere giudicato in tempo che si trovi assente dall'Oriente, ove risiede l'Officina o il tribunale cui spetti il giudizio. Ma in questo caso, se l'accusa è per colpa *grave*, l'accusato è sospeso da tutti i lavori di qualsivoglia Officina nazionale, sine a che non si presenti a subire il giudizio regolare.

464. Ogni massone, senza distinzione di grado, accusato di

colpa *grate*, è sospeso dai lavori sino alla decisione. Ma in pendenza di ogni giudizio per colpe *ordinarie* o *leggere*, è in facoltà della Loggia il rifiutar l'ingresso nel Tempio dell'accusato, salvo se questi fosse di grado superiore al 3°.

465. Il massone anche di grado superiore al 30°, sottoposto a giudizio e non sospeso dai lavori, lo è però sempre dal voto *deliberativo*.

466. La Commissione incaricata dall'amministrazione politica, invigila parimenti sulla condotta dei fratelli nel mondo profano, essendo interesse di ogni corporazione che i di lei membri godano della fiducia pubblica. Perciocchè, se un fratello fosse inquisito dall'autorità profana per lieve delitto, la Commissione, assicuratasi del di lui torto, ne lo ammonirebbe fraternamente; se per delitto infamante, sul quale non cadesse dubbio provocherebbe una deliberazione della Loggia per la di lui interdizione.

467. Per l'opposto, si guardi il libero muratore dal cedere alle proprie prevenzioni. Egli si porrebbe al rischio evidente di divenire spergiuro commettendo a danno di un fratello una ingiustizia, i di cui effetti sarebbero forse funesti quanto irrimediabili. Nei casi di dubbia reità di un fratello, la sua riputazione dev'essere rispettata e guarentita da tutto l'Ordine, contro la opinione pubblica anche la più divulgata, che d'altronde non è sempre ben fondata. Il soverchio zelo in un accusatore anche della maggiore buona fede si converte facilmente in calunnia; e nella massoneria non deesi andare in traccia che della innocenza. Col fine lodevole di proteggere il decoro dell'Ordine massonico nella opinione de' profani (che dovrebbero ignorarne fino la esistenza), la mano di un massone non rovescherà un altro massone in quel precipizio d'infamia sul di cui orlo fu tratto forse da private vendette, o da pubbliche dicerie, dalle quali è spesso bersaglio l'uomo il più virtuoso. Straniero ad ogni profana influenza, l'Ordine dei liberi muratori è instituito per proteggere gli uomini che ne fan parte, e renderli perfetti, non per secondare ciecamente le opinioni altrui, e perderli. Senza fermezza di spirito di durezza di cuore non può esservi Franca Massoneria.

Delle Pene.

468. Le pene distinguonsi in tre classi: *maggiori, statutarie e correzionali*.

469. Le pene maggiori sono applicate alle colpe *gravi*, ma la loro infrazione è serbata al solo Grande Oriente, dalle di cui costituzioni n'è pure determinata la importanza, salvo il prescritto nell'articolo 459.

475. Le pene *statutarie* sono inflitte alle colpe *ordinarie*, e sono: 1. Eliminazione dalla Loggia; 2. Sospensione dai lavori; 3. inabilitazione alle dignità ed uffici; 4. Sospensione dalle une o dagli altri.

471. Le pene *correzionali* vengono pronunziate contro le colpe *leggere*, e sono: 1. Collocamento tra le colonne; 2. Posto di pena in Loggia; 3. Coprimento del Tempio; 4. Ammonizione in pubblico; 5. Ammenda pecuniaria.

472. La *eliminazione dalla Loggia* importa la perdita di qualità di membro della medesima. Il nome del punito è cancellato dal catalogo dei di lei membri col rito spiegato nell'articolo 425. Un cartello scritto a caratteri *rossi*, enunciante il nome dell'eliminato, è esposto nei vestibolo per tre sedute almeno.

473. La *sospensione dai lavori* è una temporanea eliminazione dalla Loggia che non dee durar meno di tre mesi, nè più di nove. Il cartello è esposto nel Tempio sulla colonna del sospeso.

474. La *sospensione dalla dignità ed uffici* non può oltrepassare i tre mesi.

476. Il *collocamento tra le colonne* può subirsi per tre sedute al più; per ciascuna delle quali non dura più di tre quarti d'ora. Il punito vi si tiene in piedi e all'ordine.

477. Il *posto di pena in Loggia* è la occupazione dell'ultimo luogo di *allievo* per una o più sedute, non mai più di sette.

478. Il *coprimento del Tempio* è riferibile alla seduta, in cui questa pena s'inflegga, nè può durare più di tre sedute successive.

479. L'*ammonizione in pubblico* è un fraterno rimprovero del Venerabile in piena Loggia.

480. Finalmente l'*ammenda pecuniaria*, prestabilita già per tutti i regolamenti di ciascuna Loggia, è versata sollecitamente, in tempo di lavori nella cassa di beneficenza.

481. Il recidivo anche in colpa *leggiera* ha un maggior grado d'imputabilità. L'incorreggibile è sottoposto alle pene *statutarie* le più rigorose. Le circostanze più o meno gravi della colpa autorizzano la cumulazione di una pena *statutaria* con una o due *correzioni*, o di più pene di questa ultima specie..

482. Il pentimento, la confessione sincera del fallo, la pronta e rispettosa sommissione alla pena inflitta, possono far diminuire il castigo, ed anche dar luogo ad una piena condonazione.

Libro rosso e Registro di disciplina.

483. Nei registri dei lavori ordinari di una Officina massonica non si farà mai menzione delle colpe, delle accuse, dei giudizi, e delle pene inflitte ad un fratello. Lavori di questa specie debbono tracciarsi sopra fogli volanti che si daranno alle fiamme tosto che si sarà definitivamente statuito sulla cosa.

484. Si terrà invece da ciascuna Officina un registro paginato, e cifrato in ogni pagina dalle tre Luci, dall'Oratore e dall'Esperto, in cui si noteranno a *caratteri rossi*: 1. I nomi di quei massoni che divenissero definitivamente e regolarmente condannati alla *perpetua* esclusione dall'Ordine, del che desi si pur dar conoscenza a tutti i Grandi Orienti stranieri; 2. I nomi di quei profani, i quali, allorchè furono esclusi a senso dell'articolo 372, aveano terminato il 23° anno di loro età, o s'erano in età più fresca, vi fu la espressione di liberazione della Loggia di doversi riguardare la *esclusione* come *irrevocabile*; dappoichè, non verificandosi alcuna di tali circostanze, il profano *escluso* avrebbe il diritto di essere riproposto dopo nove anni dal dì della sua prima *esclusione*.

Per l'opposto, se questa fa accompagnata da una delle circostanze accennate, il nome del profano verrà notato nel *libro rosso* e dovranno pure esserne informati i Grandi Orienti stranieri.

485. Oltre il *libro rosso*, le Logge avranno un *registro di disciplina*, ove si noteranno tutte le *pene temporanee* a cui saranno condannati i massoni, e tutti gli *annerimenti* dei profani, che sieno revocabili dopo il novennio.

486. Tanto il *libro rosso* che il *registro di disciplina* dovranno conservarsi nella *cassa* a tre chiavi, delle quali una dee conservarsi dal Venerabile, un'altra dall'Archivista, e la terza dal Censore.

Gradi e classi della Massoneria.

487. Ciascun rito massonico riconosce diversi gradi nella carriera per la quale si giunge allo sviluppo dei misteri dell'Istituto. Nel rito scozzese i gradi massonici sono *trentatre*, i quali si dividono in *nove classi principali*, e la importanza di questi non può conoscersi che con lo studio dei rituali (*cahiers*). Nel rito francese, ossia riformato, i gradi sono *sette*, l'ultimo dei quali è quasi lo stesso del 18° scozzese. Negli altri riti, tutti moderni e poco conosciuti, il numero dei gradi e delle classi è vario; ma la somma delle dottrine massoniche non offre diversità essenziale.

Abiti e fregi massonici.

488. Ogni libero muratore veste in Loggia l'*abito* corrispondente al suo grado, e si decora dei *fregi* e *gioielli* correlativi, come dai rituali di ciascun grado è prescritto, salvo il disposto dell'articolo 312.

489. Chiamasi *abito* tutto ciò che consiste nei grembiali, fascia, guanti, nastri, cappelli, manti, ecc. attribuiti ai rispettivi gradi. Dicesi *fregio* o *gioiello* tutto ciò che è opera di orefice o gioielliere, di cui si ornano i liberi muratori a norma del loro grado, o della loro carica in Loggia.

490. Ogni Loggia ha un fregio distintivo che i fratelli portano appeso alla bottoniera. È ordinariamente una figura metallica allusiva al titolo della Loggia. Questo fregio non deve punto somigliare ed alcuno dei fregi o gioielli prescritti dai rituali massonici a ciascun grado dell'ordine, ne la forma ed il colore del nastro debbono corrispondere al colore ed alla forma dei nastri e cordoni dei diversi gradi dell'Ordine e delle cariche in Loggia.

491. I dignitari ed ufficiali di una Loggia, oltre l'abito ed i fregi del loro grado, ed oltre il *fregio di Loggia*, di cui si è parlato nel precedente articolo, portano sospeso ad un nastro a collana i seguenti fregi d'oro o di metallo indorato, cioè: al nastro del Venerabile e dell'ex Venerabile una *squadra*, con la differenza che quest'ultimo la sospende alla bottoniera; al nastro del 1° Sorvegliante una *livella*; a quello del 2° Sorvegliante una *perpendicolare*; a quello dell'Oratore un *libro aperto* col titolo inciso: *Statuti dell'Ordine*; a quello del Segretario due *pennecrociate*; a quello del Tesoriere una *chiave*; a quello del primo Esperto una *spada*; a quello del Maestro di Cerimonie una *doppia riga* in croce S. Andrea; a quello dell'Archivista due *colonne*; a quello del Guardasigilli una *medaglia* col fregio e titolo della Loggia; a quello del primo Architetto una *riga* divisa in nove decimetri; a quello dell'Architetto-revisore un *compasso*; a quello dell'Elemosiniere una *corona di acacia*; a quello dell'Ospedaliere un *calice*; a quello dell'Economo una *borsa legata*; a quello del Maestro di casa (ordinatore dei banchetti) una *cornucopia*; a quello dei Diaconi un *guanto*; a quella del Portastendardo una *banderuola*; a quello dell'Araldo una *lancia*; ed a quello del Copritore interne tre *chiavi incrociate*.

492. Se diverse cariche siano occupate da uno stesso individuo (di che si è altrove trattato), il fregio dev'essere un solo, cioè quello della carica maggiore.

493. Il *fregio di Loggia* si porta in concorso di ogni altro fregio. Quello della carica è provveduto a spese della Loggia.

Dei visitatori in generale.

494. Ai visitatori di un grado non maggiore del 30.º ogni Officina può ricusar l'ingresso nel Tempio, se trovasi occupata

in lavori di propria amministrazione, o come suol dirsi *in loggia di famiglia*. Ma per risparmiare loro la pena di farsi annunziare per indi essere congedati, è bene che nella circostanza si affigga nella via smarrita un cartello indicante che la Loggia è in *affari di famiglia*.

495. Ai visitatori del grado enunziato nel precedente articolo non può darsi l'ingresso nel Tempio se non dopo la lettura della *tavola* di disegno dei lavori precedenti.

496. Il visitatore, dopo di essersi fatto annunziare dal Caprittore esterno, o da uno dei fratelli serventi, viene esaminato dall'Esperto-tegolatore, al quale consegna il suo diploma, delineando sopra un pezzo di carta la propria firma, onde sia confrontata in Loggia con quella esistente nel diploma. Indicherà nel vestibolo in compagnia di alcun fratello che il Venerabile destina a quest'oggetto, sino a che non venga introdotto o congedato.

497. Il Venerabile da sé solo, o in concorso dell'Oratore esamina il diploma, verifica la firma del latore; e fa conoscere alla Loggia il nome e le qualità massoniche, disponendo gli onori che gli si debbono.

498. Se nasce alcun dubbio ragionevole, sia sulla legalità del diploma, sia sulla firma del visitatore, il Venerabile, con l'approvazione della Loggia, può scusarsi dal riceverlo, e gli farà partecipare con bei modi i motivi del rifiuto, e restituire il diploma. Egli lo riterrà quando appaia evidentemente che il visitatore sia un profano.

499. Sul dorso del diploma di un visitatore ammesso ai lavori, la Loggia apporrà il suo *visto* con la data del giorno, munito del di lei bollo, e sottoscritto dal Venerabile dal guardabollo e sigilli, e dal Segretario *per ordine della Loggia*.

500. Un visitatore che non dia la parola *semestrale*, o quella del grado in cui si lavora, o si presenti senz'abito massonico, o non sia conosciuto da tre Fratelli tra i dignitari o ufficiali della Loggia, non è ammesso.

501. È in facoltà dei visitatori di chieder la parola, ed esporre il loro parere in tutto ciò che non riguarda oggetti di *finanza* della Loggia visitata. Nel caso di simili discussioni,

essi debbono anzi cercare di coprire il Tempio, e non facendo avvertenza, il Venerabile può cortesemente avvisarveli. Essi hanno voto deliberativo negli scrutini relativi al bene generale dell'Ordine, ma possono rinziarvi.

502. Un Massoue di grado non maggiore del 30.º appartenente ad una Loggia di altro Oriente, dopo aver visitata tre volte una Loggia dee dichiarare se voglia esservi affiliato. Nel caso negativo non potrà ulteriormente frequentarla, se non previo il permesso della Loggia medesima.

Onori a rendersi ai visitatori

503. Il Gran Commendatore, o il Gran Maestro dell'Ordine può entrare se vuole nel Tempio senza farsi annunziare, e portarsi direttamente al trono, prendendovi il primo posto: ma venendo egli annunziato, il Venerabile invia sul momento tra Fratelli dei più alti gradi a tenergli compagnia, ed ordina che tutti i membri della Loggia armati di spade e stelle e disposti sopra due linee prolungate sino al vestibolo, alla testa delle quali i due Sorveglianti, formino la *volta di acciaio*. Indi egli stesso preceduto dal Porta-stendardo con la bandiera e dall'Araldo con la spada, ed accompagnato dall'Oratore, dal Segretario e dai due Diaconi, si reca sino alla porta. Colà giunto, fa il debito complimento al sublime gran dignitario, gli cede il martello, e lo conduce per mano con lo stesso corteggio sotto la *volta di acciaio*, sino al trono ove il Gran Commendatore o Gran Maestro, si asside ed esercita le funzioni dell'insigne suo grado. Il Venerabile e tutti i Fratelli rimangono in piedi e all'ordine, sino a che egli non disponga diversamente.

504. Gli stessi onori son resi ai Grandi Commendatori e Gran Maestri dei Grandi Orienti stranieri, ai loro *rappresentanti* ai sovrani Grandi Ispettori generali, membri del supremo Consiglio del 33.º di qualunque Grande Oriente, ed alle *deputazioni* del Grande Oriente nazionale; salvochè il Venerabile, dopo aver condotti al trono quegli illustri visitatori, collocatosi alla dritta, fa eseguir dalla Loggia gli ap-

plausi; indi fa seder ciascuno al suo posto, ed informa il visitatore di quanto si è fatto in Loggia sino al momento del suo arrivo. Se il visitatore di questo rango fa i suoi ringraziamenti, questi non verranno coperti, come deve praticarsi verso tutti gli altri visitatori di grado superiore al 17.º

505. Ai visitatori che sono grandi dignitari del Grande Oriente, ed a quelli che fan parte del *Sublime Concistoro* del 32º, o sieno unicamente investiti di quel grado, il Venerabile invia per introdurli una deputazione di nove Fratelli armati di spade e stelle e fa formare la *volta di acciaio* da tutti i fratelli rimasti in Loggia, escluse le tre Luci.

506. Ai Grandi Inquisitori del 31º grado è inviata una deputazione di sette fratelli armati di spade e stelle, e si forma da tutti gli altri la *volta di acciaio*, restando le tre Luci ai loro posti.

507. Dal 30º grado al 18.º inclusivamente, la deputazione è anche composta di sette membri armati di spade e stelle; ma nove Fratelli soltanto formano la *volta di acciaio*.

508. Ai Venerabili in esercizio, i membri di qualunque Grande Oriente, ed alle deputazioni in forma delle Logge, la deputazione è di cinque Fratelli armati di spade e stelle, e sette Fratelli fan la *volta di acciaio*.

509. A tutti i visitatori del grado 17º al 14º inclusivamente la deputazione armata di spade e di stelle è di tre fratelli; e la *volta* è formata da cinque.

510. Un Maestro di Cerimonie ed un Esperto sono sempre alla testa delle deputazioni, il primo conduce per mano il visitatore, l'altro gli è al fianco opposto. I componenti la deputazione li seguono due a due. Tutti gli altri, non impiegati alla *volta di acciaio*, stanno in piede e all'ordine. Le tre Luci, in tempo dell'ingresso d'ogni visitatore di grado superiore al 17º fan la *batteria dei martelli*.

511. Ai visitatori, dei quali si è parlato nell'art. 509, è libero di fermarsi nel centro del Tempio, o di salire direttamente all'*Oriente*, ed ivi ricevere i complimenti e gli applausi, ai quali rispondono nei debiti modi; ma la loro batteria è coperta.

512. Il Venerabile è tenuto di offrire il suo martello ai visitatori di grado superiore al 17.° quando egli sia di grado inferiore, e dovrà informarli dei lavori che hanno preceduto il loro arrivo; essi possono accettare il martello, e regolare i lavori di quella seduta se loro piaccia.

513. Tutti gli altri visitatori dal 13.° al 1.° grado, sono introdotti dal Maestro di Cerimonie dopo l'ordine, che ne avrà dato il Venerabile, il quale porrà tutti i Fratelli in piedi e all'ordine, complimenterà e farà applaudire i visitatori, e dopo di avere coperto i loro ringraziamenti, li farà collocare sulle colonne rispettive. Si osserverà che i visitatori investiti di un grado superiore al 3.° e non maggiore del 13.° debbono essere posti alla testa della prima colonna, che in rito scozzese è quella del *nord*, ed in rito francese è quella del *sud*.

514. Quando trovinsi nel vestibolo più visitatori di diversi gradi e qualità, s'introducono prima quelli, dei quali le cerimonie sono minori, indi i più elevati in grado, a meno che gli uni e gli altri non chieggano di entrare unitamente. In tal caso i più elevati in grado precedono.

515. I visitatori nel ritirarsi possono dispensarsi dalle cerimonie; ma i Venerabili, se sono a tempo, debbono rendere loro gli stessi onori, coi quali furono introdotti, o almeno porre e mantenere i Fratelli in piedi e all'ordine, sino a che non sieno quelli usciti dal Tempio.

516. Un visitatore di grado inferiore al 31.° non ha diritto agli onori dovuti al suo grado, che una volta sola all'anno. Le altre volte è in facoltà della Loggia il modificarli in tutto o in parte. A quei dei gradi 31.°, 32.° e 33.°, dopo la terza visita aspettano i *piccoli onori*. Al Gran Commendatore *ad vitam*, si debbono i *grandi onori* tutte le volte che a lui piaccia di visitare la stessa Loggia.

517. Diconsi *piccoli onori* le sole *volte di acciaio* composte da cinque o sette Fratelli al più senza deputazioni.

518. A niun Massone si faranno gli onori dovuti al suo grado; e niuno occuperà in Loggia quel posto che al suo grado corrisponda, quando non abbia l'abito ed i fregi massonici corrispondenti.

Prerogativi dei gradi 31.° 32.° e 33.°.

519. I Liberi Muratori pervenuti ai gradi 31.° 32.° e 33.° hanno il diritto di entrare e sortire senza permesso da tutte le Officine massoniche di grado inferiore al 30.° tranne il caso in cui in una Officina, anche in grado di allievo (apprendente), si trovasse sul trono il Gran Commendatore *ad vitam*. Così entrando che uscendo dal Tempio, essi non salutano che con un semplice inchino di testa. Entrando, ogni lettura o discussione è sospesa, sino a che non siano collocati e complimentati. Seggono sempre alla dritta del Venerabile ed anche prima dell'ex-Venerabile, se questo è di minor grado. Prendon la parola sempre che loro piaccia, senza chiederla. Niuno di grado inferiore può loro fare alcuna questione d'istruzione. Stan seduti e coperti all'entrare dei visitatori di grado inferiore al 30.° eccetto se questi si presentino come deputati di una Officina. Non possono essere nè puniti, nè accusati, se non in Logge concistoriali. Nelle *agapi* non si alzano in piedi, se non nei primi tre brindisi di obbligo e nell'ultimo, ed in quei che si portino ai deputati del banchetto, ed ai Massoni del loro medesimo grado, o maggiore.

520. Nelle Officine, delle quali i sublimi Massoni, mentovati nel precedente articolo, sien membri, essi non possono essere mai mandati in deputazione, nè obbligati a coprire cariche inferiori a quella di secondo Sorvegliante in Loggia simbolica, e di Segretario nei Capitoli.

Visite dei Grandi Ispettori-Inquisitori.

521. I membri del Supremo Tribunale del 31.° (come pure del sublime Concistoro del 32.°) sono obbligati di visitare spesso le Officine inferiori, che non possono ricusar loro l'ingresso.

522. Ad evitare ogni inconveniente, le Logge, ed i Capitoli avranno conoscenza: 1° Delle attribuzioni dei Grandi Ispettori-inquisitori dell'Ordine; 2° Dei nomi di quei Massoni, che in

questa qualità sieno legittimamente riconosciuti dal sublime Concistoro nazionale.

523. Saputosi l'arrivo di alcuno di loro nel vestibolo di un Tempio, ed annunziandosi essi con la qualità di Grandi Ispettori-inquisitori, quegli che presiede dovrà subito inviare due Fratelli a riconoscerli. Questa riconoscenza si fa col confrontare l'impronta del contro-sigillo concistoriale, che essi dovranno esibire, con quella che ogni Officina deve aver ricevuta precedentemente dal Supremo Consiglio del 33.º direttamente per mezzo della Grande Loggia di amministrazione del Grande Oriente nazionale.

524. Allorchè un Grande Ispettore-inquisitore entri con questa qualità in una Officina, oltre tutti gli onori prescritti dall'articolo 506, le tre Luci fanno coi loro martelli la triplice batteria del grado in cui lavora. Indi il Venerabile, o Presidente scende dal trono, e giunto appiè dell'Ara, abbassa la sua spada, dicendo: *Che vntite a far qui, caro mio Fratello?* Il Grande Ispettore-inquisitore, incrociando la sua spada dell'altro, risponde: *Vengo a visitare i vostri lavori.* Il primo gli offre allora il martello, cui l'altro accetta o ricusa. In ambo i casi dovranno essi darsi reciprocamente l'abbraccio fraterno.

525. Quello che presiede ai lavori, s'è di grado eguale o superiore a quello del Grande Ispettore-inquisitore, non gli offre il martello, nè gli va incontro. E se vi fossero in Loggia de' Fratelli dello stesso grado, la deputazione che va ad incontrarlo munita di spada e stelle, non sarà composta che di cinque soli Fratelli.

Attribuzioni speciali del supremo Tribunale del 31.º

526. Il Supremo Tribunale del 31.º è il giudice dell'Ordine; ha per oggetto la polizia e la conservazione della Massoneria; rileva tutti gli abusi, e le violazioni degli Statuti generali; e richiama a sè tutte le decisioni delle Logge e dei Capitoli in ciò che concerne le sue attribuzioni. Le sue deliberazioni si chiamano *decreti*.

527. Il Supremo Tribunale impedisce tutte le Logge bastarde o irregolari, dalla tolleranza delle quali derivano tutti

disordini e le corruzioni del Grande Istituto; ma un Grande Ispettore-inquirente non può di sua propria autorità far altro che richieder la sospensione de' lavori del giorno in una Officina, ch'egli ritrovi irregolare, o in preda a grandi disordini; al che non si può fare ostacolo. Egli è però nel dovere di rendere sollecitamente informato il Supremo Tribunale.

528. Può esservi in ciascun capoluogo di provincia un Supremo Tribunale del 31.º in corrispondenza del Grande Oriente e sotto la dipendenza del Sublime Concistoro del 32º.

Legislazione e governo dell'Ordine.

529. L'Ordine dei Liberi Muratori è indistruttibile perchè forte; è forte perchè unito; è unito perchè la patria dei Liberi Muratori è il mondo; i loro compatriotti sono tutti gli uomini virtuosi; ed i loro principi sono le voci della natura. Ciò fu, è, e sarà il felice risultato di una perfetta *uniformità di legislazione e di governo*. Quindi ogni variazione, a cui non concorra il voto legalmente espresso di tutta intiera la grande Famiglia massonica sparsa sulla superficie della terra, è un attentato alla stabilità, alla sicurezza ed alla prosperità di tutto l'Ordine.

530. La legislazione massonica scozzese emana dalla Gran Dieta generale dell'Ordine, la di cui sede originaria è fissata a perpetuità nell'Oriente di Edimbourg. Quivi hanno voce i legittimi rappresentanti della Massoneria scozzesi di ciascuna nazione del mondo politico.

Statuti generali — Rituali.

531. Il complesso delle leggi massoniche scozzesi, universalmente riconosciute, è ciò che s'intende sotto il titolo di *Statuti generali dell'Ordine*.

532. Gli *Statuti generali* sono obbligatori per tutte le Officine massoniche, e per tutti i Liberi Muratori dei due emisferi, e di qualunque grado. Quindi la di loro pubblicazione col mezzo della stampa è permessa; ma è assolutamente vie-

tato, sotto le pene più rigorose, il darne conoscenza ad Officine, ed a Massoni, la di cui *regolarità* non sia pienamente dimostrata.

533. Formano parte integrante degli *Statuti generali*, e portano conseguentemente lo stesso carattere d'*inciolabilità*, i così detti *rituali*, divisi l'un dall'altro, e relativi ai misteri, ai segreti, alla disciplina, alla liturgia, ed alle dottrine di ciascuno dei 33 gradi della Massoneria scozzese.

534. La lettura dei *rituali* non può senza profanazione permettersi ai Massoni, se non in ragione dei gradi rispettivamente posseduti. In conseguenza la di loro pubblicazione per mezzo della stampa, è riguardata e punita come alto tradimento.

Costituzioni dei Grandi Orienti.

535. Per la osservanza degli *Statuti generali dell'Ordine*, può e dev'essere presso ciascuna nazione, ov'è Massoneria regolare, un corpo direttore investito di alti poteri. Desso assume il titolo generalmente adottato di *Grande Oriente*, il quale consiste nell'aggregato dei legittimi rappresentanti delle Officine nazionali, giusta gli articoli 244 a 250.

536. I Grandi Orienti per l'uso legale delle loro attribuzioni statutarie, e pel di loro interno regime, adottano quei regolamenti che meglio loro convengano, ed i quali si denominano *Costituzioni*.

537. Le attribuzioni statutarie di un Grande Oriente sono *legislative* o *esecutive*. Le prime si esercitano in grande assemblea; le altre in azioni appositamente destinate.

538. Le attribuzioni *legislative* si limitano a supplire a tutte le oscurità o mancanze che s'incontrano negli *Statuti generali dell'Ordine*, purchè tanto le interpretazioni, quanto le disposizioni supplementarie di legge nei casi imprevisti siano conformi ai principi della Massoneria scozzese, ed allo spirito degli *Statuti generali* della medesima.

539. Le attribuzioni *esecutive* riguardano la esatta osservanza degli *Statuti generali* sotto i rapporti scientifici, liturgici, disciplinari ed amministrativi dei gradi.

540. Un Grande Oriente scozzese si divide in quattro sezioni principali; le prime tre riguardano propriamente la parte scientifica, liturgica e disciplinare dei gradi, e sono: la Grande Loggia simbolica, il Sovrano Capitolo generale, ed il Supremo Consiglio dei 33 così unito che distinto in altro consiglio: la quarta, col titolo di Gran Loggia di amministrazione, è incaricata esclusivamente del ramo finanziario del Grande Oriente e della corrispondenza con tutta la Massoneria nazionale e straniera.

541. Le *Costituzioni* del Grande Oriente essendo non leggi, ma regolamenti per la esecuzione delle leggi, si limitano ad abbracciare i seguenti oggetti, cioè: la composizione personale dell'assemblea generale, e di ciascuna delle sue quattro sezioni; la tenuta degli archivi, dei bolli e suggelli, e dei registri; la inaugurazione formale delle Madri-Logge provinciali e delle Logge e dei Capitoli così nell'interno dello Stato che presso l'estero, ove non esistono Grandi Orienti riconosciuti; l'aggregazione di Logge e di Capitoli nazionali già costituiti da Grandi Orienti stranieri; le dimissioni, i certificati di servizio, i certificati e brevi o diplomi di ogni grado; gli atti di beneficenza; le misure per obbligare i dignitari ed ufficiali ad intervenire assiduamente ai lavori delle rispettive sezioni; l'approvazione o il rifiuto dei rappresentanti delle Officine simboliche o capitolari; il locale ed i giorni di unione del Grande Oriente così in assemblea generale, che in ciascuna delle sue sezioni; il corso ordinario dei suoi diversi lavori, le occorrenti deputazioni e commissioni; la parola di semestre; l'ammissione dei visitatori nazionali o esteri; le quote annuali delle Officine in corrispondenza; il prezzo delle patenti costituzionali, dei *rituali* approvati, delle lettere capitolari, e dei certificati e brevi, o diplomi; la polizia del locale; la facoltà punitiva così in prima istanza che in grado d'appello giusta gli *Statuti generali*; la fissazione delle pene di sua esclusiva competenza, giusta gli art. 458 e 469; la comunione tra i Massoni professanti diverso rito; le misure per impedire o abbattere lo scisma; le sue corrispondenze periodiche o straordinarie; e la buona amministrazione dei suoi fondi ecc.

542. Per questi ultimi oggetti di amministrazione e di corrispondenza, la Gran Loggia di amministrazione è particolarmente incaricata di ricevere tutte le lettere e memorie dirette al Grande Oriente riunito, o alle sue diverse sezioni, con farne le rispettive trasmissioni; di spedire previo incasso dei prezzi, le patenti costituzionali, le lettere capitolarì, i *rituali*, i certificati e brevi o diplomi, sottoscritti e suggellati dalla sezione, cui spettì; trasmettere le proprie deliberazioni regolarmente in materie esecutive di finanza alle Officine simboliche o capitolarì in corrispondenza; regolare la tenuta del tesoro, i modi di percezione, la giustificazione degli esiti, il libero impiego dei fondi sino ad una determinata somma, non che i conti da rendersi dal Tesoriere e dall'Economo; conservare il gran *libro d'oro* (nel senso del *libro della sapienza*, di cui si è fatto motto nell'articolo 124), ed il gran *libro rosso* e del *registro di disciplina* per gli usi e con le norme indicate negli articoli 483 a 486, preparare tutti gli affari di finanza, di corrispondenza o altri che interessino tutto l'Ordine, ovvero tutta la Massoneria nazionale, ed i quali debbonsi perciò sottoporre all'esame del Grande Oriente in assemblea generale; far la spedizione dei plichi che il Grande Oriente diriga ai Grandi Orientali ed alle Logge regolari all'estero, mantenere, anche direttamente, ogni altra corrispondenza necessaria o utile alla sicurezza, ed alla prosperità dell'Ordine, ecc.

543. Il Grande Oriente così riunito in assemblea generale, che figurato in ciascuna delle sue sezioni, eseguisce i suoi lavori *sotto gli auspici del Santo protettore dell'Ordine*.

544. Il Supremo Consiglio del 33.º quantunque formi parte integrante del Grande Oriente scozzese, e tutti i membri dei suoi vari Consigli, Tribunali e Concistori vi abbiano di diritto voci deliberative; pure in ciò, ch'è relativo ad iniziazioni o gradi superiori al 18.º al regime di tali gradi, ed alle funzioni dei suoi Consigli, Tribunali e Concistori sotto i vari rapporti scientifici, liturgici, disciplinari ed amministrativi, si regola coi suoi propri *rituali*, e regolamenti interni.

545. Tutti gli altri dignitari e grandi ufficiali del Grande

Oriente rinniti, e di ciascuna delle sue sezioni, sono triennali.

546. Il Gran Commendatore *ad vitam* è il presidente nato e perpetuo così del Supremo Consiglio del 33.° che di tutto il Grande Oriente. Egli può farsi rappresentare da un luogotenente o *aggiunto*.

Madri-Logge provinciali.

547. Sette Logge simboliche scozzesi, o più, le quali siano state regolarmente costituite dal Grande Oriente in una stessa provincia, possono concorrere alla fondazione di una Madre-Loggia nel capoluogo della di loro provincia, e farvisi rappresentare dal Venerabile o da un deputato eletto, con le norme fissate negli articoli 244 e seguenti.

548. Le Logge di rito *riformato*, o di altro diverso rito, non sono riconosciute se non dipendono immediatamente dal Grande Oriente stabilito nella capitale dello Stato, e non corrispondano direttamente col medesimo.

549. A niuna Loggia comunale, anche di rito scozzese, è vietato di corrispondere direttamente col Grande Oriente, senza obbligo alcuno di dipendenza dalla Madre-Loggia provinciale.

550. Le Logge di una provincia, ove non esista Madre-Loggia, non possono dispensarsi dal corrispondere e dipendere direttamente dal Grande Oriente, non essendo permesso il dipendere da Madri-Logge di diverse provincie comunque limitrofe.

551. Le Madri-Logge provinciali si distinguono col titolo locale dell'Oriente, ove sono stabilite, e si esercitano in nome del Santo protettore dell'Ordine, e sotto gli auspici del serenissimo Grande Oriente nazionale.

552. Le Madri-Logge provinciali non sono riconosciute se non quando siano regolarmente costituite dal Grande Oriente, col quale corrispondono direttamente per mezzo di un numero di deputati che il Grande Oriente avrà fissato nelle sue costituzioni.

553. Ne' primi quindici giorni di giugno e dicembre di cia-

scun anno, le Madri-Logge provinciali inviano al Grande Oriente il catalogo nominativo così delle proprie Officine che di quelle che sono con esse in corrispondenza, firmato da tutti i Fratelli, giusta il modello che dal Grande Oriente si dirama.

554. Due quinti della quota annuale, che tutte le Logge nazionali corrispondono al Grande Oriente, giusta l'articolo 417, si terranno dalle Madri-Logge provinciali sulle quote delle Logge della provincia rispettiva, onde supplire alle proprie spese ordinarie.

555. Le Madri-Logge provinciali possono avere n°1 di loro seno un *Sovrano Capitolo direttore* per il regime de' Capitoli della provincia, e con le stesse norme fissate per le Logge simboliche.

556. Le Madri-Logge provinciali, ed i loro Sovrani Capitoli direttori, non sono propriamente che *corporazioni delegate* dal Grande Oriente. Questo le consulta pel bene generale dell'Ordine o della Massoneria nazionale, non che sulle qualità dei membri di quelle Logge che chieggono le costituzioni, giusta gli articoli 256 e 237. Procedono inoltre per delegazione speciale del Grande Oriente alla inaugurazione dei Templi massonici della provincia come è detto nell'articolo 265.

557. Per il regime interno delle loro assemblee, per la norma delle corrispondenze, e per il regolare esercizio di tutte le loro attribuzioni, le Madri-Logge provinciali, ed i loro Sovrani Capitoli direttori, adotteranno quei regolamenti che più loro convengano, ed i quali prenderanno forza di legge subito che saranno stati approvati dal Grande Oriente nella sua Gran Loggia simbolica, o rispettivamente nel Sovrano Capitolo generale.

558. I dignitari ed ufficiali delle Madri-Logge provinciali, e degli annessivi Sovrani Capitoli direttori, si rinnovano in ogni anno alla festa di S. Giovanni Evangelista.

Regolamenti delle Officine comunali.

559. Ogni Loggia o Capitolo può adottare per norma dei rispettivi lavori, que' regolamenti che più stimi convenienti.

560. Ogni deliberazione, non contraria agli Statuti generali dell'Ordine, ai rituali (*cahiers*) de' gradi, ed alle costituzioni del Grande Oriente, può divenire un regolamento di Loggia o di Capitolo, ed aver forza di legge, cui ciascun Fratello è tenuto di uniformarsi.

561. Niun regolamento ha forza di legge se non è sanzionato dal Grande Oriente nella correlativa sezione dei gradi, e quindi pubblicato in piena Loggia e sottoscritto da tutti i Fratelli presenti.

562. I regolamenti di Logge e di Capitoli debbono trascriversi sul *Libro della sapienza*, leggersi almeno tre volte all'anno a tutti i Fratelli.

563. Un'Officina, nei di cui non autorizzati regolamenti si alterino si snaturino, si attacchino, e si violino in qualunque modo gli *Statuti generali*, è chiusa per sempre; e se gli attentati cadono sulle *costituzioni* del Grande Oriente, sarà sospesa per un tempo, non minore di tre mesi, e non maggiore di nove.

564. Nei regolamenti delle Logge e dei Capitoli si fissano i giorni delle sedute ordinarie e di famiglia, si determinano le quote di recezione, di *regolarizzazione*, di filiazione, e le mensili, i prezzi dei certificati, e diplomi, ecc.; si stabiliscono le ammende pecuniarie in proporzione delle colpe, e specialmente per le non intervenienze ai lavori: e generalmente si determina tutto ciò che riguarda i contratti di ogni specie, il locale, la mobilia, e la custodia dell'uno e dell'altra, il metodo delle convocazioni ordinarie e straordinarie; il numero ed il salario dei servienti; le spese di segretariato; il metodo d'istruzione; prolungamenti degli intervalli tra i passaggi di grado, in via di punizione; la tenuta dei registri, degli archivi, dei bolli e suggelli, della biblioteca, delle casse; il modo di fare o di ricevere prestiti reciproci tra le casse della

Loggia e del Capitolo; i soccorsi metodici o straordinarii all'indigenza profana; quei da porgersi ai Massoni poveri, infermi, detenuti o altrimenti afflitti; le tutele massoniche; i funerali; le agapi; le corrispondenze; lo stendardo; i distintivi di Loggia, le colonne armoniche, ecc.

565. A niuna Officina è permesso di lasciar certificati, o diplomi se non ai Massoni da essa ricevuti o affiliati, ritirando però da questi ultimi i precedenti certificati o diplomi, se ne abbiano.

566. Se un'Officina venisse a disciogliersi, farà ella passare al Grande Oriente nella corrispondente sezione dei gradi, le sue patenti costituzionali, i suoi bolli, suggelli, registri, documenti, ed ogni altro effetto massonico appartenente all'archivio ed al segretariato, onde nulla cada in mani profani.

Riti diversi.

567. Nessun Massone, di qualsivoglia rito, può essere ammesso a gradi ulteriori, se prima non renda ragione della natura dei precedenti; e quindi merita di essere distinto chi abbia dato prove singolari del suo certo profitto, e delle sue straordinarie cognizioni di questo genere.

568. Per una conseguenza del precedente articolo, nella Massoneria scozzese non può essere ammesso il Massone di altro rito, quando non abbia egli acquistata una regolare progressiva cognizione di tutti i gradi, dal primo a quello cui egli aspira di essere iniziato.

569. Nondimeno la fraternizzazione tra i Liberi Muratori di diverso rito, e le visite reciproche sono permesse, purchè si limitino ai lavori di primo grado.

570. Al Grande Oriente scozzese può essere aggregata una *Gran Camera dei riti*, divisa in tante sezioni quanti sono i riti riconosciuti. Ciascuna sezione è composta almeno di sette Fratelli decorati del più sublime grado del rito, scelti tra i membri del Grande Oriente, o deputati *ad hoc* dalle Logge.

571. Le Logge ed i Capitoli di riti riconosciuti faranno

pervenire, per mezzo della rispettiva sezione direttrice al Grande Oriente, le dimande di patenti costituzionali, o di lettere capitolari, col catalogo dei Fratelli firmati in margine.

572. Le sezioni della Gran Camera dei riti non conoscono se non del dogma del rito rispettivo, così nei gradi simbolici, che capitolari o filosofici.

573. I membri di ciascuna sezione della Gran Camera dei riti, avranno in queste il voto deliberativo; e lo avranno anche nelle Officine del Grande Oriente scozzese quando ne sian membri, o non sieno stati prescelti a far parte della Gran Camera dei riti se non per la concorrenza in essi di particolari cognizioni del rito affidato alla di loro direzione.

574. La corrispondenza tra le Officine di diverso rito, e la Gran Camera dei riti dee mantenersi per mezzo della Gran Loggia di amministrazione del Grande Oriente, la quale ricevendo plichi suggellati, con indicazione di doversi rimettere alla Gran Camera dei riti, dovrà prenderne registro, ed inviargli a quella Gran Camera senza aprirli.

575. Così per le dimande, di cui trattasi nell'art. 571, che per quelle di certificati o brevi, le Officine si uniformeranno a quanto il Grande Oriente prescrive nelle sue *costituzioni*, senza pregiudizio di quanto è prescritto dagli *Statuti generali*, in proposito dei modi di *erigere una nuova Loggia e di inaugurare il Tempio*.

576. Il Grande Oriente non accorda patenti costituzionali, nè lettere capitolari, se non dopo il rapporto che gli avrà fatto la Gran Camera dei riti sulla morale del rito che si vuol professare o si professi dalla Officina istante.

577. La Gran Camera dei riti siede nel locale del Grande Oriente e delibera in sezioni unite o separate, secondo la natura degli affari. Una sezione non potrà però mai prendere ingerenza negli affari di un'altra, se non espressamente invitata.

578. Le Officine di ogni rito riconosciuto ed ammesso corrispondono al Grande Oriente la stessa quota annuale stabilita per le stesse Logge scozzesi, e ricevono la stessa parola di semestre che si comunica a queste ultime, onde i Liberi

Muratori di ogni rito possan visitarsi a vicenda con fraterna libertà, e con le limitazioni spiegate nell'articolo 569.

579. Tutte le spese occorrenti alla Gran Camera dei riti per la esecuzione dei suoi lavori regolari, niuna esclusa, vengono rimborsate dal tesoro del Grande Oriente.

Istruzioni generali.


580. Il Libero Muratore è l'amico fedele della sua patria, e di tutti gli uomini. Egli non perderà di vista che col giuramento prestato nella sua prima iniziazione, si spogliò di ogni profana distinzione, e di tutto ciò che l'uomo ha di volgare, per non ornarsi che del dolce titolo di *fratello*. Corrisponda la di lui condotta al titolo, e la Massoneria avrà conseguito il suo fine.

Noi Grandi Oratori del Grande Oriente delle due Sicilie concludiamo per la sanzione degli *Statuti generali della Massoneria Scozzese*, contenuti nel presente volume, e da noi collazionati sulla minuta; oggi 23 del 12.º mese dell'anno di V. L. 5820, all'Oriente di Napoli.

Il Grande Oratore della
Loggia di amministrazione.
DOMENICO GIGLI al 30.º grado
scozzese.

Il Grande Oratore del So-
vrano Capitolo Generale
MAZZA TOMMASO al 33.º gra-
do scozzese.

Il Grande Oratore della Gran Loggia simbolica — DE
ATELLIS ORAZIO al 33.º grado scozzese.



415,774

INDICE

Prefazione	<i>pag.</i>	3
Dell'Ordine generale	»	11
Qualità e doveri dei Liberi Muratori	»	12
Forma materiale di una Loggia	»	13
Composizione personale di una Loggia simbolica	»	15
Del Venerabile	»	17
Degli ex Venerabili	»	21
Dei Sopravigilanti	»	22
Dell'Oratore	»	23
Del Segretario	»	25
Del Tesoriere	»	29
Dell'Archivista	»	30
Del Guarda-Sigilli	»	31
Degli Esperti	»	32
Del fratello primo Esperto	»	ivi
Dell'Esperto-tegolatore	»	33
Dell'Esperto-preparatore	»	ivi
Dell'Esperto-terribile	»	34
Dell'Esperto sacrificatore	»	ivi
Dell'Esperto-censore	»	ivi
Del Copritore	»	35
Dei Maestri di cerimonie	»	36
Dei Diaconi	»	37
Del Porta-stendardo	»	38
Dell'Araldo	»	ivi
Del primo Architetto	»	ivi

Dell'Architetto-revisore	pag. 39
Dell'Intendente-decoratore	» ivi
Dell'Economista	» 40
Del Maestro di casa	» ivi
Dell'Elemosiniere	» 41
Dello Spedaliere	» 42
Del Bibliotecario	» 44
Dei Membri onorari e dei soci liberi	» ivi
Dei fratelli artisti	» 45
Dei fratelli serventi	» ivi
Dei rappresentanti presso il Grande Oriente	» 46
Dei fondatori	» 47
Dei modi di erigere una nuova Loggia	» 48
Dei modi di inaugurare il Tempio	» 50
Della durata delle dignità ed uffici	» 51
Elezione dei dignitari ed ufficiali	» 52
Della installazione; e degli obblighi dei nuovi dignitari ed ufficiali	» 55
Ordine dei lavori	» 58
Dei scrutini segreti	» 65
Della iniziazione dei profani	» 67
Della filiazione	» 70
Delle regolarizzazioni	» 72
Congedi ed esenzioni	» ivi
Aumenti di paga	» 73
Delle Agapi, o banchetti	» 75
Dell'Amministrazione economica delle Logge	» 77
Della esecuzione dei pagamenti	» 78
Ordine amministrativo	» 79
Delle mancanze ai lavori	» 81
Dell'amministrazione politica	» 82
Delle colpe	» ivi
Delle accuse	» 84
Dei giudizi	» 85
Delle pene	» 88
Libro rosso, e registro di disciplina	» 89

Gradi e classi della Massoneria	<i>pag.</i> 90
Abiti e fregi massonici	» ivi
Dei visitatori in generale	» 91
Onori a rendersi ai visitatori	» 93
Prerogative dei gradi 31, 32 e 33	» 96
Visite dei Grandi Ispettori-inquisitori	» ivi
Attribuzioni speciali del Supremo Tribunale del 31	» 97
Legislazione e governo dell'Ordine ,	» 98
Statuti generali — Rituali	» ivi
Costituzioni dei Grandi Orienti	» 99
Madri-Logge provinciali	» 102
Regolamenti delle Officine comunali.	» 104
Riti diversi	» 105
Istruzioni generali	» 107

FINE

415,774



